



**CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE
DEGLI AVVOCATI DI BARI**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA - BARI
Anno 2022**

A cura della Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari
3 marzo 2023

Bilanci e auspici	<i>p.</i>	3
Ringraziamento	<i>p.</i>	5
L'avvocato amministrativista; esperienza e passione	<i>p.</i>	7
Rassegna di giurisprudenza del TAR Puglia, Bari, anno 2022	<i>p.</i>	13
Soci della Camera Amministrativa	<i>p.</i>	109

*L'osservatorio Tar Puglia, Bari è consultabile sul sito **www.cameraamministrativa.it***

Bari, Palazzo Diana Filo della Torre,
3 marzo 2023

Anche quest'anno non poteva mancare la presenza della Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari alla celebrazione dell'anno giudiziario e il suo utile contributo con la rassegna di giurisprudenza dell'anno 2022, frutto del lavoro di massimazione di avvocati amministrativisti.

E' il momento del bilancio delle attività svolte nell'anno appena trascorso e, soprattutto, dei propositi e delle prospettive per l'avvenire.

Più che da dove veniamo crediamo sia importante capire dove stiamo andando.

Possiamo pertanto ritenere quasi definitivamente superato il periodo emergenziale, non mancando di dare atto dell'enorme sforzo compiuto dagli avvocati che, pur se investiti dalle non poche difficoltà del momento, hanno continuato a garantire l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito con dedizione e passione, in necessaria sinergia con il giudice amministrativo pure impegnato ad assicurare continuità e pienezza della funzione.

Ma è ora il momento di guardare al futuro, in una contingenza critica (conflitto in Europa, recessione economica globale, credibilità delle e fiducia nelle istituzioni, qualità della legislazione, etc.) ma che ha in sé il seme del cambiamento quale eredità da consegnare alle future generazioni (investimenti e riforme correlati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, integrato dall'Italia con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, riguardanti in particolare la pubblica amministrazione, la giustizia, la semplificazione e la competitività).

Qui giocherà un ruolo decisivo l'esercizio del potere pubblico e il giudice che verifica la legittimità degli atti che rappresentano espressione di quel potere.

Dobbiamo concentrare i nostri sforzi su una visione del sistema giustizia amministrativa e sulla modalità attraverso cui individuare soluzioni, attraverso percorsi condivisi anche con la magistratura, tese ad assicurare sempre maggiore effettività alla tutela dinanzi al giudice amministrativo.

È il momento delle responsabilità: gli avvocati amministrativisti sono presenti e pronti a dare il loro contributo.

Al Presidente, ai Presidenti delle Sezioni seconda e terza, a tutti i Magistrati e all'operoso Personale amministrativo del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia della sede di Bari il nostro augurio per un proficuo e sereno anno giudiziario, nella certezza che l'impegno profuso dal sistema della giustizia amministrativa per

assicurare efficienza e celerità non sarà disgiunto da quello necessario a garantire l'effettività dell'accesso dei cittadini alla giustizia e la qualità della risposta alla domanda di giustizia.

Luigi d'Ambrosio

Antonio Leonardo Deramo

Ignazio Lagrotta

Francesco Muscatello

Bice Annalisa Pasqualone

Giacomo Sgobba

Carlo Tangari

Il lavoro di massimazione delle sentenze pubblicate nell'anno 2022 è stato possibile per le capacità e la dedizione dei soci e degli amici che hanno fatto dono alla Camera Amministrativa Distrettuale degli Avvocati di Bari del loro tempo assicurando il raggiungimento del consueto obiettivo, un risultato editoriale da sempre apprezzato da parte della Magistratura e dei colleghi.

Il ringraziamento è per

Salvatore Basso

Francesco Caputi Iambrenghi

Paolo Clemente

Flavia De Bartolomeo

Francesco de' Robertis

Anna Del Giudice

Bruna Flace

Rosaria Gadaleta

Antonio Giorgio

Marco Lancieri

Antonella Martellotta

Francesco Muscatello

Giovanni Vittorio Nardelli

Loredana Papa

Ermelinda Pastore

Carmine Rucireta

Giacomo Sgobba

Carlo Tangari

Ciro Testini

Giorgia Barbieri

Alessandra Casamassima

Domenico Damato

Antonio Leonardo Deramo

Luigi d'Ambrosio

Antonio Faconda

Francesco Fucci

Maria Gabriella Gizzi

Ignazio Lagrotta

Marta Lorusso

Annalisa Morgese

Francesco Nanula

Vincenzo Ninivaggi

Bice Annalisa Pasqualone

Francesco Paolo Ragni

Giuseppe Ruscigno

Giovanni Spinelli

Alma Lucia Tarantino

Isabella Tritta

L'AVVOCATO AMMINISTRATIVISTA

Esperienza e passione

Dinanzi ad un giudice specializzato si impone una difesa specializzata, quella dell'avvocato amministrativista.

L'avvocato amministrativista conosce a fondo i procedimenti della pubblica Amministrazione e le leggi che ne governano l'azione; perciò è in grado di disegnare la strategia più efficace per tutelare pienamente gli interessi del proprio assistito.

Già la formulazione del ricorso è determinante. Il giudice infatti si esprime entro i limiti della domanda posta dall'avvocato che deve far emergere nitidamente le ragioni del proprio assistito.

Non di rado l'amministrativista promuove interpretazioni innovative delle norme, adeguandole all'evoluzione sociale ed economica del contesto nel quale opera.

Così egli concorre all'affinamento dei principi giurisprudenziali e dottrinali, alla modernizzazione delle leggi, elementi tutti che favoriscono il progresso della società. Ciò fa dell'avvocato amministrativista un interlocutore fondamentale nella strategia d'impresa e nella tutela dei diritti civili, sociali ed economici.

CENNI STORICI

L'espressione "*avvocato amministrativista*" risale al Regno delle Due Sicilie e indicava gli avvocati esercenti dinanzi al Giudici ordinari del contenzioso amministrativo.

La soppressione dei giudici ordinari del contenzioso amministrativo disposta nel 1865 con la legge 20 marzo 1865 n. 2048 All. E) disperse la categoria.

L'avvocatura amministrativa rinacque nel 1889 con l'istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato per la Giustizia amministrativa che richiese, per la difesa dinanzi alla Quarta Sezione, l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione. Si trattava, dunque, di un corpo estremamente selezionato di avvocati abilitati a patrocinare dinanzi al Consiglio di Stato.

Fin da allora svolse un compito essenziale ed insostituibile nell'apprestamento in concreto della tutela degli interessi legittimi. Non vi è dubbio che la progressiva elaborazione del vizio di eccesso di potere inteso come sviamento e delle relative figure sintomatiche fu essenzialmente il frutto dell'attività del Foro amministrativo che, nella

selezione dei fatti rilevanti e nella deduzione dei motivi di ricorso, recò un contributo fondamentale alla costruzione del sindacato di legittimità.

Anche in tempi più recenti l'ausilio dell'Avvocatura alla costruzione degli istituti processuali è proseguita in modo intenso: ne offrono piena testimonianza gli eccezionali sviluppi della tutela cautelare e del giudizio di ottemperanza. Questo ruolo prosegue oggi nell'attuazione del Codice del processo amministrativo: si pensi, per esempio, alla disciplina delle azioni, che, come è noto, non contempla più soltanto l'annullamento dell'atto amministrativo ma anche le azioni dichiarative e di condanna che costituiscono, sul piano della tutela giuridica dell'interesse legittimo, la nuova frontiera del diritto amministrativo in un più equilibrato rapporto tra autorità e libertà.

L'attività di un avvocato amministrativista è, al tempo stesso, poliedrica e focalizzata su materie specialistiche che coinvolgono esclusivamente categorie determinate di soggetti.

Ciascuna di esse ha un preciso interesse, differenziato e peculiare, ad avvalersi dei suoi servizi.

I SOGGETTI

Le pubbliche Amministrazioni

La consulenza di un avvocato amministrativista assicura un'azione amministrativa più efficiente ed economica. L'Amministrazione può avvalersene sia nella fase del procedimento che in quella, successiva ed eventuale, del contenzioso. Una consulenza precedente all'adozione del provvedimento può essere preziosa perché l'avvocato amministrativista -padroneggiando la disciplina dell'azione amministrativa, i meccanismi dell'amministrazione, la giurisprudenza, le tecniche e le modalità di impugnazione dei provvedimenti- può evitare che il provvedimento adottato sia affetto da vizi di legittimità. Nella fase giurisdizionale, invece, l'opera di un avvocato amministrativista, dotato delle competenze necessarie, garantisce efficacia alla difesa. Nel caso in cui l'esito del processo lo renda necessario, la sua collaborazione si rivela fondamentale per elaborare nuovi provvedimenti che, emendati dei vizi già rilevati nella fase giurisdizionale, salvaguardino in ogni caso l'interesse pubblico. Anche nella fase di ottemperanza al giudicato le competenze di un avvocato amministrativista si rivelano necessarie per scongiurare l'applicazione della cosiddetta *astreinte*: la sanzione, prevista nel codice del processo amministrativo, per la ritardata o non corretta esecuzione del giudicato.

Il privato

La gestione del rapporto con l'Amministrazione pubblica è, di frequente, assai complessa per il privato. L'avvocato amministrativista offre al privato la possibilità di interloquire con la p.A. già nella fase dell'avvio del procedimento, al fine di prevenire possibili contenziosi. Superata la concezione per la quale l'Amministrazione agiva soltanto in termini autoritativi nei confronti del cittadino, il nuovo assetto dei rapporti fra Enti pubblici e soggetti privati offre oggi nuove prospettive di tutela. I cittadini, infatti, ora possono conoscere le scansioni dell'attività dell'Amministrazione sin dalla sua origine e partecipare alla formazione del provvedimento amministrativo di loro interesse. L'esercizio di tali facoltà partecipative, soggette a frequenti modifiche normative, determina spesso la necessità per gli utenti di ricorrere ad un ausilio tecnico-legale qualificato. In definitiva, per ottenere giustizia e raggiungere il risultato desiderato occorre certamente vincere la causa ma è necessario anche porre in essere azioni strategiche precedenti, contestuali e anche successive al giudizio che l'avvocato amministrativista è in grado di elaborare.

Le imprese

Il tempo è fattore determinante di ogni intrapresa economica. La corretta impostazione giuridica del progetto facilita l'interlocuzione con l'Amministrazione e fa risparmiare tempo. Una consulenza o l'assistenza resa al momento dell'esordio di un'attività imprenditoriale da parte di un avvocato amministrativista garantisce una procedura più celere ed evita lunghi ed onerosi contenziosi. Ciò consente di guadagnare tempo e denaro.

LE PRINCIPALI MATERIE

Ogni materia afferente lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile, laddove coinvolga l'esercizio dei pubblici poteri, è di specifica competenza dell'avvocato amministrativista.

AMBIENTE

Un approccio settoriale multidisciplinare

La legislazione ambientale richiede un profilo professionale specialistico ma al tempo stesso multidisciplinare.

Per garantire tutela in questo campo l'avvocato deve seguire, per ciascun settore d'interesse, l'evoluzione delle normative regionali, nazionali, europee, di stampo generale e settoriale, ma deve anche avere conoscenze tecniche e scientifiche.

L'avvocato amministrativista, esperto in diritto ambientale, accompagna:

- i soggetti privati, nelle loro attività, coniugando il rispetto dei principi generali di precauzione, prevenzione e sviluppo sostenibile con gli interessi dei cittadini e delle imprese;
- gli Enti pubblici nella redazione e applicazione delle regole a tutela dei suddetti principi;
- le associazioni rappresentative di interessi diffusi di settore nel ruolo di interlocutori privilegiati nei processi decisionali degli Enti.

CONTRATTI E APPALTI

Quando tempo e competenza sono determinanti

Gli appalti pubblici costituiscono un'altra fondamentale area entro la quale si esplica il ruolo dell'avvocato amministrativista.

Negli ultimi anni la materia ha subito notevoli e ripetute modifiche, talvolta rivoluzionarie, anche provenienti dall'Unione europea e che hanno interessato il diritto sostanziale e processuale.

Infatti, il processo in materia di appalti è soggetto ad un rito speciale che si discosta totalmente da quello ordinario, caratterizzandosi per la previsione di termini assai brevi e di specifiche preclusioni ma anzitutto per le straordinarie opportunità di ottenere, se ben guidati, una tutela piena ed immediata.

SANITÀ

Esperti in salute

Le strategie attuate nella gestione della materia sanitaria possono fare la differenza e determinare la crescita o l'involuzione di una comunità.

L'avvocato amministrativista orienta e difende la pubblica amministrazione, le strutture sanitarie, la comunità medico-scientifica e i pazienti nell'applicazione della

normativa tesa a garantire il diritto alla salute, come interesse primario dell'individuo e della società.

Un esperto in diritto alla salute contribuisce alla realizzazione di un servizio sanitario più giusto e più efficiente e al progresso dei livelli assistenziali.

PAESAGGIO, URBANISTICA ED EDILIZIA

La forma della città, la qualità della vita

Un'antica masseria, un palazzo, un quartiere, un parco urbano nel cuore della città, un insediamento produttivo in area appositamente destinata: lo sviluppo economico e sociale di un territorio è fortemente condizionato dal suo assetto urbanistico ed edilizio.

L'apporto degli avvocati amministrativisti alla materia è di assoluto rilievo, dall'ideazione delle norme di pianificazione territoriale, alla difesa, a tutti i livelli, dei diritti e degli interessi urbanistici ed edilizi: per costruire gli strumenti di tutela e sviluppo del territorio, per demolire gli abusi di potere che lo depredano e lo soffocano.

ENTI LOCALI E CONTENZIOSO ELETTORALE

L'avvocato amministrativista, quale esperto delle regole che disciplinano l'attività e le funzioni degli enti locali, ne segue lo svolgimento e ne tutela le finalità in sede giurisdizionale.

Il suo supporto specialistico è essenziale anche nel momento del rinnovo degli organi elettivi, le cui controversie soggiacciono ad un rito speciale ed accelerato, con termini abbreviati rispetto al processo ordinario.

La sua figura costituisce garanzia del corretto esercizio del diritto di voto.

PUBBLICO IMPIEGO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

La tutela del dipendente e dell'amministratore pubblico.

L'ingresso nei ruoli della pubblica amministrazione presuppone il positivo superamento di procedure concorsuali. Il rapporto di lavoro nella P.A. è sottoposto a regole sue proprie, che devono contemperare sia i diritti del lavoratore, sia l'interesse pubblico.

Inoltre, in una realtà sempre più complessa come quella attuale, non di rado il funzionario o l'amministratore pubblico possono essere chiamati a rispondere di eventuali danni causati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il ruolo dell'avvocato amministrativista è cruciale: grazie al proprio bagaglio di competenze specialistiche e alla conoscenza approfondita dei procedimenti che governano la vita dell'amministrazione, garantisce il necessario supporto a tutela delle posizioni in gioco, sia di chi aspira ad accedere all'impiego nell'amministrazione sia di chi vi è già inserito.

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Sentenza n. 168 – 27 gennaio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

L'accesso defensionale fonda su specifiche e dimostrate esigenze di tutela giurisdizionale, tanto più se fatte valere davanti ad altro giudice

L'esercizio dell'accesso defensionale, secondo un'applicazione restrittiva dell'art 24 comma 7 della legge 6 agosto 1990, n. 241, va garantito soltanto a seguito dell'allegazione, da parte dell'istante, di specifiche e dimostrate esigenze di tutela giurisdizionale in modo che non vi sia dubbio circa il nesso strumentale o l'utilità dell'acquisizione dei documenti richiesti rispetto alla tutela della propria situazione giuridica soggettiva. Tale cautela è a maggior ragione richiesta nella valutazione dell'accesso defensionale per la tutela invocata davanti ad altro giudice, pena la lesione del principio della parità delle armi tra le parti di quel giudizio.

*

Ordinanza collegiale n. 275 – 19 febbraio 2022 Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

Per l'accesso difensivo è imprescindibile la prova della necessaria strumentalità tra i documenti oggetto dell'istanza, coperti dalla tutela del saper fare della impresa partecipante alla gara e le censure proposte o da proporre

In materia di accesso ai documenti di gara, al fine di scoraggiare richieste emulative e scongiurare il rischio di istanze presentate al solo fine di giovare di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da diretti concorrenti, l'ostensione dei documenti richiesti è consentita soltanto ove il richiedente offra la prova della stretta indispensabilità degli stessi ai fini dell'articolazione della difesa in un determinato giudizio, finanche indicando il contenuto delle singole censure, come affermato dalla giurisprudenza più recente in un'ottica di stretto rigore adottato a tutela del cosiddetto "*saper fare*" delle imprese partecipanti alle gare. (Nella specie era stato impugnato un parziale diniego di accesso determinato dalla circostanza che l'esclusione dell'impresa istante non aveva determinato nessuna valutazione comparativa tra le offerte in gara, mentre l'eventuale illegittimità della suddetta esclusione avrebbe potuto incidere sull'esito della gara solo indirettamente, all'esito della richiesta di riedizione).

*

Sentenza n. 477 – 8 aprile 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

Sull'onere di specificazione dell'interesse conoscitivo nell'istanza di accesso presentata, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., contestualmente al ricorso in materia di appalti

L'istanza formulata ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. mutua i principi della domanda di accesso documentale sicché, stante la chiara formulazione dell'art. 53, comma 6, decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50, incombe in capo al ricorrente l'onere di specificare in modo adeguato l'interesse conoscitivo concretamente perseguito con riferimento ai motivi di ricorso formulati, essendo preclusa dall'ordinamento una finalità meramente esplorativa.

*

Sentenza n. 500 – 15 aprile 2022 – Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. I documenti versati nel procedimento di concorso sono accessibili**
- 2. Rispetto all'istanza di accesso agli atti del concorso, gli altri candidati non rivestono la qualifica di controinteressati**
- 3. L'accesso ai documenti amministrativi come espressione principio di trasparenza e di correttezza della p.A.**
- 4. Accesso ai documenti della P.A. - Atti concernenti concorso pubblico - Procedimento non concluso – D. m. 10 gennaio 1996, n. 60**

1. In materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi.

2. In materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, pertanto, a stretto rigore, non assumono la veste di controinteressati, fatta eccezione per effettive esigenze di tutela del titolare della propria sfera riservata giuridica ritenuta vulnerabile, ai sensi dell'art. 24 comma 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. In materia di pubblici concorsi e di giudizio sull'accesso documentale, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti oggetto della richiesta ostensiva, non potendosi essi opporsi all'ostensione dei documenti richiesti, non comporta inammissibilità del ricorso in quanto non qualificabili come controinteressati in senso tecnico, non comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto non qualificabili come controinteressati.

4. L'accesso agli atti costituisce espressione primaria del principio di trasparenza dell'attività della P.A. e della regola generale di correttezza nell'esercizio del potere di cui all'art. 97 della Costituzione, in virtù dei quali la funzione pubblica deve risultare pienamente conoscibile all'esterno.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, nei procedimenti concorsuali e di selezione in materia di personale, fino a quando il procedimento non sia concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente.

*

Sentenza n. 694 – 16 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

- 1. Sulla nozione di documento accessibile**
- 2. Accesso ad un documento pubblicato sul sito web dell'Amministrazione**

1. Sono accessibili, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, *“indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”* (art. 22, comma 1 lett. d) legge 7 agosto 1990, n. 241).

2. L’eventuale reperibilità di un documento richiesto sul sito Web dell’Amministrazione non costituisce una valida ragione per negare o impedire al richiedente visione e copia dello stesso ai sensi della legge n. 241/1990, che non contempla eccezioni a tale diritto.

*

Sentenza n. 695 – 16 maggio 2022 - Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. L’interesse qualificato all’accesso del candidato di un procedimento di concorso

2. Gli atti sottratti all’accesso nel procedimento di concorso

1. Nelle procedure concorsuali, il candidato, per il sol fatto di aver partecipato alla selezione, acquisisce una posizione differenziata e qualificata, legittimante all’accesso agli atti, finalizzata a valutare la possibilità di contestare eventuali errori nell’attribuzione dei punteggi, rispetto a cui non può configurarsi alcuna posizione di controinteresse.

2. Nei procedimenti concorsuali, il diritto di accesso è escluso in riferimento ai documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi, ove concretandosi in dati tangibili emergenti dagli atti, gli unici atti idonei a far insorgere negli altri candidati al procedimento di concorso la qualificazione di controinteressati.

*

Sentenza n. 838 – 9 giugno 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

1. In ordine al concorso tra accesso documentale e accesso civico

2. Sul diritto di accesso delle imprese operanti in regime di concorrenza in un determinato mercato

1. È possibile il concorso degli accessi documentale *ex art. 22* legge 7 agosto 1990, n. 241 e accesso civico *ex art. 5* decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, avendo l’Adunanza Plenaria 2 aprile 2020 n. 10 chiarito che anche nel caso in cui l’istanza faccia riferimento ai soli presupposti dell’accesso documentale, ciò non preclude alla pubblica amministrazione di esaminarla anche sotto il profilo dell’accesso civico generalizzato, laddove contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a vagliarne l’accoglimento sotto il profilo *“civico”*, salvo che il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il proprio interesse ostensivo solo all’uno o all’altro aspetto.

2. Deve essere riconosciuto il diritto di accesso alle imprese operanti in regime di concorrenza in un determinato mercato al fine di tutelare non solo l’interesse dell’impresa alla conoscenza di circostanze da portare all’esame del giudice eventualmente adito, ma anche quello, pubblicistico, allo svolgimento di corrette ed imparziali attività sia di vigilanza e controllo sia, prima ancora, della stessa concessione di servizi cui è finalizzata la procedura.

*

Sentenza n. 869 – 16 giugno 2022 - Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. La disciplina speciale dell'accesso ai dati “*supersensibili*”

2. Per l'accesso ai dati “*supersensibili*” di terzi la prova della necessaria strumentalità con l'interesse dell'istante si fa più stringente

3. La tutela della riservatezza rispetto ai dati “*supersensibili*” va garantita anche nei confronti del soggetto deceduto

1. L'accesso ai dati “*supersensibili*” è consentito solo quando esso sia strettamente indispensabile per tutelare diritti di pari rango rispetto a quelli dell'interessato, ovvero venga in rilievo un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale.

2. Ai fini dell'accesso ai dati “*supersensibili*” di terzi, trattandosi di dati strettamente collegati alla sfera intima e personale occorre dimostrare la stretta necessità e non la mera utilità del documento oggetto di istanza..

3. La disciplina prevista per i dati c.d. “*supersensibili*” vige anche in riferimento ai dati di un soggetto deceduto, ora regolamentato dall'art. 2 *terdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

*

Sentenza n. 990 – 8 luglio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

I confini della “*strumentalità*” del diritto di accesso alla luce degli ultimi orientamenti dell'Adunanza plenaria

La strumentalità del diritto di accesso con l'interesse fatto valere dall'istante, di cui all'art. 22 legge 6 agosto 1990 n. 241, sebbene richieda l'allegazione di specifiche esigenze difensive della propria situazione giuridica soggettiva, deve pur sempre essere intesa in senso ampio non potendo estendersi la sua valutazione alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, in quanto ha una consistenza autonoma, meritevole di tutela. Da ciò consegue che, una volta accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore valutazione da parte dell'amministrazione sull'utilità ed efficacia del documento ai fini di quella tutela giurisdizionale invocata e posta a fondamento dell'istanza esula dal contenuto della “*strumentalità*” invocata nella norma richiamata che esclude apprezzamenti sull'attitudine in concreto della documentazione richiesta a supportare la fondatezza dell'azione giurisdizionale invocata quale mezzo di difesa della situazione giuridica vantata (Cons. Stato, *Adunanza plenaria*, 18 marzo 2021, n. 4).

*

Sentenza n. 1012 – 12 luglio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

L'accesso ai pareri legali non può ledere il diritto di difesa dell'ente obbligato all'ostensione

A partire dal presupposto che l'accesso ai pareri legali si collochi tra il principio di trasparenza della pubblica amministrazione e il segreto professionale, deve concludersi che se detto parere viene inserito in un segmento endoprocedimentale con carattere consulenziale afferisce al procedimento e diviene documentazione amministrativa ostensibile *ex art. 22 legge 7 agosto 1990, n. 241*, mentre se il parere viene richiesto nell'ambito di un contenzioso già in essere o è finalizzato a comprendere l'opportunità di intraprendere o meno un contenzioso, o ancora venga richiesto laddove siano chiare le intenzioni di intraprendere un contenzioso da parte dell'amministrazione, deve essere negato pena la violazione del principio di difesa costituzionalmente garantito, che risulterebbe inficiato, altresì, dalla violazione del principio di parità delle armi.

*

Sentenza n. 1016 – 12 luglio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Quando il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza

2. I limiti del diritto di accesso al contenuto dell'offerta altrui nelle gare di appalto

3. Il diritto di accesso tra interesse alla riservatezza del segreto aziendale e tutela giurisdizionale

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente (cd. accesso difensivo), deve prevalere sull'esigenza di riservatezza del terzo, nei limiti però in cui esso sia necessario alla difesa di quegli interessi.

2. Deve escludersi l'accesso a quella parte dell'offerta altrui che contiene informazioni relative alle specifiche e riservate capacità tecnico-industriali o in genere gestionali proprie dell'impresa in gara (il *know how*), vale a dire l'insieme del "saper fare" e delle competenze ed esperienze, originali e tendenzialmente riservate, maturate ed acquisite nell'esercizio professionale dell'attività industriale e commerciale e che concorre a definire e qualificare la specifica competitività dell'impresa nel mercato aperto alla concorrenza.

3 L'interesse alla riservatezza commerciale del *know how* aziendale è considerato recessivo rispetto all'interesse alla tutela giurisdizionale in relazione al quale l'accesso (c.d. difensivo) a documenti contenenti segreti tecnici o commerciali è consentito a condizione che venga accertata e dimostrata la stretta indispensabilità della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici.

*

Sentenza n. 1123 – 1 agosto 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

Nell'accesso agli atti del procedimento disciplinare v'è nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e l'interesse all'ostensione

Il soggetto destinatario di un procedimento disciplinare con sanzione, nell'ambito sia di un rapporto di lavoro pubblico che privato, ha diritto all'accesso agli atti istruttori di quel procedimento, al fine di essere messo nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa, risultando pacifica la sussistenza della strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende tutelare o curare e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'interessato non abbia adito la tutela giudiziale risultando, quest'ultima, una facoltà, non già un obbligo. Tale principio trova altresì conferma nel quadro normativo di riferimento laddove la norma speciale di cui all'art. 55 *bis* comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come sostituito dall'art. 13 comma 1, lett. d) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ha disposto che il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento salvo i casi tassativamente previsti dall'art. 54 *bis* comma 4 dello stesso decreto legislativo, norma quest'ultima di stretta applicazione in quanto eccezionale rispetto al principio generale di accessibilità.

*

Sentenza n. 1124 – 1 agosto 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

Alcuni chiarimenti in ordine alla legittimazione passiva del privato nel diritto d'accesso

Dal combinato disposto di cui agli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 emerge che la nozione di pubblica amministrazione quale soggetto legittimato passivo nel procedimento per l'accesso deve intendersi in senso ampio estendendosi anche a tutti i soggetti di diritto privato laddove la loro attività risulti anche genericamente di pubblico interesse e limitatamente ad atti inerenti la loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, la cui documentazione risulti utile, anche solo potenzialmente, alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, non richiedendosi che essa sia idonea a costituire strumento di prova diretta della lesione dell'interesse tutelato.

*

Sentenza n. 1212 – 12 settembre 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

Gli atti del comitato valutazione rischi vanno esibiti se ineriscono ad una specifica vicenda giudiziaria a carattere risarcitorio

L'accesso agli atti del comitato valutazione sinistri (verbali di valutazione degli standard tecnico – qualitativi applicati ad una determinata vicenda sanitaria da cui è scaturita un'azione risarcitoria per responsabilità medico – professionale) istituito all'interno delle strutture ospedaliere deve essere consentito a fronte di una istanza specificamente motivata dall'interesse

a verificare se le cure erogate dalla struttura medica siano state o meno appropriate, in quanto sono documenti da considerarsi affini alla documentazione medica dell'interessato: trattasi, infatti di documenti che vengono formati nell'istruttoria derivante dalle richieste di risarcimento danni. In tal caso viene in rilievo il carattere ricognitivo e valutativo di tali pareri richiesti all'interno di un'istruttoria risarcitoria, rispetto alla quale, con riferimento alla loro ostensibilità, sono trattati alla stregua dei pareri legali richiesti dall'amministrazione.

*

Sentenza n. 1346 – 10 ottobre – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

1. L'accesso documentale interposto agli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dalla normativa sull'accesso civico

2. I presupposti per l'accesso agli atti di gara di interesse del terzo ad essa estraneo

1. L'alternatività tra accesso civico e accesso documentale con cui viene predisposta un'istanza ai documenti di gara da parte di un terzo ad essa estraneo non può esonerare l'ente destinatario dall'obbligo di ostensione dei documenti richiesti, per aver esso adempiuto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 del codice degli appalti pubblici in applicazione del decreto legislativo, non potendosi ritenere che l'accesso civico si sostituisca a quello documentale. Ciò in quanto è rimessa all'istante titolare di un preminente interesse all'accesso la scelta tra quale modalità azionare con possibilità di attuarle entrambe e di far valere comunque l'accesso documentale laddove quello civico non abbia soddisfatto del tutto le sue esigenze conoscitive degli atti di gara.

2. Non osta alla ostensione dei documenti di gara la circostanza che l'istante sia estraneo alla gara per quanto previsto nell'art. 53 comma 1 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50: *“salvo quanto è previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241”*, mentre l'accesso del concorrente in gara è specificamente regolato dall'art. 53 comma 6 dello stesso codice.

*

Sentenza n. 1525 – 11 novembre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

In ordine al contenuto del diritto di accesso ai documenti di una procedura selettiva indetta da imprese private in qualità di soggetti equiparati alla pubblica amministrazione

L'accesso ai documenti detenuti da un'impresa privata con l'esercizio di compiti di interesse pubblico per quegli atti inerenti al rapporto di lavoro è circoscritto ai settori di autonoma rilevanza pubblicistica e non di quotidiana gestione del rapporto di lavoro, a provvedimenti attinenti l'autoorganizzazione degli uffici ovvero ai procedimenti connotati da valutazione comparativa tesi a garantire un confronto concorrenziale (quali le prove selettive per l'assunzione del personale o per le progressioni di carriera), in cui non rileva la tutela della

riservatezza del terzo, in quanto quest'ultimo, partecipando alla procedura ha acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione, con l'effetto che gli atti, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio per l'accesso.

L'unica eccezione a tale regola è indicata dall'art. 24 comma 1 lett. d) l. 6 agosto 1990, n. 241 laddove si prevede “*l'esclusione dell'accesso nei procedimenti selettivi per documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale, relativi a terzi*”, con la precisazione, da parte della giurisprudenza, che l'accesso rimane sempre consentito rispetto a documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale inerenti al ricorrente stesso.

*

AMBIENTE ED ECOLOGIA

Sentenza n. 17 – 26 gennaio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

In caso di deposito non autorizzato di rifiuti sussiste la responsabilità colposa per omissione di cautele del locatore dell'immobile

La responsabilità dell'autore dell'abbandono e del deposito incontrollato dei rifiuti, ai sensi dell'art. 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si estende in via solidale al proprietario dell'area e a qualunque soggetto si trovi con l'area interessata in rapporto anche di mero fatto purché tale violazione sia imputabile a quest'ultimo a titolo di colpa o di dolo. Il requisito della colpa può consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia e, dunque, anche in *“una condotta silente ed omissiva”* da parte del locatore, che non ha applicato gli strumenti giuridici e pattizi previsti per impedire al conduttore di utilizzare l'area quale deposito non autorizzato di rifiuti o, quanto meno, di assicurarne la liberazione non appena venuto a conoscenza dell'uso improprio dei manufatti affittati.

*

Sentenza n. 54 – 11 gennaio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Palma

Sulla responsabilità solidale del proprietario dell'area oggetto di abbandono di rifiuti con il soggetto agente.

L'art. 192, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 impone anche la proprietario colpevole di inidonea vigilanza sui beni interessati dall'abbandono di rifiuti, in via solidale, le conseguenze ripristinatorie della condotta lesiva dell'ambiente, laddove sia accertata la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, accertati in contraddittorio con i soggetti interessati.

*

Sentenza n. 95 – 18 gennaio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

Sulla interdipendenza tra il parere negativo di compatibilità ambientale del comitato VIA e l'archiviazione del procedimento unico PAUR per diniego di VIA

L'esito del provvedimento autorizzatorio unico ambientale (PAUR) è correlato agli esiti negativi del parere di compatibilità ambientale espresso dal comitato VIA da cui consegue l'archiviazione del relativo procedimento per diniego di VIA.

Ciò in quanto la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione, bensì integra esercizio di discrezionalità dell'amministrazione procedente, coadiuvata dal parere tecnico, sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento di una molteplicità degli interessi pubblici contrapposti.

*

Sentenza n. 222 – 9 febbraio 2022 - Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

1. Incidenza del parere rilasciato dall'ARPA nel procedimento per l'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base

2. Sulla natura, compatibilità urbanistica e localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica

3. Il preavviso di diniego nel procedimento per l'installazione di stazione radio base

1. In sede di autorizzazione all'installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, il parere dell'Agenzia regionale per l'ambiente previsto dall'art. 87, comma 4 decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 non è atto presupposto e condizionante il provvedimento autorizzativo del Comune, in quanto atto di un procedimento parallelo necessario non per la formazione del titolo edilizio e per l'inizio dei lavori con esso assentiti, bensì esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell'impianto.

2. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione di cui agli articoli 87 e 88 decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7 decreto presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed in quanto tali sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica e devono essere localizzate in modo che sia assicurato un servizio capillare.

3. L'art. 10 *bis* legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (cd. preavviso di diniego), si applica anche al procedimento per l'autorizzazione all'installazione delle stazioni radio base di cui all'art. art. 87 decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 sebbene si sia in presenza di una disciplina speciale tesa a consentire una decisione in tempi certi e rapidi.

*

Sentenza n. 227 – 10 febbraio 2022 – Sezione I – Pres. Scafuri, Est. Palma

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 della L.R. n. 39/2006 non esenta dall'obbligo di prestare adeguate garanzie finanziarie per le attività di chiusura di discarica

La pronuncia di incostituzionalità dell'art. 22, comma 2, della legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39 (Corte Costituzionale 2 aprile 2014, n. 67), non ha fatto venire meno l'obbligo in capo al gestore di prestare adeguate garanzie finanziarie per le attività di chiusura della discarica prescritto dalla legislazione nazionale e in particolare dall'art. 208 comma 11 lett. g) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (nel testo vigente all'atto dell'adozione del provvedimento

gravato), il quale prevede che le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, devono essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, atteso che le predette garanzie costituiscono specifiche obbligazioni accessorie previste per legge rispetto agli obblighi connessi alle operazioni di chiusura di una discarica e, quindi, devono senz'altro essere imposte all'atto della autorizzazione del progetto di chiusura.

Sussiste, quindi, a carico dei gestori, un preciso obbligo di prestazione della garanzia per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto.

*

Sentenza n.794 – 3 maggio 2022 – Sez.I – Pres. Scafuri, Est. Dello Preite

1. Ordinanza di ripristino ambientale a carico del proprietario del fondo, occupato abusivamente da terzi, oggetto di abbandono di rifiuti - Limiti.

2. Condizioni per l'individuazione del destinatario dell'ordinanza contingibile ed urgente emanata per ripristino ambientale

3. L'accertamento dell'apporto psicologico del proprietario del bene ai fini della imputabilità di responsabilità solidale per l'abbandono di rifiuti

4. Gli indizi per l'accertamento della responsabilità solidale del proprietario del fondo oggetto di ripristino ambientale

1. E' illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente che imponga un'attività di ripristino ambientale a carico del proprietario di un fondo abusivamente occupato da un gruppo di persone nomadi, che hanno ridotto alla condizione di accampamento-baraccopoli il suolo contro la volontà del proprietario, a fronte di una situazione di degrado ambientale derivante da problematiche di ordine e sicurezza pubblici esistenti da tempo e stigmatizzate con numerose e reiterate denunce presentate dal proprietario medesimo, la cui eliminazione non è da lui esigibile atteso che esulano dalla sua sfera di controllo.

2. Pur non avendo l'ordinanza contingibile e urgente carattere sanzionatorio ma solo ripristinatorio, con conseguente irrilevanza della previa individuazione di una responsabilità in capo al proprietario dell'area, non è possibile indirizzarla a coloro (e tra essi il proprietario) che non si trovino in rapporto diretto con il bene (nella fattispecie, coloro che non hanno la disponibilità dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti) e, di conseguenza, non abbiano la possibilità di eliminare la riscontrata situazione di pericolo.

3. Quand'anche ci sia un rapporto diretto col bene, per individuare una responsabilità oggettiva del soggetto tenuto a rimuovere o smaltire rifiuti abbandonati in un suolo privato non è sufficiente la sola titolarità del diritto reale o di godimento sulle aree interessate dall'abbandono dei rifiuti, atteso che l'art.192 decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 (cd. codice dell'ambiente) richiede a carico del responsabile la sussistenza dell'elemento psicologico, a titolo di dolo o colpa, che i soggetti preposti al controllo devono previamente accertare in contraddittorio con l'interessato

4. In ordine agli elementi indiziari dell'apporto psicologico del proprietario del fondo oggetto di abbandono di rifiuti, la mancata recinzione dell'area non rileva, atteso che la chiusura del fondo

costituisce una mera facoltà del proprietario, non già un suo obbligo. La responsabilità del proprietario, infatti, va valutata anche alla stregua di criteri di ragionevole esigibilità con la conseguenza che va esclusa la responsabilità per colpa anche quando sarebbe stato possibile evitare il fatto solo sopportando un sacrificio obiettivamente sproporzionato.

*

Sentenza 812 – 31 maggio 2022 – Sez. II - Pres. Tricarico, Est. Ieva

In caso di annullamento di una VIA è ammissibile la valutazione dell'impatto ambientale a titolo di regolarizzazione.

In caso di omissione di una VIA per un progetto – e, quindi, a maggior ragione nel caso in cui la VIA non sia stata omessa *ab origine* ma sia stata annullata *ex post* in sede giurisdizionale – il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato.

*

Sentenza n. 812 – 31 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Tricarico, Est. Ieva

Sull'ammissibilità della regolarizzazione postuma della VIA

In caso di omissione di una VIA per un progetto e, a maggior ragione nel caso in cui la VIA non sia stata omessa *ab origine* ma sia stata annullata *ex post* in sede giurisdizionale, il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione, dall'altro, consente che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato.

*

Sentenza n. 1128 – 1 agosto 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

1. La competenza per i procedimenti di VIA nella Regione Puglia ai sensi delle LL.RR. 17/2007 e 33/2021

2. La differente disciplina prevista tra la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona e la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona

1. Nella Regione Puglia la delega attribuita alle Province ed alle Città Metropolitane con la legge Regione Puglia 14 giugno 2017, n. 17 relativamente ai procedimenti di VIA è da considerarsi estesa “*anche alle funzioni amministrative correlate all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27 bis decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152*” ai sensi della successiva legge regione Puglia 21 settembre 2021 n. 33, che è norma di

l'interpretazione autentica della precedente normativa regionale, dovendo pertanto ritenersi pacificamente munita di efficacia retroattiva.

2. Per la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, l'art. 14 *bis*, comma 5 legge 7 agosto 1990, n. 241 si limita a prevedere la possibilità di concludere negativamente il procedimento da parte dell'autorità preposta, semplicemente qualora quest'ultima abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, senza prevedere anche la motivata ponderazione delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, richiesta invece dal successivo art. 14 *ter*, comma 7, per la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona.

*

Sentenza n. 1336 – 10 ottobre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

È legittima e pienamente rispondente al principio di precauzione ambientale l'autorizzazione allo scarico in rete fognaria di prodotti di insediamenti produttivi che impongono il rispetto di limiti di scarico più restrittivi di quelli previsti *ex lege*

In applicazione del principio di precauzione l'art. 124 comma 10 decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 dispone che, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'autorizzazione allo scarico in rete fognaria di prodotti derivanti da insediamenti produttivi, possa essere imposto il rispetto di ulteriori prescrizioni tecniche applicabili durante lo svolgimento dell'attività rispetto alle previsioni normative previste per il rilascio a monte dell'autorizzazione, per garantire che non vi siano pregiudizi per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente, al fine di garantire la permanente adeguatezza degli scarichi prodotti dagli insediamenti produttivi ai cc.dd. valori limite, che non sono fissi o rigidamente stabiliti al momento dell'originario rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ma possono essere determinati sulla base di valutazioni volte alla salvaguardia dell'interesse pubblico della tutela ambientale preminente rispetto agli opposti interessi economici dell'impresa.

*

COMMERCIO, INDUSTRIA, TURISMO

Sentenza n. 288 – 23 febbraio 2022 – Sez. II – Pres. ff. Tricarico, Est. Allegretta

In ordine ai presupposti determinanti l'obbligo di autorizzazione per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo

È illegittima l'ordinanza comunale che dispone l'immediata cessazione dell'attività di un'associazione privata in quanto ritenuta esercizio di attività di pubblico spettacolo e pertanto abusiva in quanto priva dell'autorizzazione prevista dall'art. 68 T.U.L.P.S, quando non sussistano, nello svolgimento della predetta attività i presupposti determinanti per l'insorgenza dell'obbligo di autorizzazione come delineati dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 10.15506/13500 del 19 maggio 1984, in applicazione della disposizione di legge richiamata.

*

Sentenza n. 301 – 26 febbraio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Palma

1. Il subingresso nella concessione demaniale marittima *ex art. 46 cod. nav.* necessita di provvedimento espresso

2. Sulla disapplicazione delle disposizioni di legge nazionale che autorizzano proroghe *ex lege* delle concessioni marittime

1. Ai sensi dell'art. 46 cod. nav., il subingresso nella concessione demaniale marittima, determinando la sostituzione di un soggetto nell'ambito di un medesimo rapporto concessorio, in termini, cioè, di novazione soggettiva del rapporto, presuppone il preventivo accertamento da parte della p.A delle condizioni soggettive del subentrante e, quindi, necessita di uno specifico provvedimento autorizzatorio dell'autorità concedente.

2. Vanno disapplicate per contrasto con i principi eurounitari (e, in particolare, con l'art. 49 TUF) le disposizioni di legge nazionale che autorizzano proroghe *ex lege* delle concessioni marittime.

*

Sentenza n. 423 – 25 marzo 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Sull'istanza di autorizzazione *ex art. 55 cod. nav.* si forma il silenzio assenso

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2 decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 e all'Allegato C allo stesso, emanato in attuazione dell'art. 20, legge 7 agosto 1990,

n. 241 , una volta decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione *ex art. 55 cod. nav.* per l'esecuzione di nuove opere in area demaniale, la stessa si intende tacitamente accolta, qualificandosi il silenzio della pubblica amministrazione come assenso tacito.

*

Sentenza n. 474 – 8 aprile 2022 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

In ordine alla correlazione sussistente tra il possesso del titolo di disponibilità dell'area pubblica e l'autorizzazione all'impianto di distribuzione di carburanti

Il soggetto privo del titolo di disponibilità dell'area pubblica su cui installare un impianto di distribuzione di carburanti non è legittimato a presentare istanza di autorizzazione alla sua realizzazione (anche nella specie dell'adeguamento di un vecchio impianto già autorizzatogli), di contro l'impossibilità di adeguare l'impianto non consente al soggetto di ottenere la concessione di suolo pubblico (la cui titolarità, nella specie, era rimasta in capo al dante causa del ricorrente), con conseguente legittimità sia della revoca della concessione, sia del diniego di autorizzazione disposto dall'amministrazione (nella specie il Comune aveva rigettato l'istanza di adeguamento in quanto l'impianto era ubicato all'incrocio tra due strade, con l'effetto che intralciava il traffico veicolare nei casi in cui vi fossero una o più autovetture in attesa di rifornimento che sostassero sulla carreggiata in prossimità dell'intersezione, non consentendo, in tal modo, il rispetto della distanza dei 12 metri dalle intersezioni come previsto dall'art. 46 comma 2 lett a) del decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 49. Laddove l'impianto fosse risultato adeguabile, la revoca della concessione sarebbe risultata illegittima).

*

Sentenza n. 884 – 16 giugno 2022 – Sez. III – Pres. Est. Dibello

1. I presupposti per l'esercizio del potere di revoca dell'autorizzazione commerciale
2. Per le medie strutture di vendita le aree da destinare al parcheggio devono essere reperibili nel raggio di 400 metri dalla soglia dell'immobile all'accesso al parcheggio

1. Il potere di revoca dell'autorizzazione commerciale disciplinato, nella Regione Puglia, dall'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24, è correlato, tassativamente, a situazioni di modifica della superficie di vendita o del settore merceologico: in difetto di siffatte sopravvenute emergenze fattuali manca il presupposto che consente l'esercizio del potere pubblicistico di revoca dell'autorizzazione commerciale.

2. Secondo la disciplina della Regione Puglia di cui al Regolamento 10 settembre 2018, n. 11 le aree a servizio delle medie strutture commerciali possono essere reperite nel raggio di 400 metri dalla struttura stessa: la verifica di tale distanza deve essere condotta sulla base del criterio della via pedonale più breve, ma, in difetto di alcuna precisazione specifica in ordine al punto di arrivo

della misurazione, il tragitto muove dalla soglia dell'esercizio commerciale per giungere al punto di accesso all'area di parcheggio e non già al singolo stallo di sosta di un veicolo.

*

Sentenza n. 1137 – 5 agosto 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Testini

1. Il subingresso nella concessione demaniale marittima non necessita di procedura concorsuale

2. La proroga, senza pubblica gara, delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative è illegittima per violazione di direttiva autoesecutiva o di regolamento U.E.

1. Il subingresso nella concessione demaniale marittima ex art. 46 cod. nav. è un istituto del tutto distinto dal rilascio della stessa, in quanto determina unicamente la sostituzione di un soggetto nell'ambito di un medesimo rapporto concessorio (permanendone le relative condizioni e scadenze), ossia la novazione soggettiva e, in tal caso, l'Amministrazione si limita ad acquisire le istanze del cedente e del subentrante e ad accertare le condizioni soggettive di quest'ultimo, potendo prescindere dallo svolgimento di una procedura concorsuale.

2. In applicazione delle norme europee, così come interpretate dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 9 novembre 2021, nn. 17 e 18 l'eventuale proroga, senza pubblica gara, delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative deve considerarsi illegittima, trattandosi di un provvedimento amministrativo adottato in conformità alla legge nazionale ma in violazione di direttiva autoesecutiva o di regolamento U.E..

*

Sentenza n. 1260 – 27 settembre 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Rel. Di Bello

1. L'ordinato assetto del territorio comunale quale limite al principio della liberalizzazione

2. Effetti del mancato adeguamento della pianificazione urbanistica locale al principio di liberalizzazione delle attività commerciali

3. Principio della libertà di stabilimento nel contemperamento con l'interesse conformativo del territorio urbano

1.- L'ordinato assetto ed uso del territorio comunale si pone quale limite legittimo ad un processo di liberalizzazione generale del commercio nel territorio nazionale, in ossequio al principio di garantire da parte dell'amministrazione un corretto governo del territorio costituzionalmente rilevante ai sensi dell'art. 117 Cost..

2.- Nel rapporto tra la disciplina urbanistica e la normativa attinente alle autorizzazioni per strutture commerciali, il principio generale dell'ordinamento euro-unitario di liberalizzazione delle attività, recepito anche con il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2012, n. 214 imponeva alle Regioni ed agli Enti locali di adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 30 settembre 2012, con l'effetto che l'inerzia di questi ultimi non ha come effetto l'abrogazione implicita delle disposizioni regolamentari e dello

strumento urbanistico generale che risultano contrastanti con detto principio atteso che il potere di pianificazione urbanistica degli insediamenti soddisfa l'esigenza imperativa di interesse generale ad una corretta disciplina del territorio da parte dell'ente locale.

3.- Anche il principio della libertà di stabilimento di fonte comunitaria risulta recessivo quando, nella valutazione di compatibilità della localizzazione di una struttura commerciale rispetto alla pianificazione urbanistica, da compiersi dalla p.A. nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, emerga la persistente attualità della specifica disposizione conformativa del territorio urbano, a maggior ragione quando essa riguarda l'insediamento di una media struttura di vendita, che può sortire un impatto rilevante da valutare anche sotto il profilo del carico urbanistico.

*

CONTRATTI PUBBLICI

Sentenza n. 116 – 20 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

- 1. Finalità e limiti del principio di equivalenza in materia di appalti**
- 2. Sul possesso di requisiti di capacità tecnica non attinenti all'oggetto dell'appalto**

1. Il principio di equivalenza è diretto ad evitare che, nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici, le specifiche tecniche possano essere artatamente utilizzate per operare indebite espulsioni di concorrenti, con il pretesto di una non perfetta corrispondenza delle soluzioni tecniche offerte, ma non è invocabile ogniqualvolta l'offerta abbia ad oggetto un bene che non rispetta le caratteristiche tecniche obbligatorie previste per la fornitura e, come tale, si risolva in un inammissibile *aliud pro alio*.

2. Il possesso di requisiti di capacità tecnica non attinenti all'oggetto dell'appalto legittima l'esclusione dalla gara e non consente di applicare il principio di equivalenza in quanto espone la committente al rischio di trovarsi di fronte a un operatore non in grado di realizzare quanto richiesto, non avendo l'esperienza spendibile al riguardo.

*

Sentenza n. 126 – 22 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

- 1. Giudizio di affidabilità professionale nelle gare di appalto: quando va motivato**
- 2. Non va escluso il concorrente che si sia conformato ai chiarimenti della stazione appaltante**
- 3. Quando i chiarimenti resi dalla stazione appaltante non costituiscono una modifica della *lex specialis***
- 4. Subappalto e soccorso istruttorio nelle gare di appalto**

1. La stazione appaltante che non ritenga la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente incidente sulla sua affidabilità, non è tenuta a esplicitare in maniera analitica le ragioni di siffatto convincimento, potendo la motivazione risultare anche implicitamente o *per facta concludentia*, ossia con l'ammissione alla gara dell'impresa, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di gravità della condotta tale da elidere l'affidabilità, che esige l'assolvimento di un particolare onere motivazionale. Tale regola subisce eccezione nel caso in cui la vicenda professionale dichiarata presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi dal rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile.

2. Il concorrente che si sia attenuto alle indicazioni rese in sede di chiarimenti dalla stazione appaltante non va escluso, dovendosi, in tal caso, apprestare tutela all'affidamento ingenerato dai predetti chiarimenti, oltre che fare applicazione del principio del *favor participationis*,

essendo noto che, in caso di clausole del bando ambigue o dubbie, è da privilegiare la soluzione che tende ad estendere la platea dei partecipanti alla gara, piuttosto che la soluzione restrittiva della partecipazione, al fine di realizzare l'interesse dell'Amministrazione alla selezione della migliore offerta presentata tra quelle concorrenti.

3. Nelle gare pubbliche, allorché sussista una situazione di obiettiva incertezza dipendente dal fatto che alcune clausole della *lex specialis* risultano in contrasto con il dato normativo, la risposta della stazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce una illegittima modifica delle regole di gara, bensì una interpretazione autentica con cui la pubblica amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio chiarendo le previsioni della disciplina di gara.

4. La mancata indicazione del nominativo del subappaltatore “*necessario*” è sanabile con il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

*

Sentenza n. 137 – 25 gennaio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva.

Nell'ambito di una procedura di gara, specie se trattasi di gara ponte, deve riconoscersi l'equivalenza tra il nuovo di fabbrica e ricondizionato a nuovo

E' illegittima, poiché irragionevole e sproporzionata, la clausola del bando di gara che oneri gli operatori economici alla fornitura di similari apparecchiature standardizzate esclusivamente di tipo “nuovo di fabbrica” e non anche “ricondizionate a nuovo”, specie se si versa nell'ambito di una gara ponte, poiché ciò che conta è la piena funzionalità dell'apparecchiatura che viene data in dotazione al paziente.

*

Sentenza n. 240 – 10 febbraio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

L'iscrizione agli albi professionali non è trasferibile da un operatore ad un altro.

L'iscrizione agli albi professionali rappresenta un requisito soggettivo di partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici afferente all'idoneità professionale, in quanto tale non trasferibile da un operatore ad un altro.

*

Sentenza n. 266 – 18 febbraio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

L'affidamento di servizi assicurativi è sottoposto al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta dei concorrenti

Le giustificazioni dell'anomalia dell'offerta verificabili ai sensi dall'art. 97, comma 4, decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 hanno carattere di universalità e, pertanto, concreta utilità per

qualsiasi tipo di appalto pubblico regolato dal Codice; sicché, in un appalto pubblico per l'affidamento di servizi assicurativi, la natura aleatoria del contratto di assicurazione, la distinzione tra ciclo di assunzione del sinistro e ciclo liquidativo del medesimo, la consistenza patrimoniale dell'impresa, la stessa natura predittiva dell'evento assicurato, pur costituendo una cornice di riferimento circa le modalità operative della concorrente, non interferiscono sul procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il quale mira ad accertare se l'imprenditore sia in grado di sostenere con serietà l'esecuzione del singolo appalto, senza andare incontro a un'anomala organizzazione dei fattori della produzione.

*

Sentenza n. 407 – 23 marzo 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

Nelle procedura di affidamento del servizio di recupero e smaltimento rifiuti l'intermediario non risponde, ai fini dell'ammissione nella procedura per il fatto del detentore dell'impianto.

In una procedura aperta *ex art. 60* decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 50 per l'affidamento, mediante lo strumento giuridico dell'accordo-quadro, del servizio di conferimento per recupero e/o smaltimento dei fanghi prodotti, la dichiarazione non veritiera resa dall'impresa detentrica di un impianto di smaltimento di fanghi non può provocare in alcun modo l'esclusione dalla gara del soggetto che ad essa partecipa in qualità di intermediario ai sensi dell'art.183 comma 1 lett. l) del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, non potendosi porre a carico di quest'ultimo l'onere di vigilare sul corretto *modus operandi* del terzo nel segmento di mercato oggetto di appalto pubblico. In caso contrario si introdurrebbe una ipotesi di responsabilità per fatto altrui, di carattere eccezionale nel nostro ordinamento, e dunque insuscettibile di interpretazione analogica ai sensi dell'art. 14 disposizioni preliminari al codice civile: quando il legislatore del codice degli appalti ha inteso fare ricorso, a fini di espulsione dalla gara, alla responsabilità per fatto altrui lo ha espressamente previsto. Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di espulsione poiché emesso in sostanziale violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, così come previsto dall'art. 83, all'art. 80 comma 5 lett. f *bis* del d. lgs 50/2016.

*

Sentenza n. 411 – 24 marzo 2022 – Sez. II – Pres. ff Tricarico, Est. Testini

1. Distinzione tra raggruppamenti temporanei di imprese verticali e orizzontali nelle gare pubbliche

2. In ordine all'interpretazione delle dichiarazioni contraddittorie o ambigue rese in sede di gara dal concorrente

1. La distinzione tra raggruppamenti verticali e orizzontali di imprese in una procedura di affidamento discende dalle concrete e specifiche competenze di ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione ad una determinata gara: l'A.T.I. orizzontale è caratterizzata dal fatto

che le imprese associate siano portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti oggetto del contratto, mentre l'ATI verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporti competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.

2. In presenza di dichiarazioni contraddittorie o ambigue rese in sede di gara dal partecipante alla stessa, in applicazione del principio della massima concorrenza, la complessiva dichiarazione di partecipazione alla gara del concorrente va interpretata in base al noto principio di ermeneutica negoziale della "*conservazione del negozio*" di cui all'art. 1376 c.c., ai sensi del quale, nel dubbio, il testo negoziale deve interpretarsi nel senso in cui possa avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

*

Sentenza n. 477 – 8 aprile 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

1. L'illecito professionale per pregressa risoluzione contrattuale non è causa di esclusione automatica dalla gara

2. Sul contenuto e le modalità della valutazione discrezionale della stazione appaltante dei requisiti di moralità e affidabilità del concorrente

3. Sull'incidenza della dichiarazione di esclusione per illecito professionale emanata da distinta Amministrazione

4. In ordine al diverso contenuto della motivazione dei provvedimenti di ammissione e di quelli di esclusione

5. La valutazione di sufficienza della dichiarazione relativa ai requisiti di partecipazione generali e specifici e procedimento di soccorso istruttorio

6. Il contenuto della censura afferente la valutazione operata dalla stazione appaltante dell'offerta economica e dei costi per la manodopera dell'aggiudicatario

1. Secondo l'insegnamento contenuto nella sentenza 28 agosto 2020 n. 16 dell'Adunanza plenaria, un eventuale episodio di risoluzione di contratto pubblico d'appalto ricade tra le ipotesi di presunto illecito professionale previste dall'art. 80, comma 5 decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 cui non è correlato un effetto escludente automatico, imponendo una discrezionale valutazione della stazione appaltante, diversamente da quanto accade per le cause di esclusione previste nei commi 1 e 2 dello stesso art. 80.

2. Nella valutazione inerente la moralità ed affidabilità dell'impresa, la stazione appaltante deve acquisire elementi circostanziati, tenendo conto, per esempio, anche della circostanza che l'impresa abbia, comunque, adottato misure di *self cleaning* ovvero che sia intervenuta la stipula di un accordo transattivo che assume una peculiare rilevanza poiché proveniente dall'unico soggetto- il precedente committente - in grado di qualificare la gravità degli inadempimenti ascritti all'impresa ed il contesto nei quali essi sono maturati. Ciò al fine di evitare che il verificarsi di inadempimenti contrattuali nei precedenti contratti, se di lieve entità, non infici l'impresa escludendola dal novero dei possibili contraenti dell'Amministrazione.

3. Non esplica alcuna effetto conformativo del giudizio di affidabilità della stazione appaltante la esclusione disposta da altra pubblica Amministrazione per il medesimo fatto posto che

ciascuna stazione appaltante conserva un'autonoma e distinta sfera di discrezionalità nel valutare i fatti che possono minare l'affidabilità degli operatori economici partecipanti alla gara dalla medesima indetta ed esperita.

4. La stazione appaltante è tenuta, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, a motivare le esclusioni e non anche le ammissioni dei concorrenti ad una gara pubblica, salvo che l'ammissione si verifichi nei confronti di un'impresa la cui precedente vicenda professionale sia stata connotata da una articolare pregnanza di segno negativo: in tal caso la stazione appaltante deve rendere la motivazione circa le ragioni che hanno comune determinato l'ammissione dell'impresa alla gara, in funzione di tutela delle legittime aspirazioni degli altri concorrenti e del più generale interesse pubblico alla retta e trasparente conduzione della procedura.

5. La dichiarazione resa da un concorrente in ordine ai propri errori professionali non può ritenersi approssimativa allorché la dichiarazione afferente i requisiti di ordine generale contenga l'indicazione del titolo di reato per il quale l'Autorità Giudiziaria ha avviato il procedimento penale: infatti, in tali ipotesi la stazione appaltante è posta nelle condizioni di esercitare il procedimento di soccorso istruttorio preordinato all'acquisizione di elementi dettagliati e circostanziati da valutare, richiedendoli al candidato stesso.

6. La censura afferente la verifica dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante effettuata sull'offerta dell'aggiudicatario deve essere supportata dal corrispondente rilievo sostanziale dell'effettiva insufficienza di tali costi, non potendo trovare ingresso doglianze dal tenore formalistico e generico con cui viene lamentato solo l'omesso espletamento di un adempimento, senza dimostrare che tale omissione abbia prodotto conseguenze invalidanti, rimanendo, diversamente, nel novero delle irregolarità.

*

Sentenza n. 484 – 12 aprile 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Le prospezioni geognostiche, in sé considerate, rientrano tra gli appalti di servizi

2. L'attività di prospezione geognostica rientrante nell'ambito di una progettazione è servizio

3. E' appalto di lavori quello cui l'attività prevalente comporta una trasformazione essenziale dello stato dei luoghi

1. Le prospezioni geognostiche, in sé considerate, non rientrano tra le categorie di lavori indicate dal codice dei contratti pubblici. Ed infatti, sono escluse dall'ambito dei lavori, secondo quanto previsto nell'Allegato I, voce 45.12 del decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50. La qualificazione di appalto di servizi relativamente per una gara pubblica avente ad oggetto il mero servizio di indagini geognostiche ed ambientali è, pertanto, da ritenersi legittima .

2. L'attività di prospezione geognostica concernente indagini rientranti nell'ambito di una progettazione, che può o meno sfociare nella realizzazione di un lavoro pubblico, non può essere considerata lavoro, bensì servizio.

3. E' considerato appalto di lavori e non di servizi quello in cui l'attività prevalente oggetto dell'appalto consista in un'opera di modificazione essenziale della realtà fisica con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non

inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Solo in questo caso devono essere invitati a partecipare alla gara pubblica gli operatori economici qualificati per i lavori pubblici.

*

Sentenza n. 501 - 15 aprile 2022 - Sez. III - Pres. Scafuri, Est. Zonno

1. Il progetto esecutivo: caratteristiche e limiti alla sua modificabilità

2. Sui criteri di interpretazione del bando di gara

1. Il progetto esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, essendo sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo, e deve ritenersi imm modificabile finanche nelle sue prescrizioni di dettaglio, sì da limitare specificamente e rigorosamente la Stazione appaltante e le imprese concorrenti nella determinazione delle modalità di realizzazione dei lavori, coerentemente con il *proprium* dell'attività oggetto di appalto.

2. L'interpretazione della *lex specialis* soggiace, come per tutti gli atti amministrativi, alle stesse regole stabilite per i contratti dagli artt. 1362 c.c. e ss, con la conseguenza che rileva non solo il criterio dell'interpretazione letterale, ma anche il canone ermeneutico contemplato dall'art. 1363 c.c., secondo cui le clausole devono interpretarsi le une per mezzo delle altre, e quello di cui all'art. 1367 c.c., alla cui stregua di esse deve prediligersi l'interpretazione utile e coerente, piuttosto che quella che ne ravvisi la contraddittorietà e, dunque, l'illegittimità.

*

Sent. n. 504 – 15 aprile 2022 – Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Sulla legittimità dell'avvalimento per conseguire l'iscrizione in un elenco di operatori economici tenuto dalla stazione appaltante

2. Sulla ammissibilità dell'avvalimento, dell'attestazione SOA e sulla specificità del contratto tra ausiliaria ed ausiliata

1. L'art. 48 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 ha introdotto in via ordinaria la procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l'affidamento degli appalti "*sottosoglia*". In tale contesto, deve ritenersi legittima la determinazione del Comune che consenta l'iscrizione negli elenchi degli operatori economici a soggetti che conseguano l'idoneità, per una determinata categoria, mediante avvalimento. L'avvalimento in sede di iscrizione nell'elenco non supplisce, in ogni caso, alla presentazione di un ulteriore e più dettagliato contratto di avvalimento, completo dei requisiti di legge *ex art.* 89 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 e art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2020 n. 207, riferiti alla specifica procedura di appalto, che deve essere allegato alla domanda di partecipazione a seguito della lettera d'invito.

2. Secondo i consolidati principi, che hanno trovato definitiva cristallizzazione nella pronuncia dell'Adunanza Plenaria 16 ottobre 2020, n. 22 , l'avvalimento dell'attestazione SOA, ammissibile in via di principio per il *favor participationis* che permea l'istituto, non può diventare un mezzo per eludere il rigoroso sistema di qualificazione nel settore dei lavori

pubblici. Lo stesso è, pertanto, consentito alla duplice condizione: a) che oggetto della messa a disposizione sia l'intero apporto di risorse umane e strumentali che hanno consentito all'impresa ausiliaria di ottenere il rilascio dell'attestazione SOA; b) che il contratto di avvalimento dia conto, in modo puntuale, del complesso dei requisiti oggetto di avvalimento, senza impiegare formule generiche o di mero stile.

*

Sentenza n. 685 – 16 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. È legittima l'apertura della busta amministrativa da parte del seggio di gara in composizione monocratica**
- 2. Nelle procedure telematiche la seduta pubblica del seggio di gara non è necessaria**
- 3. L'incompetenza del componente della commissione dev'essere comprovata**

1. Nell'ambito di una gara d'appalto, l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa è legittimamente affidata al seggio di gara, anche in composizione monocratica.
2. Ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, nell'ambito delle procedure di gara telematiche non è prevista l'effettuazione di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte.
3. Nel contestare la competenza dei componenti la commissione di gara, il ricorrente è tenuto a prospettarne le ricadute sul piano procedimentale attraverso l'allegazione di episodi concreti.

*

Sentenza n. 717 – 18 maggio 2022 - Sez. II - Pres. Ieva - Est. Tricarico

- 1. Dell'unicità dell'offerta riconducibile ad un unico “*centro decisionale*”**
- 2. La verifica dell'anomalia dell'offerta come espressione di discrezionalità tecnica della p.A. e limiti del sindacato giurisdizionale**
- 3. In ordine al contenuto del giudizio di anomalie dell'offerta**

1. Nel caso di procedimento ad evidenza pubblica, ove il bando di gara abbia limitato il numero dei lotti aggiudicabili ad un solo offerente, l'offerta imputabile ad un unico “*centro decisionale*” deve essere parimenti considerata unica, in quanto imputabile ad un solo offerente sostanziale.
2. Le valutazioni in ordine alla congruità delle offerte sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale tali da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta. Il giudizio di congruità è sindacabile esclusivamente per ragioni legate all'eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'offerta, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva della stessa.
3. La verifica di non anomalia ha natura “*globale e sintetica*” e non può avvenire per poste distinte, al fine di rintracciare isolate incongruenze o instillare dubbi circa la congruità della proposta.

*

Sentenza n. 771 – 30 maggio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

La sospensione semestrale derivante dall'applicazione dell'interdittiva antimafia ad una società aggiudicataria si applica solo ai contratti già stipulati

L'art. 56 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 relativo al sequestro dell'azienda quale misura cautelare penale sopraggiunta all'aggiudicazione opera espresso riferimento a contratti in tutto o in parte ineseguiti, ma evidentemente già stipulati. Peraltro, oltre al criterio per cui in *claris non fit interpretatio*, deve considerarsi che trattasi di norma eccezionale rispetto allo svolgimento fisiologico dei rapporti contrattuali, sicché la prescritta sospensione semestrale non appare suscettibile di interpretazione estensiva alla stregua degli ordinari canoni ermeneutici (nella specie la ricorrente ne invocava l'applicazione prima della stipulazione del contratto d'appalto e a seguito di un decreto penale di sequestro preventivo del compendio aziendale).

*

Sentenza n. 788 – 30 maggio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. IL giudizio sulla professionalità dell'operatore economico consente alla stazione appaltante di valutare condotte non tipizzate incidenti sulla credibilità professionale del partecipante alla gara

2. In ordine al contenuto della condotta penalmente rilevante ai fini della commissione di un grave illecito professionale

3. Le misure di *self-cleaning* rilevano solo per future gare

1. Il giudizio sulla professionalità dell'operatore economico rispetto alla commissione di gravi illeciti professionali, affidata alla stazione appaltante a norma dell'art. 80, comma 5, lett. c) del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, in quanto esteso ad un'ampia varietà di ipotesi che ricomprendono condotte scorrette idonee ad incidere sulla credibilità professionale del partecipante alla gara, consente alla stazione appaltante - nella ratio del legislatore eurounitario e nazionale - di considerare un'ampia possibilità di condotte non tipizzate (attesa la fisiologica imprevedibilità e varietà delle realtà) che possono giustificare la rottura del rapporto fiduciario (imprescindibile in un contratto pubblico), fatta salva la necessaria istruttoria, presidiata dal contraddittorio con il concorrente, nonché dalla motivazione del provvedimento di espulsione.

2. La discrezionalità che connota il giudizio circa la sussistenza di un grave illecito professionale implica che non è necessario che la condotta penalmente rilevante sia stata già oggetto di sentenza di condanna o di rinvio a giudizio, potendo la stazione appaltante desumerlo dai gravi indizi che emergono dal provvedimento di adozione della misura cautelare, non trattandosi di ipotesi di esclusione obbligatoria.

3. E' pacifico in giurisprudenza che misure di *self-cleaning* possono valere solo per le gare bandite successivamente alla loro adozione, diversamente determinandosi la violazione della *par condicio* tra i concorrenti.

*

Sentenza n. 892 – 16 giugno 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

Nelle gare pubbliche la certificazione di qualità può essere conseguita anche tramite l'avvalimento da altro soggetto

Nelle gare pubbliche la certificazione di qualità non coincide con un requisito di idoneità professionale *ex art. 83, comma 1 lett. a) del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50* ma attiene piuttosto alla capacità tecnica e professionale dell'impresa di cui alla successiva lett. c) della stessa norma, conseguendo la stessa alla valutazione dell'organismo certificatore che attesta l'esistenza di determinati livelli qualitativi dell'organizzazione imprenditoriale e dell'attività. Gli operatori economici possono dunque conseguire il possesso della certificazione di qualità anche tramite l'avvalimento da altro soggetto; né tale possibilità può essere limitata o vietata dalle stazioni appaltanti, in quanto l'art. 89 d.lgs. 50/2016 riguarda un istituto generale applicazione avente portata imperativa.

*

Sentenza n. 1014 – 12 luglio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

In una gara d'appalto l'indicazione del costo manodopera per il personale di supporto non è necessaria

In relazione alla quantificazione del costo della manodopera per l'esecuzione del contratto pubblico, ai sensi dell'art. 95 comma 10 decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, la retribuzione dei dipendenti o consulenti esterni impiegati dall'operatore economico nei diversi appalti assunti e non su una singola commessa, costituisce un "*costo indiretto della commessa*", perché relativo al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o a servizi esterni, distinto dai "*costi diretti*" che comprendono i dipendenti impiegati per l'esecuzione della specifica commessa, ragione per la quale è giustificabile che per tali peculiari figure non sia menzionato il costo della manodopera a corredo dell'offerta (nella specie, si trattava del coordinatore del servizio e dell'amministrativo, cioè di figure professionali che operano "*in maniera trasversale a vari contratti*", per i quali non era prevista dalla legge di gara la presenza costante *in loco*).

*

Sentenza n. 1139 – 5 agosto 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Testini

L'ammissione al controllo giudiziario non incide sull'efficacia dell'esclusione automatica già disposta

L'ammissione (o anche la sola richiesta di ammissione) al controllo giudiziario delle attività economiche e dell'azienda di cui all'art. 34 *bis* decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 non ha conseguenze sui provvedimenti di esclusione che siano stati adottati ai sensi dell'art. 80, comma 2 decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, i cui effetti contestualmente si producono e si esauriscono in maniera definitiva nell'ambito della procedura di gara, di modo che non v'è possibilità di un effetto retroattivo della predetta ammissione sull'esclusione già verificatasi a carico dell'impresa: in mancanza di espressa indicazione normativa vale il principio generale dell'efficacia solo per l'avvenire dell'ammissione al controllo giudiziario, con la conseguente possibilità di partecipare in situazione di controllo ad altre procedure di gara.

*

Sentenza n. 1173 – 22 agosto 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

In ordine al contenuto dell’analogia e dell’inerenza del fatturato specifico con l’oggetto dell’appalto

In considerazione della natura del “*fatturato specifico*” quale requisito di partecipazione alla gara finalizzato ad attestare il possesso da parte del concorrente di un requisito sia di natura finanziaria che di natura tecnica nel medesimo ambito all’oggetto della procedura, il fatturato rilevante per i fini considerati è quello realizzato “*nel settore oggetto di gara*”, e non esclusivamente quello maturato nei servizi “*identici o coincidenti*” con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale, fatto salvo un criterio di analogia ed inerenza dei predetti servizi all’oggetto dell’appalto. In caso contrario, la pretesa che il fatturato specifico si identifichi con un’esperienza professionale maturata nell’esecuzione di un servizio di identico contenuto a quello messo a gara, violerebbe il principio del *favor participationis*, rischiando di rivolgersi esclusivamente al precedente gestore del servizio, quale unico soggetto ad avere un fatturato univocamente ed effettivamente orientato alla gestione dello specifico servizio messo a gara.

*

Sentenza n. 1293 – 3 ottobre 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

Con riferimento all’omissione di informazioni incidenti sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico sussiste un obbligo di valutazione in concreto in capo all’Amministrazione aggiudicatrice

Nel solco della Adunanza plenaria 18 agosto 2020 n. 16, deve essere ribadito l’obbligo di valutazione in concreto sussistente in capo alla Stazione appaltante con riferimento all’omissione di informazioni incidenti sull’integrità e affidabilità dell’operatore economico; (nel caso in esame - la magistratura penale aveva adottato un provvedimento cautelare, nei confronti di un soggetto rilevante ex art. 80, comma 3 decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, di cui l’impresa controinteressata non ha informato tempestivamente la medesima p.A.

*

Sentenza n. 1404 – 21 ottobre 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Integra la violazione del divieto di commistione tra elementi dell’offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica l’inserimento dei contratti di leasing dei mezzi da utilizzare per l’esecuzione del servizio tra la documentazione dell’offerta tecnica

2. Il procedimento di aggiudicazione di una gara pubblica si articola in due fasi, consistenti nell'approvazione di una proposta e nella aggiudicazione vera e propria

1. Ancorché, nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, il divieto di commistione tra offerta economica e offerta tecnica non vada inteso in senso formalistico ed assoluto, nel senso che nell'offerta tecnica ben possono essere inclusi singoli elementi economici resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, l'inserimento tra gli elaborati dell'offerta tecnica dei contratti di leasing dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con l'indicazione dei relativi prezzi integra certamente la violazione del divieto suddetto in quanto effettivamente idoneo ad anticipare l'entità dell'offerta economica.

2. Con l'introduzione degli articoli 32 e 33 decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 è venuta meno la precedente distinzione tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva, articolandosi la fase finale della procedura in una "*proposta*" di aggiudicazione e nell'aggiudicazione "*tout court*", che non necessariamente devono consistere in due atti distinti, né l'approvazione della proposta esige una specifica motivazione.

*

Sentenza n. 1460 – 26 ottobre 2022 – Sez. II – Pres. Est. Tricarico

Sull'ammissibilità delle precisazioni rese in sede di sub-procedimento di verifica dell'anomalia

Non costituisce una modifica dell'offerta, come tale inammissibile, la precisazione fatta in sede di giustificativi nella fase del sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta relativa alla indicazione delle mansioni delle unità di personale proposte.

*

Sentenza n. 1605 – 29 novembre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Sul contenuto della proroga contrattuale e di quella tecnica

2. Proroga tecnica e rinnovo del contratto

3. La scelta del rinnovo contrattuale attiene al merito dell'azione amministrativa

1. La proroga di un contratto pubblico può essere contrattuale oppure tecnica; la proroga c.d. "contrattuale" è così definita perché prevista nel bando di gara e nel contratto; si ha invece proroga c.d. "tecnica" quando il contratto viene prolungato dall'Amministrazione, per cause a essa non imputabili, allo scopo di garantire la continuità di un servizio essenziale nelle more della conclusione della procedura di gara per scegliere il nuovo gestore (che va bandita prima dell'originaria scadenza contrattuale); la proroga tecnica ha, quindi, carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale a un altro.

2. L'istituto della proroga tecnica del contratto pubblico si differenzia dal rinnovo dello stesso, in quanto, mentre la proroga ha come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, che rimane per il resto regolato dall'atto originario, il rinnovo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali.

3. La scelta della stazione appaltante di revocare il precedente atto con aveva deciso di procedere al rinnovo del contratto di appalto di servizi pubblici e di affidare i servizi mediante distinte procedure di evidenza pubblica investe profili attinenti al merito dell'azione amministrativa e di conseguenza è insindacabile da parte del giudice, in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza.

*

Sentenza n. 1639 – 2 dicembre 2022 – Sezioni unite– Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Sull'interpretazione del bando di gara

2. L'omissione di dichiarazioni ai fini della ammissione e della selezione ad una gara non è causa automatica di esclusione

1. Le clausole di esclusione poste dalla legge (o dal bando) sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute e restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione.

2. L'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente rilevanti ai fini dell'ammissione ovvero della selezione in una procedura concorsuale non giustifica alcuna forma di automatismo espulsivo ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 , in quanto l'Amministrazione è chiamata a valutare gli episodi di cui il legale rappresentante del soggetto partecipante alla procedura si era reso responsabile e indicarne l'effettiva incidenza sul possesso dei requisiti di partecipazione.

*

Sentenza n. 1822 – 27 dicembre 2022 - Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Non è necessario produrre in sede di gara le schede tecniche dei materiali concernenti l'esecuzione di un restauro

2. Il giudizio squisitamente tecnico della commissione giudicatrice di una gara pubblica non è censurabile in sede giurisdizionale

1. In sede di gara per l'esecuzione di lavori di restauro non è ragionevole subordinare l'ammissibilità delle offerte alla produzione a monte delle schede tecniche dei prodotti da impiegare, dato che notoriamente l'esecuzione di un restauro è un'attività complessa, soggetta ad una variegata serie di variabili, spesso tali da rendere necessarie, durante i lavori, modifiche degli interventi e/o dei prodotti.

2. Nelle gare pubbliche, di norma, è inammissibile una contestazione delle valutazioni operate dalla commissione di gara volta a sollecitare l'esercizio di un sindacato di merito sull'attribuzione del punteggio delle offerte tecniche, salvo che queste non siano manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero fondate su un palese e manifesto travisamento dei fatti.

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza n. 99 – 18 gennaio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

In ordine all'accertamento della doppia conformità urbanistica relativamente agli interventi assentiti mediante procedimenti complessi/accordi di programma

Deve essere riconosciuto il requisito della cd. “*doppia conformità urbanistica*”, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria di un centro turistico alberghiero ancora in fase di esecuzione e assentito mediante procedimenti complessi (ad esempio un accordo di programma), qualora il (nuovo) PUG vigente al momento della richiesta di sanatoria, mediante la normativa tecnica di attuazione, abbia recepito il contenuto dei procedimenti complessi/accordi di programma intervenuti nel tempo, prima della sua redazione, a disciplinare l'uso del territorio comunale in determinate porzioni. Tutto ciò anche in caso di successiva diversa tipizzazione dell'area di interesse ad opera del nuovo PUG.

*

Sentenza n. 163 – 27 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Non sussiste l'obbligo di motivazione del provvedimento negativo dell'istanza di condono di opere edilizie realizzate dopo l'imposizione del vincolo

2. La formazione del silenzio-assenso nel procedimento di condono edilizio

1. In materia di condono edilizio di opere realizzate su aree rese oggetto di vincolo dopo la realizzazione dell'opera il parere negativo dell'Autorità preposta alla sua tutela non comporta la necessità di alcuna valutazione in concreto sulla inammissibilità della permanenza delle suddette opere, dovendosi applicare alla fattispecie l'art. 33 e non anche l'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

2. La formazione del silenzio - assenso sulla domanda di sanatoria edilizia non si perfeziona con il solo decorso dei termini e pagamento dell'oblazione, necessitando invece la sussistenza di ogni altro requisito richiesto delle disposizioni di settore.

*

Sentenza n. 175 – 28 gennaio 2022 – sez. III – Pres. Ciliberti – Est. Cocomile

Le scelte urbanistiche devono rispettare le norme di legge, devono essere logiche, congrue e finalizzate al perseguimento del superiore interesse pubblico

In tema di piano urbanistico generale le scelte urbanistiche costituiscono valutazioni di merito, espressione di ampia discrezionalità della pubblica amministrazione, sottratte al sindacato

giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo. Spetta al giudice verificare, nella fattispecie specifica sottoposta al suo esame, se le scelte del pianificatore siano consentite dalla normativa, non risultino inficiate da errori di fatto o da abnormi illegittimità e soprattutto se siano idonee a realizzare la finalità per la quale sono state assunte. E' stato, così, ritenuto legittimo l'inserimento dell'area, su cui insiste la proprietà del ricorrente, in una zona assimilabile alla A per la sua vicinanza al centro storico, in quanto scelta logica e congrua rispetto all'interesse pubblico, consistente nel risanamento urbanistico di una zona di pregevole interesse storico.

*

Sentenza n. 213 – 7 febbraio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

Sulla illegittimità dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera abusiva in ipotesi di omessa notifica dell'ingiunzione a demolire ad uno dei comproprietari del bene

Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, in ipotesi di comproprietà del bene abusivo, l'ingiunzione a demolire deve essere notificata a tutti i comproprietari, al fine del decorso del termine di novanta giorni per l'ottemperanza, il cui accertamento negativo rappresenta il presupposto per l'acquisizione gratuita. In caso di omessa notifica ad uno dei comproprietari, l'ordine rimane inefficace, con conseguente inefficacia del provvedimento di acquisizione rispetto alle parti pretermesse.

*

Sentenza n. 221 - 8 febbraio 2022 - Sez. III - Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

- 1. I limiti del potere demolitori della p.A. su aree di incerta titolarità demaniale**
- 2. In ordine al valore probatorio dei dati catastali**
- 3. Onere probatorio della titolarità del bene è del privato**
- 4. I presupposti ordine di demolizione di opere su area demaniale**
- 5. L'estensione dell'onere di istruttorio della p.A. sulla titolarità del bene**
- 6. L'incidenza del tempo nell'esercizio dei poteri repressivi dell'abuso edilizio**

1. La disciplina di cui all'art. 35 del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 trova la sua giustificazione nella particolare gravità della condotta sanzionata, che riguarda la costruzione di opere abusive su suoli pubblici. Ma non sussiste il presupposto applicativo della norma fonte del potere demolitorio in caso di ordine di demolizione inoltrato in momento di evidente incertezza circa la demanialità dell'area.

2. Le risultanze catastali hanno un valore indiziario e probatorio nell'accertamento della proprietà di un'area quando non risultino contraddette da specifiche determinazioni negoziali tra le parti a cui ricorrere in assenza di altre prove.

3. In caso di accertamento della demanialità di un bene, spetta al privato asserente di esser proprietario di un suolo l'onere di dare la prova del suo titolo di acquisto, nonché di quello dei precedenti titolari.

4. Sebbene l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 faccia espresso riferimento alle opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, se l'autore dell'opera edilizia non dispone del conferimento in disponibilità del bene da parte dell'ente proprietario, non rileva la distinzione tra opere assentibili con permesso di costruire o SCIA e opere minori giacché anche quelle soggette al regime di edilizia libera costituirebbero comunque un illecito in danno del titolare del suolo.

5. L'Amministrazione Comunale, nel corso dell'istruttoria in ordine al possesso dei titoli legittimanti l'attività edilizia, è tenuta a verificare che esista lo stesso titolo, ma deve escludersi che debba esser tenuta ad effettuare complessi accertamenti di investigazione diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità della proprietà dell'area.

6. In tema di attività sanzionatoria degli abusi edilizi è irrilevante il decorso del tempo e l'eventuale affidamento riposto dal privato sulla condizione; il privato non può confidare sul mantenimento di una situazione contraria alla legge non essendo inoltre richiesta una specifica motivazione nella valutazione sull'interesse pubblico che è *in re ipsa*.

*

Sentenza n. 273 – 19 febbraio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Condizioni di assoggettabilità di un intervento edilizio a permesso di costruire

2. Trasformazione edilizia del suolo e limitazione del transito stradale

1. Al fine di verificare se un intervento edilizio necessiti o meno di permesso di costruire, occorre operare una valutazione complessiva dell'alterazione urbanistica ed edilizia del territorio con esso prodottasi, non già un esame atomistico dei singoli interventi.

2. Il complesso delle opere edilizie realizzate, peraltro pure sistematicamente collegate in funzione della limitazione del transito su strada, integra trasformazione edilizia del suolo, con conseguente necessità del permesso di costruire.

*

Sentenza n. 291 - 23 febbraio 2022 - Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. La decadenza del permesso a costruire non opera di per sé, ma deve tradursi in un provvedimento espresso che ne accerti i presupposti e gli effetti

2. La decadenza del permesso di costruire deve essere motivato

1. L'operatività della decadenza della concessione edilizia (per il decorso del termine di inizio lavori) necessita dell'intermediazione di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge e da adottare previa apposita istruttoria. La decadenza del permesso a costruire non opera di per sé,

ma deve necessariamente tradursi in un provvedimento espresso che, adottato all'esito di un'apposita istruttoria, ne accerti i presupposti e ne renda operanti gli effetti.

2. Il provvedimento di decadenza, sebbene, a contenuto vincolato, ha carattere autoritativo e, come tale, non è sottratto all'obbligo di motivazione di cui all'art 3 legge 7 agosto 1990 n. 241.

*

Sentenza n. 598 – 2 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

Il vincolo alberghiero deve considerarsi destinato a venir meno nel tempo

Con l'introduzione dell'art. 8, comma 5 legge 17 maggio 1983 n. 217 il vincolo alberghiero di un edificio cessa di essere qualificato “*perpetuo*” e può essere rimosso su richiesta del proprietario ove venga comprovata la non convenienza economico-produttiva della struttura ricettiva.

*

Sentenza n. 659 – 13 maggio 2022 – Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Ieva

1. Le case prefabbricate di un camping non necessitano di titolo abilitativo alla loro collocazione

2. In ordine al principio di proporzionalità della sanzione amministrativa

1. È illegittimo e va conseguentemente annullato il provvedimento comunale recante l'ordine di rimozione di 9 “case mobili” – collocate all'interno di un camping – in quanto le stesse sono da ricondurre alla definizione di “manufatti leggeri” connotati dal carattere precarietà o temporaneità, in quanto ascrivibili alla definizione, resa dall'art. 3 comma 1, lett. e.5) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, di interventi “*diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti*”. In linea con tale qualificazione milita anche la disposizione riveniente dall'art. 17 comma 4 della legge regionale 11 febbraio 1999, n 11 e smi che, nel dare applicazione alla normativa statale, dispone che tali “*allestimenti mobili*” non debbano conseguire alcun titolo abilitativo edilizio.

2. Non rispetta il principio di proporzionalità e adeguatezza della sanzione amministrativa un ordine di rimozione di case prefabbricate, che, sebbene prive di titolo abilitativo, restano connotate da un'allocazione precaria e temporanea.

*

Sentenza n. 677 – 16 maggio 2022 – Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Zonno

- 1. L'applicazione della legge regionale sul recupero dei sottotetti al mutamento di destinazione d'uso di preesistenti vani tecnici**
- 2. Presupposti applicativi della sezione alternativa alla demolizione dell'opera parzialmente abusiva**

1. Ai fini dell'applicazione della legge regione Puglia 15 novembre 2007 n. 33, devono essere considerati globalmente – costituendo un nuovo volume – i lavori di mutamento di destinazione d'uso di preesistenti vani tecnici e di realizzazione, in ampliamento agli stessi, di un ulteriore ambiente realizzato mediante chiusura perimetrale di uno stenditoio scoperto, in quanto interventi legati dal vincolo della funzionalità unitaria (con ricavo di un piccolo appartamento). Pertanto, poiché la l. r. n. 33/2007 postula, sul piano materiale, la necessaria preesistenza di un volume integralmente chiuso (coerentemente con la ratio della norma volta a consentire – evitando ulteriore consumo di suolo per le nuove costruzioni – lo sfruttamento a fini abitativi di volumi già esistenti prima non destinati a residenza) deve ritenersi che la chiusura di un locale aperto, nella specie stenditoio, comportando la realizzazione di un nuovo volume, rende, dunque, di per sé inapplicabile la norma regionale, essendo pacificamente esclusa, in tal caso, la qualifica di “*volume già esistente*”.

2. L'art. 34 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 disciplina le ipotesi in cui si è in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire, per cui non è invocabile in ipotesi di assenza di titolo abilitativo, anche laddove trattasi di interventi che accedano ad un'opera preesistente. L'art. 34 cit. presuppone difatti che vengano in rilievo gli stessi lavori posti in essere a seguito del rilascio del titolo ed in sua parziale difformità, e non è, quindi, in radice applicabile alle opere realizzate senza titolo per ampliare un manufatto preesistente.

*

Sentenza n. 803 – 31 maggio 2022 – Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Ricarico

Il contrasto dell'opera edilizia con un vincolo, anche di inedificabilità, apposto successivamente alla sua esecuzione, non ne impedisce la condonabilità

La compatibilità paesaggistica per le opere abusive, sottoposte a condono edilizio di cui alle leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003, non può essere denegata in dipendenza della sopravvenienza del PPTR, approvato nella Regione Puglia con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015, in quanto i vincoli ivi recati sono intervenuti successivamente alla esecuzione delle opere stesse.

*

Sentenza n. 820 – 3 giugno 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

- 1. La legittimazione dell'istanza di SCIA in sanatoria è sia del proprietario dell'immobile che del responsabile dell'abuso anche se non coincidenti**
- 2. In ordine all'onere di indicazione puntuale della ragione di incompatibilità dell'attività edilizia inibita rispetto al regime urbanistico-edilizio dell'area**

1. E' legittimato ad attivare il procedimento di SCIA in sanatoria *ex art. 37*, comma 4 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 il proprietario dell'immobile e, alternativamente, il responsabile dell'abuso (qualora non coincida con il primo), senza che, in quest'ultimo caso, posso risultare di ostacolo la circostanza che si tratta della realizzazione di opere non assentite dalla proprietà dell'immobile che assume rilevanza sul versante civilistico dell'eventuale inadempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. Il provvedimento di inefficacia di SCIA (nel caso di specie in sanatoria) presuppone l'acquisizione dell'autorità procedente della reale consistenza delle opere realizzate dal privato ed impone, ai fini della sua legittimità, l'onere della individuazione puntuale e circostanziata della ragione di incompatibilità dell'attività svolta dal privato rispetto al regime urbanistico dell'area, così come si dovrebbe desumere dallo strumento urbanistico e, nel caso di specie, dal piano comunale dei chioschi.

*

Sentenza n. 877 – 16 giugno 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Sulla natura delle convenzioni urbanistiche, come accordi sostitutivi di provvedimento e sulla necessità del consenso di tutti gli stipulanti per ogni modifica alle stesse

2. Sulla inderogabilità delle distanze legali tra costruzioni e sull'inserimento automatico delle stesse nella normativa locale

3. Sulla monetizzazione delle aree a parcheggio in caso di assenza di alternative per la relativa localizzazione

1. Le convenzioni urbanistiche rientrano tra gli accordi sostitutivi di provvedimenti amministrativi di cui all'art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241 e, pertanto, a tali accordi si applicano, *“ove non diversamente previsto, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili”*. L'eventuale modifica di dette convenzioni non può prescindere, di conseguenza, dall'accordo tra tutte le parti che le hanno stipulate, senza che possa rilevare, a tal fine, che una delle parti abbia o non abbia concreto interesse a tale modificazione.

2. Le disposizioni sulle distanze di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 sono inderogabili e devono considerarsi automaticamente inserite ed applicabili al posto di norme contrastanti inserite nei piani regolatori. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 9 del D. m. 1444/1968, solo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

3. L'Amministrazione, in sede di rilascio di un titolo edilizio, può concedere la monetizzazione delle aree parcheggio pubblico o privato, qualora sia dimostrata, attraverso adeguata istruttoria, l'assenza di valide alternative.

*

Sentenza n. 887 – 16 giugno 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti Est. Cocomile

- 1. Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 (condono edilizio) nella parte in cui non consente il condono per le nuove strutture agricole rispetto alle nuove costruzioni residenziali**
- 2. Ambito di applicazione del condono edilizio *ex art. 32* decreto legge 30 settembre 2003 n. 269: distinzione tra ampliamento e nuova costruzione**
- 3. La tipologia non residenziale dell'immobile abusivo è *ex lege* ostativa alla formazione del silenzio - assenso**

1. E' manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 32 comma 25 decreto legge 30 settembre 2003 convertito in legge 23 novembre 2003 n. 326 in relazione agli articoli 3 e 41 Costituzione, non essendo possibile, in presenza di una normativa eccezionale (qual è l'art. 32 cit.) postularne l'interpretazione analogica. Pertanto, le disposizioni sul condono edilizio si applicano solo in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale, non essendo ammissibile, in presenza di una tale normativa eccezionale – e perciò di stretta interpretazione – invocare un'estensione a nuove costruzioni aventi destinazione non residenziale (nella specie rurale), che non rientrano, dunque, nel campo di applicazione della disposizione di sanatoria.

2. All'esito di una interpretazione letterale, logica e sistematica dell'art. 32 comma 25 decreto legge 30 settembre 2003 convertito in legge 23 novembre 2003 n. 326 emerge come il legislatore, in caso di ampliamento, non ha fatto distinzioni tra tipi di immobili, mentre ha espressamente ristretto l'area della condonabilità per le nuove costruzioni. Pertanto, va recisamente esclusa qualsiasi interpretazione estensiva e a fortiori analogica, applicandosi l'art. 32 cit. unicamente alle nuove costruzioni con destinazione residenziale, in ossequio alla *voluntas legis* della norma eccezionale.

3. Gli artt. 35 comma 18 l. 28 febbraio 1985 e 32, comma 37 decreto legge 30 settembre 2003 convertito in legge 23 novembre 2003 n. 326 – che definiscono in termini generali il silenzio - assenso in tema di condono edilizio – presuppongono la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai quali è subordinata l'ammissibilità del condono; pertanto il silenzio assenso non si forma per effetto di una domanda non corredata dalla integrale dimostrazione di tutti i requisiti di legge.

*

Sentenza n. 974 - 8 luglio 2022 - Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

- 1. La mera localizzazione su area oggetto di asservimento urbanistico di superficie utile ricavabile da particelle limitrofe non comporta lo sviluppo di alcun potere edificatorio dei suoli già asserviti**
- 2. Distinzione tra luci e vedute**
- 3. Sull'impossibilità di integrazione della previsione di cui all'art 905 c.c. con le eventuali più restrittive previsioni in tema di distanze tra costruzioni contenute nei regolamenti locali**

1. Non concorre allo sviluppo di alcun potere edificatorio derivante dall'indice di fabbricabilità, la mera parziale costruzione di un fabbricato su area già oggetto di asservimento urbanistico, posto che, quest'ultimo, determina un effetto esclusivamente giuridico, vale a dire quello di esaurire (o ridurre) le capacità edificatorie del suolo asservito. Va da sé, quindi, che detto effetto giuridico non incide sulla tipizzazione urbanistica del suolo asservito, né limita il godimento delle relative facoltà dominicali nel rispetto del suolo asservito. In altri termini, l'asservimento è un mero gravame giuridico. (Nel caso di specie il P.d.C. impugnato non aveva, dunque, sfruttato le capacità edificatorie di particelle già asservite ma aveva sfruttato le capacità edificatorie di suoli confinanti dopo il loro acquisto ed accorpamento).

2. Affinché si possa parlare di veduta, e non di semplice luce, occorre che sia presente non solo la possibilità della *inspectio*, ma anche quella della *prospectio*. Non ammettendo la legge l'esistenza di un "*tertium genus*" oltre alle luci ed alle vedute, va considerata luce e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti dalla legge, l'apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto. In tal caso, il proprietario del fondo vicino può sempre pretendere la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all'acquisto per usucapione della corrispondente servitù.

3. A differenza di quanto accade per l'interpretazione dell'art. 873 del c.c. oggetto di interpretazione restrittiva alla luce dei regolamenti degli enti locali con cui possono essere imposte distanze più restrittive, in quanto trattasi di norma volta a evitare la formazione di intercapedini dannose e a tutelare gli interessi generali dell'igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, l'articolo 905 c.c. è diretto a salvaguardare interessi esclusivamente privati, per cui non c'è spazio per un'integrazione della previsione di cui all'articolo 905 c.c. con le eventuali e più restrittive previsioni in tema di distanze tra costruzioni, che rimangono quelle previste dalla stessa norma, cui i regolamenti edilizi locali devono conformarsi.

*

Sentenza n. 1028 – 13 luglio 2022 - Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Il diniego di condono emanato in assenza di preavviso di rigetto è illegittimo

2. Il parere della Soprintendenza per il condono su beni vincolati è vincolante

1. Ai sensi dell'art. 21 *octies* legge 7 agosto 1990 n. 241 , nella versione successiva alla riforma di cui all'art. 12, comma 1), lett. i), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il principio del raggiungimento del risultato non è applicabile al provvedimento amministrativo discrezionale reso in violazione dell'art. 10 *bis*; ovvero il mancato o l'incompleto preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso nel tessuto motivazionale del provvedimento, comporta illegittimità dell'atto finale.

2. Il parere dell'organo preposto alla tutela del vincolo, - Soprintendenza- reso ai sensi dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 per le opere edilizie abusive ricadenti su aree sottoposte a vincolo, è obbligatorio e vincolante per le determinazioni del Comune nell'ambito del procedimento di rilascio del condono.

*

Sentenza n. 1076 - 19 luglio 2022 - Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Il diniego di condono nel rapporto con la pianificazione preesistente al momento della proposizione dell'istanza e sopravvenuta

2. Presupposti e limiti alla formazione del silenzio - assenso ex art. 35 legge 28 febbraio 1968 n. 47

1. È illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria il rigetto dell'istanza di condono incentrato (principalmente) sulla dedotta incompatibilità dell'intervento con vincoli introdotti da uno strumento di pianificazione (nella specie il PUTTp – Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio) non in vigore alla data della realizzazione dell'abuso e non più vigente alla data di adozione del provvedimento di diniego gravato, tenuto peraltro conto che a mezzo della successiva approvazione di un nuovo strumento di pianificazione generale (il PUTT prima ed il PPTT regionale - Piano Paesaggistico Territoriale Tematico dopo) deve ulteriormente ritenersi cessata la previsione vincolistica di cui all'art. 51 lett. f) della legge regione Puglia 31 maggio 1980 n. 56 (nella specie, in vigore all'epoca dell'abuso), pure richiamata nel provvedimento impugnato.

2. L'art. 35 commi 1 e 3 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 – nel disciplinare il procedimento di sanatoria – prevede e presuppone la prova del versamento dell'oblazione e della allegazione alla domanda di una serie di documenti ivi specificatamente indicati; pertanto il silenzio assenso si può formare solo in presenza di tutti i presupposti indicati. E' pertanto onere del ricorrente provare in giudizio la formazione del silenzio significativo invocato mediante il deposito di tutta la documentazione completa allegata all'istanza e il decorso del termine normativamente prescritto.

*

Sentenza n. 1086 – 20 luglio 2022 Presidente Ciliberti, Estensore Cocomile

1. Le regole del bando di gara per l'assegnazione dei lotti PIP

2. Edilizia ed Urbanistica- Piani e Programmi edilizi- PIP- Criteri punteggio

1. Lo schema di domanda allegato ad un bando di gara per l'assegnazione dei lotti PIP non costituisce parte integrante della *lex specialis* della gara, quanto piuttosto uno strumento predisposto unilateralmente dall'Amministrazione, a scopo meramente esemplificativo, per facilitare la partecipazione alla procedura.

2. Nell'ambito del procedimento di assegnazione dei lotti PIP, ai fini dell'attribuzione del punteggio alle imprese istanti, non è possibile sostenere un'omogeneità di contenuto tra un programma economico di breve e medio termine con dati inerenti all'occupazione di manodopera, alla sicurezza del lavoro in relazione alle caratteristiche dei prodotti dell'economia locale ed il mero dato aziendale temporaneo del numero di dipendenti dell'impresa nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

*

Sentenza n. 1110 – 27 luglio 2022 - Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Rinaldi

1. Quando l’acquisizione al patrimonio comunale non impedisce il condono edilizio

2. Sulla differenza tra condono edilizio e accertamento di conformità

1. L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive non preclude la sanatoria edilizia allorquando prima della presentazione della domanda di definizione degli illeciti edilizi non vi sia stata destinazione dell’immobile a fini pubblici.

2. Il condono edilizio si sostanzia nel perdono *ex lege* per la realizzazione senza titolo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (c.d. violazione sostanziale), mentre l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 si risolve nell’accertamento postumo della conformità dell'intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (c.d. violazione formale).

*

Sentenza n. 1130 – 3 agosto 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

1. Sulla computabilità o meno nel calcolo degli oneri di urbanizzazione delle superfici destinate a parcheggi

2. Sul regime giuridico degli spazi destinati a parcheggio

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 1 legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell’art. 17, comma 3, lett. c) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, la realizzazione dei parcheggi obbligatori, nella misura richiesta dalla legge, è esonerata dall’onere di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Trattandosi, infatti, di opere pertinenziali, i parcheggi non determinano un aggravamento del carico urbanistico, in guisa che non costituiscono opere rilevanti ai fini degli standard urbanistici e, pertanto, devono essere esonerati dal pagamento dei contributi urbanistici.

2. Gli spazi destinati a parcheggio costituiscono aree gravate da vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 41 *sexies* della legge 17 agosto 1942 n. 1150, sulla base del titolo edificatorio, con la conseguenza che tali spazi vanno conteggiati nella dotazione degli standards ed esclusi dal calcolo degli oneri costruttivi, fermo restando la trascrizione del vincolo nelle forme di legge.

*

Sentenza n. 1143 – 9 agosto 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Di Bello

1. Sulle possibilità edificatorie in zona agricola e sulla esclusione di questa dal novero delle zone destinate dallo strumento urbanistico all’edificazione

2. Sul carattere strettamente vincolato dell’attività mediante la quale la p.A. si conforma al giudicato amministrativo

3. Sulla differenza, in tema di lottizzazione abusiva, tra confisca ex art. 44 del DPR n. 380/2001, quale sanzione penale accessoria, e acquisizione al patrimonio comunale ex art. 30 del medesimo decreto, quale sanzione amministrativa.

1. Ciò che caratterizza la zona “E-agricola” non è tanto la destinazione all’uso agricolo, quanto, in negativo, l’esclusione di destinazione ad utilizzazioni edificatorie, quali, in particolare, i nuovi complessi insediativi, che trovano la loro localizzazione nell’ambito della “zona C”, ovvero i nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati, che trovano la loro collocazione nell’ambito della “zona F”. Pur in presenza di aperture giurisprudenziali, tali da escludere sia una applicazione rigida della cd. “zonizzazione”, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 , sia la stessa denominazione delle zone prescritta dal D.M., ciò che resta ferma è, per un verso, la necessità di disciplinare le destinazioni del territorio comunale per il tramite della pianificazione, per altro, il “discrimine” della identificazione delle zone del territorio comunale in relazione alla loro suscettività ad essere utilizzate o meno per la futura edificazione.

2. L’attività con la quale la p.A. si conforma al giudicato amministrativo non presenta margini di apprezzamento discrezionale, né può essere, una volta chiarita (anche tramite lo speciale giudizio di ottemperanza), oggetto di una eccentrica attività interpretativa, trattandosi di attività doverosa. La stessa non richiede alcuna particolare motivazione, se non la giustificazione circoscritta alla mera indicazione dei provvedimenti giurisdizionali ai quali l’Amministrazione deve conformarsi.

3. I principi costituzionali e sovranazionali di buona fede e di presunzione di non colpevolezza possono essere utilmente spesi al fine di scongiurare l’applicazione della sanzione penale accessoria della confisca urbanistica contemplata dall’art. 44, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. Tale argomento non è, invece, utilmente invocabile con riferimento all’irrogazione della sanzione amministrativa dell’acquisizione coattiva dell’immobile al patrimonio del Comune, contemplata dall’art. 30, commi 1 e 8, d.P.R. n. 380/2001, quale atto a carattere assolutamente vincolato. Laddove la confisca prevista dall’art. 44 del d.P.R. 380/2001 si atteggia quale sanzione accessoria alla condanna per il reato di lottizzazione abusiva, ed è misura di carattere penalpreventivo, l’acquisizione gratuita al patrimonio disponibile del comune e successiva demolizione hanno natura di sanzione amministrativa, che rimane indifferente al proscioglimento del soggetto dal reato penale di lottizzazione abusiva.

*

Sentenza n. 1178 – 2 settembre 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

1. Sul rapporto tra la presentazione dell’istanza di sanatoria ed il pregresso provvedimento sanzionatorio

2. La cd. “Legge sulla casa” non può essere utilizzata quale sanatoria *ex post*

1. La presentazione di una istanza di sanatoria non comporta l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio pregresso, ma la sua mera sospensione; pertanto non si ravvisa un’automatica necessità per l’Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione

e, rigettata la sanatoria, la demolizione, temporaneamente inefficace in pendenza del procedimento di sanatoria, riprende vigore.

2. Le disposizioni derogatorie di cui al cd. Piano casa presuppongono, pur sempre, il preventivo rilascio di un titolo abilitativo che legittimi l'esecuzione delle opere ivi previste e, dunque, non possono essere invocate al fine di "sanare" gli interventi abusivamente realizzati.

ELEZIONI

Sentenza n. 62 – 14 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

La specificità dei motivi ai fini dell'ammissibilità dei ricorsi elettorali

Il principio della cosiddetta specificità dei motivi, seppur temperato, in quanto il ricorrente non ha modo di esaminare direttamente il materiale in contestazione, dovendo, pertanto, rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi, richiede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che venga indicata la natura dei vizi denunciati, il numero delle schede contestate, le sezioni di riferimento, al fine di evitare, per un verso il c.d. ricorso esplorativo, tenente, cioè ad ottenere, mediante la presentazione di censure generiche o infondate, la verifica delle operazioni elettorali all'esito delle quali proporre motivi aggiunti; per altro verso il divieto di rinnovazione sostanziale dello scrutinio elettorale. In ordine ai motivi aggiunti proposti a seguito dell'espletamento dell'istruttoria, soltanto a seguito di un ricorso specificamente motivato i primi devono ritenersi ammissibili nella misura in cui possano ritenersi idonei ad ampliare censure già proposte, e comunque soltanto ove siano proposti non oltre il termine decadenziale di impugnativa della proclamazione degli eletti.

*

Sentenza n. 105 – 19 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

- 1. Sulla compatibilità della tutela giurisdizionale speciale di cui all'art. 129 c.p.a. con la normativa della riforma delle elezioni provinciali**
- 2. Non è irregolare l'autenticazione della sottoscrizione dell'atto di accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale ove il modulo sia stato già compilato**

1. La tipologia di secondo livello delle elezioni provinciali, di cui alla riforma introdotta con la legge 7 aprile 2014 n. 56, non consente un'interpretazione abrogante della speciale tutela giurisdizionale recata dall'art. 129 c.p.a. per la ineludibile applicazione del dettato normativo anche alle elezioni provinciali, nonostante che la citata riforma abbia privato di utilità e funzione, nel rinnovo degli organi della Provincia il carattere sommario del rito speciale previsto dal menzionato art. 129 c.p.a..

2. Poiché ai sensi degli articoli 2 e 21 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ai fini della regolarità della autenticazione della sottoscrizione di una dichiarazione (nella specie l'accettazione della candidatura alla carica di consigliere provinciale), è sufficiente che l'autenticazione in parola sia redatta di seguito alla sottoscrizione e sia attestato dal pubblico ufficiale che questa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità del dichiarante, nessun rilievo invalidante assume la circostanza che la dichiarazione, al momento della sottoscrizione per l'autenticazione fosse già stata compilata.

*

Sentenza n. 106 – 19 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

1. Sull’ambito territoriale del potere di autenticazione in materia elettorale

2. Effetti del potere di autenticazione, in materia elettorale, esercitato fuori dall’ambito territoriale

1. In materia elettorale il potere di autenticazione delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e delle sottoscrizioni dei presentatori della lista da parte dei pubblici ufficiali menzionati dall’art. 14 legge 21 marzo 1990 n. 53 è circoscritto all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

2. L’autenticazione delle sottoscrizioni di cui all’art. 14 legge 21 marzo 1990 n. 53 effettuata al di fuori del territorio di competenza è inefficace e costituisce vizio che invalida la presentazione della lista, non regolarizzabile, né suscettibile di soccorso istruttorio.

*

Sentenza n. 109 – 19 gennaio 2022 – Sez. III - Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Inammissibilità della autentica con data anteriore a quella della dichiarazione di accettazione della candidatura

Non possono ritenersi regolarmente autenticate le dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere provinciale, qualora la data di autenticazione sia anteriore a quella di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione. Se è ammissibile una autenticazione che segua immediatamente (i.e. da un punto di vista cronologico) la sottoscrizione, al contrario non è ammissibile la autenticazione temporalmente anteriore alla sottoscrizione.

*

ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI

Sentenza n. 860 – 13 giugno 2022 – Sez. II – Pres. ff. Tricarico, Est. Allegretta

Il giudice amministrativo può ordinare alla pubblica amministrazione di riesaminare il progetto di installazione di un impianto fotovoltaico

In materia di realizzazione di impianti fotovoltaici le valutazioni tecniche degli organi preposti ad esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni, pur svincolate dal sindacato del G.a., possono essere valutate e verificate dal giudice nella loro coerenza rispetto all'effettivo contenuto del progetto sottoposto a detta valutazione (nella fattispecie, il riesame disposto dal giudice adito è stato determinato dalla circostanza che la proposta di giudizio negativo di compatibilità ambientale confermata nella conferenza di servizi e recepita dalla Giunta regionale ha pretermesso una valutazione specifica sulle caratteristiche quantitative e qualitative del progetto per come rimodulato dalla società proponente a seguito dei rilievi sollevati dagli organi competenti).

*

Sentenza n. 976 – 8 luglio 2022 - Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

In materia di impianti fotovoltaici la legislazione regionale e fonte di rango superiore non superabile dalle prescrizioni regolamentari comunali

Il diniego di autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici integrati in zona A (nella specie la tipologia F1a e F1b) è illegittimo nella misura in cui, fondando esso sulla regolamentazione regionale di settore di cui ai RR.rr. n. 10/2010 e 29/2012 non tiene conto dell'intervenuta abrogazione delle predette disposizioni ad opera della legge regione Puglia 1 dicembre 2017, n. 51 con cui all'art. 6 si stabilisce che *“1. Sugli edifici rientranti nella zona territoriale di tipo "A" degli strumenti urbanistici vigenti è consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici definiti dal codice di impianto F.1 a e F.1 b, ai sensi e alle condizioni previste dalla vigente regolamentazione regionale. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con la disposizione di cui al comma 1”*. A seguito di tale disposizione, non solo è consentita la installazione di impianti fotovoltaici in zona territoriale di tipo A, ma sono abrogate espressamente le disposizioni legislative e amministrative incompatibili con il regime permissivo, che concerne impianti fotovoltaici recanti codice di impianto F.1° e F.1b., con conseguente illegittimità del diniego anche ove motivato dall'applicazione disposizioni regolamentari approvate dal consiglio comunale con riferimento alle zone A (nella specie deliberazione di C.c. di adozione di variante alle NTE del PRG con riferimento ai suddetti impianti sull'assunto parere sfavorevole reso dalla soprintendenza). Ciò in quanto l'organo assembleare di governo del Comune non può in alcun

modo regolamentare la materia in modo difforme da quanto statuito a livello regionale, da fonte gerarchicamente superiore, la cui prevalenza deve essere garantita.

*

ENTI LOCALI

Sentenza n. 107 – 19 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

- 1. Sui presupposti per l'emissione dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente**
- 2. Sulla inutilizzabilità dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente in presenza di rimedi alternativi ed ordinari a disposizione della p.A.**

1. Il ricorso all'ordinanza contingibile e urgente, disciplinata dall'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, costituisce *extrema ratio* per “*prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*”. La possibilità di impiegare lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente è circoscritta entro stringenti limiti, individuati dalla giurisprudenza amministrativa, al fine di evitare che tale provvedimento per la sua atipicità contenutistica e per il notevole spazio di manovra concesso alla p.A., possa provocare una compressione di diritti di libertà dell'individuo in contrasto con il principio di legalità sostanziale.

2. Il potere di adottare ordinanze *extra ordinem* ha quale suo ineludibile presupposto la “*inesigibilità di un comportamento alternativo corretto da parte dell'amministrazione*”. Solo quando il sindaco non dispone in alcun modo di strumenti ordinari al fine di fronteggiare una situazione di carattere emergenziale è legittimo fare uso del potere contemplato dall'art. 54 del d. lgs. 267/2000.

*

Sentenza n. 583 – 29 aprile 2022 – Sez I - Pres. Scafuri, Est. Blanda

- 1. Sulla natura di atto di alta amministrazione della revoca della delega assessorile**
- 2. Sull'obbligo di motivazione della revoca adattata dal sindaco nei confronti di un assessore comunale**
- 3. Sul contenuto e sulle finalità della motivazione dell'atto sindacale che revoca un assessore comunale**

1. La revoca totale o anche parziale di una delega assessorile in un ente locale riveste natura di atto di alta amministrazione e non di atto politico, con la conseguenza che la stessa può essere sottoposta al sindacato del giudice amministrativo.

2. Il Sindaco ha un'ampia discrezionalità sia nel nominare gli assessori sia nel revocarli, in quanto entrambi provvedimenti si basano su un vincolo di fiducia (cd. *intuitu personae*), con l'unica differenza che la nomina degli assessori non richiede alcuna motivazione, mentre la loro revoca deve essere motivata. Il Sindaco, infatti, deve indicare le ragioni, per le quali è venuta meno la fiducia nei confronti dell'assessore, precedentemente nominato.

3. Il provvedimento di revoca di un assessore comunale può essere motivato con valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, anche perché tali motivazioni sono permeate dalla stessa logica fiduciaria che caratterizza la nomina degli assessori, e, oltre ad essere riferite agli assessori revocati, sono dirette soprattutto al Consiglio

comunale, il quale eventualmente potrebbe anche disattenderle e votare una mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, che comporterebbe lo scioglimento del Consiglio comunale.

*

Sentenza n.794 – 3 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Dello Preite

Ordinanza contingibile ed urgente: rapporto con l'immediatezza temporale della situazione di fatto avente natura eccezionale ed imprevedibile

L'ordinanza contingibile ed urgente dev'essere supportata da congrua ed esaustiva motivazione con la quale si evidenzia la situazione di natura eccezionale ed imprevedibile, tale da imporre l'adozione d'urgenza dell'ordine, sicché non può riguardare situazioni di fatto esistenti e già note da tempo all'autorità sindacale.

*

Sentenza n. 628 – 9 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

1. I limiti della potestà regolamentare dei Comuni in tema di disciplina sull'accesso alle prestazioni sociali agevolate

2. Accesso alle prestazioni agevolate: i Comuni non possono sostituire il criterio dell'ISEE

3. Natura e finalità dell'indennità di accompagnamento: è un sussidio e non una componente del reddito

1. Gli enti locali nell'adozione del regolamento comunale che disciplina l'accesso alle prestazioni sociali agevolate possono ampliare o modulare la normativa nazionale e regionale in tema di livelli essenziali delle prestazioni (cd LEP), ma non possono restringerla o derogarvi *in peius*.

2. In materia di accesso alle prestazioni agevolate i Comuni non possono introdurre criteri sostitutivi dell'ISEE che costituisce lo strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire sia le condizioni sia la proporzione di accesso alle prestazioni in questione.

3. La c.d. indennità di accompagnamento consiste in un sussidio, ossia in una prestazione economica assistenziale, erogata a domanda, a favore dei soggetti invalidi al 100% per i quali è stata accertata l'incapacità di deambulare senza l'ausilio di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Essa non costituisce reddito, nè concorre alla determinazione del requisito reddituale previsto per l'attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali erogate dallo Stato. Viene dunque erogata a c.d. "*solo titolo della minorazione*", in funzione assistenziale, indipendentemente dal requisito reddituale personale o familiare dell'avente diritto.

*

Sentenza n. 814 – 1 giugno 2022 – Sez. III - Pres. Tricarico, Est. Allegretta

- 1. La conformità urbanistica deve essere del progetto preliminare, non già di quello definitivo**
- 2. Sulla natura del Piano territoriale di coordinamento provinciale, quale strumento urbanistico sovraordinato, e sull'obbligo delle amministrazioni comunali di adeguarsi allo stesso**
- 3. Sulla estensione e sul contenuto del dovere di leale collaborazione tra enti pubblici**
- 4. Sul dovere dell'amministrazione comunale di adottare atti coerenti con l'obiettivo di mettere in sicurezza la circolazione stradale**

1. Nell'ambito della progettazione di un'opera pubblica l'approvazione del progetto preliminare non presuppone l'attualità della conformità urbanistica che deve, al contrario, sussistere al momento dell'approvazione del progetto definitivo. Ciò a maggior ragione nell'ipotesi in cui sia stata indetta procedura di appalto integrato per la realizzazione dell'opera, sulla base appunto di un progetto preliminare e con acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

2. L'inserimento di un'opera all'interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, quale strumento sovraordinato, determina un onere di leale adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno conseguentemente prevedere scelte pianificatorie che integrino gli obiettivi, gli indirizzi e le direttive del PTCP, non potendo contenere misure interferenti con le previsioni della pianificazione provinciale. Ove infatti si ritenesse diversamente, l'intero senso della pianificazione provinciale e della articolata attività procedimentale presupposta finirebbe per non avere nessun effetto pratico finale e, in definitiva, non avrebbe senso alcuno.

3. Vien meno al fondamentale principio di leale collaborazione tra enti pubblici, l'amministrazione comunale che, dopo aver espresso il proprio assenso alla realizzazione di un'opera pubblica (nel caso di specie, arteria stradale) in sede di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed in sede di VAS, deneghi l'approvazione, a fini coerenza urbanistica, del progetto che dovrebbe dare concreta attuazione a quell'opera.

4. È illegittimo il provvedimento comunale che abbia l'effetto di aggravare le precarie condizioni di sicurezza stradale, protraendo la permanenza di situazioni di pericolo, in assenza di rilevanti legittimi impedimenti (paesaggistico e/o ambientali) alla realizzazione di un nuovo tracciato stradale in luogo dell'allargamento di quello preesistente.

*

Sentenza n. 1019 – 12 luglio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

- 1. I presupposti di ammissione dell'impugnazione del regolamento comunale in via autonoma**
- 2.- I mancati utili non concorrono nella formulazione dell'importo della TARI**
- 3.- La delibera di determinazione degli importi TARI deve essere motivata**

1. È ammissibile il ricorso rivolto unicamente avverso un regolamento contenente norme secondarie generali e astratte afferenti alla determinazione delle tariffe TARI ove siano stati

impugnati gli atti applicativi dello stesso regolamento dinanzi al Giudice munito di giurisdizione.

2. Ai fini della determinazione del costo generale del servizio di smaltimento dei rifiuti non concorrono i mancati introiti, siccome non contemplati dalla normativa di riferimento di rango primario (art. 1, comma 654, della legge 17 dicembre 2013, n.147).

3. L'Ente locale, nella delibera con la quale determina gli importi dovuti per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, deve esplicitare con chiarezza tutte le risultanze istruttorie, fornendo motivazione dettagliata delle ragioni delle proprie decisioni.

*

Sentenza n. 1135 – 4 agosto 2022 – Sez. II – Pres. ff. Tricarico, Est. Allegretta

1. Presupposti del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito al Sindaco

3. Differenze fra occupazione di suolo pubblico “abusiva” e “difforme”

1. In assenza dei presupposti indefettibili che fondano l'attribuzione al sindaco dei poteri di cui agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 on è legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa quest'ultima come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

2. Non sussistono i presupposti per l'emanazione di un'ordinanza contenibile e urgente rispetto ad occupazione di suolo pubblico a suo tempo autorizzata, ma attuata in misura difforme da come sia stata autorizzata, non potendosi ritenere integrata, in tal caso la fattispecie di cui all'art. 3 comma 16 e seguenti della legge 15 luglio 2009, n. 94 cui è correlato l'esercizio del potere *extra ordinem* del Sindaco.

*

Sentenza n. 1350 – 10 ottobre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

In ordine alle differenti nozioni di “delega interorganica” e “delega amministrativa intersoggettiva”

L'istituto della “delega interorganica” ricorre quando all'interno della stessa struttura si verifica uno spostamento di competenze da un organo a un altro. La “delega amministrativa intersoggettiva”, ricorre, invece, quando ha luogo un trasferimento di competenze fra soggetti diversi. In quest'ultimo caso, per effetto della delega, il delegato viene a trovarsi rispetto all'esercizio del potere nella medesima posizione del delegante, sicché esercita il potere in nome proprio e gli atti compiuti nell'espletamento dell'attività delegata sono al medesimo direttamente ed esclusivamente imputabili.

*

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Sentenza n. 125 - 22 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Est Dibello

1. Gli effetti conformativi della sentenza in materia di occupazione di area privata

2. Il principio di esecuzione della sentenza del giudice amministrativo

1. Qualora il giudice amministrativo abbia ordinato, con precedente sentenza, di procedere, alternativamente, all'acquisizione coattiva sanante ovvero alla restituzione dell'area di proprietà del ricorrente, consegue che la irreversibile trasformazione del fondo unitamente all'interesse pubblico al mantenimento della strada realizzata conducono verso la naturale adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 42 *bis* d.p.r. 16 agosto 2001, n. 327.

2. L'ottemperanza di una sentenza non può subire arresti procedurali di alcun genere, dovendosi dare applicazione all'art. 112 c.p.a., secondo cui *“i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti”*.

*

Sentenza n. 663 – 14 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. La natura autoritativa del decreto di esproprio non è esclusa da un vizio del procedimento espropriativo

2. Sulla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato dall'amministrazione

1. Un vizio del procedimento espropriativo non esclude la natura autoritativa del decreto d'esproprio, quale atto con cui si esercita il potere previsto dalla normativa di settore.

2. In ipotesi di domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del fondo illegittimamente occupato dall'amministrazione, la prescrizione decorre per ogni singola annualità, con la conseguenza che deve ritenersi estinto per prescrizione il diritto al risarcimento del danno da mancato godimento del bene per gli anni precedenti al quinquennio antecedente la messa in mora.

*

Sentenza n. 706 – 17 maggio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

Il potere sanante della p.A. in ipotesi di annullamento giurisdizionale di atti della procedura espropriativa

In materia di espropriazione per pubblica utilità, il potere sanante rimesso alla discrezionalità dell'Amministrazione pubblica non è mai precluso, neanche in ipotesi di annullamento giurisdizionale di atti della procedura espropriativa.

*

In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione del risarcimento del danno da occupazione del suolo privato

L'illegittima occupazione o trasformazione del bene del privato da parte dell'Amministrazione costituisce un illecito di natura permanente, che cessa esclusivamente con la restituzione del bene al privato o con l'acquisizione dello stesso da parte della p.A.

Il termine prescrizionale per il risarcimento dei danni riprende a decorrere *de die in diem* per tutto il periodo dell'illegittima occupazione come conseguenza del fatto che il danno derivante dalla stessa è di natura permanente.

La natura permanente dell'illecita occupazione non determina imprescrittibilità dei singoli ratei del danno che potranno essere richiesti sino al limite dell'avvenuta prescrizione.

La natura permanente dell'illecita occupazione del bene non comporta che la pretesa possa essere azionata *sine die* per la sua totalità, escludendo in toto l'applicabilità dell'istituto della prescrizione; la parte può pretendere il pagamento dei ratei del danno fino al limite dell'avvenuta prescrizione dei singoli dovuti.

*

FORZE ARMATE

Sentenza n. 129 – 24 gennaio 2022 – Sez. II – Pres. Allegretta, Est. Testini

Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento militare

Il fine della previsione di legge di cui all'art. 42 *bis* decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 è quello di perseguire i principi di livello costituzionale e sovranazionale, riferiti all'unità della famiglia, alla protezione dei minori ed alla potestà educativa di entrambi i genitori. Alla luce di tali preminenti esigenze, è illegittimo il diniego di assegnazione temporanea a sede diversa fondato sul presupposto della insussistenza, nel luogo di destinazione richiesta, della mansione propria dell'interessato (fuciliere), considerato che ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 il diniego – limitato a casi o esigenze eccezionali - può essere motivato soltanto dalla carenza o indisponibilità di un posto vacante di corrispondente posizione retributiva, dovendo altrimenti l'Amministrazione dimostrare l'impiego essenziale ed infungibile del militare istante nella sede di appartenenza.

*

Sentenza n. 174 – 28 gennaio 2022 - Sez. II – Pres. Est. Tricarico

I presupposti per la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo

L'articolo 1369 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66) regola la cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo, attribuendo rilievo preponderante – in presenza dell'ulteriore presupposto dell'assenza nei due anni successivi all'irrogazione di ulteriori sanzioni disciplinari - al “*parere espresso dai superiori gerarchici*” e a “*tutti e precedenti di servizio del richiedente*”, per cui è illegittimo il rigetto dell'istanza *ex* art. 1369 COM laddove l'Amministrazione non tenga conto né dei favorevoli pareri dei superiori gerarchici né della positiva attività lavorativa dell'istante.

*

Sentenza n. 495 - 15 aprile 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Palma

Proporzionalità ed autonomia della sanzione disciplinare rispetto agli esiti del procedimento penale

1. La destituzione dal servizio di un appartenente alla Polizia di Stato, per il quale sia stata accertata la natura e la gravità dei fatti addebitati, non è sproporzionata anche ove il procedimento penale si sia concluso con una sentenza di non luogo a provvedere per remissione della querela. La sentenza di non luogo a procedere, infatti, siccome non assolutoria, non elimina sul piano storico e fattuale la rilevanza dei fatti considerati in sede disciplinare il cui procedimento, dunque, può proseguire al di là del giudizio penale.

*

Sentenza n. 647 – 12 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

- 1. I rapporti tra il parere del comitato di verifica per le cause di servizio ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell'infermità dai fatti di servizio**
- 2. Il nesso causale tra i fatti di servizio e l'infermità**
- 3. Il sindacato del Ggiudice amministrativo in materia di dipendenza di infermità da fatti di servizio**

1. Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio ha natura vincolante e insurrogabile, con l'effetto che il relativo provvedimento dell'amministrazione deve risultare conforme anche con motivazione per relazione al parere stesso. Solo ove ritenga di discostarsi da tale parere (e non di certo per ragioni di carattere tecnico) deve esplicitare le motivazioni di tale valutazione, richiedendo, ove ritenuto necessario, un ulteriore parere

2. L'esistenza del nesso causale tra i fatti di servizio e l'infermità del dipendente deve essere provata con un grado di certezza di tipo probabilistico-statistico, non già assoluta. Ne consegue che, in presenza di elementi statistici rilevanti, la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata, salvo che l'Amministrazione riesca a dimostrare la sussistenza di altri fattori (esogeni) dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgenza della malattia.

3. In materia di riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, ed in particolare dal comitato di verifica per le cause di servizio, fatta eccezione per le ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione.

*

Sentenza n. 874 – 14 giugno 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

- 1. La legittimazione passiva del comitato di verifica per le cause di servizio nei giudizi avverso il diniego**
- 2. I compiti e le rispettive funzioni del comitato di verifica per le cause di servizio e le commissioni mediche ospedaliere**
- 3. La prova della sussistenza delle cause di servizio grava sul lavoratore**

1. Il comitato di verifica per le cause di servizio è legittimato passivamente nelle controversie aventi ad oggetto il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità e delle lesioni subite da un pubblico dipendente.

Si tratta, infatti, dell'organo deputato a valutare la riconducibilità a causa di servizio delle infermità lamentate con un parere che condiziona in modo decisivo le determinazioni conclusive del procedimento.

2. Con riferimento alla ripartizione delle competenze, spetta soltanto al comitato di verifica per le cause di servizio accertare la riconoscibilità all'attività lavorativa delle cause produttive dell'infermità o della lesione, mentre è rimesso alle commissioni mediche ospedaliere il diverso e preliminare accertamento clinico e la conseguente diagnosi della forma morbosa.

Non sussiste, dunque, il vizio di contrasto tra determinazioni amministrative ove il parere del comitato sia diverso dalle valutazioni delle commissioni.

3. La prova della dipendenza della malattia da specifici fatti di servizio grava sul lavoratore, sussistendo in materia presunzioni di derivazione dell'attività lavorativa esclusivamente per le malattie professionali tabellate.

*

Sentenza n. 1657 – 3 dicembre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. L'ambito di applicazione dell'istituto del trasferimento temporaneo ai diversi corpi dell'ordinamento militare

2. Il diniego del trasferimento temporaneo deve essere puntualmente motivato

3. La disciplina derogatoria dell'istituto del trasferimento temporaneo onera comunque l'amministrazione di adeguata istruttoria

1. La disposizione di cui all'art. 42 *bis* del decreto legislativo 27 aprile 2001 n. 151 è rivolta a dare protezione a valori di rango costituzionale ed è pacificamente applicabile anche al personale delle forze di polizia, atteso che quando una norma (come appunto l'art. 42-bis) fa riferimento specifico, ai fini della delimitazione del suo ambito di applicazione, all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, essa si deve intendere applicabile al personale dipendente delle Pubbliche Amministrazioni, così come ivi individuate, nella massima ampiezza dell'estensione di tale categoria, anche alla luce, oggi, dell'espresso riferimento normativo costituito dall'art. 40, comma 1, lett. q), decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 che ha aggiunto il comma 31 *bis* all'art. 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 che ha espressamente affermato l'applicazione dell'istituto anche alle forze di polizia.

2. Ogni eventuale limitazione o restrizione nell'applicazione del beneficio di cui all'art. 42 *bis* del decreto legislativo 27 aprile 2001 n. 151 a favore del dipendente deve essere sorretta da una motivazione stringente, in grado di fare emergere con chiarezza le ragioni effettive che inducono a ritenere prevalenti le ragioni di servizio sul bisogno assistenziale addotto alla base della richiesta di assegnazione temporanea.

3. Anche la disciplina derogatoria introdotta dal comma 31-bis dell'art. 45 decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95 – volta a salvaguardare le ragioni di servizio nell'impiego del personale delle forze di polizia – non esime da una preventiva valutazione delle anzidette esigenze di tutela di valori aventi rilievo costituzionale, che deve trovare un necessario bilanciamento, anche in sede motivazionale, con le esigenze di servizio dell'Amministrazione delle medesime forze di polizia.

*

GIURISDIZIONE

Sentenza n. 132 – 24 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Sulla giurisdizione del giudice amministrativo relativamente all'ordinanza ingiunzione per oneri di urbanizzazione e costi di costruzione

La giurisdizione sull'ordinanza ingiunzione relativa agli oneri di urbanizzazione ed al contributo sul costo di costruzione appartiene al giudice amministrativo, anche quando tale atto sia emesso ai sensi dall'art. 2 regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

*

Sentenza n. 221 - 8 febbraio 2022- Sez. III - Pres. Ciliberti, Este. Cocomile

È affidata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione incidentale della demanialità del bene

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo – per cognizione incidentale- *ex art. 8 c.p.a.* in ordine alla verifica del regime proprietario di un'area su cui insiste un abuso edilizio e quindi della demanialità della stessa, laddove detta verifica sia strumentale all'accertamento della legittimità dei provvedimenti gravati.

*

Sentenza n. 427 – 8 febbraio 2022 – Sez.II – Pres. (f.f.) Tricarico, Est. Allegretta

I confini della giurisdizione del G.a. nell'ambito dei rapporti tra Università e ASL

In applicazione dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2 c.p.a. deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie tra un'università e un'unità sanitaria locale allorchè si verta in materia di esecuzione di convenzione tra pubbliche amministrazioni per la gestione di servizi pubblici.

Allorquando, invece, non è in questione l'accordo tra amministrazioni bensì la regolazione di rapporti civilistici di rimborso per debito/credito fra amministrazioni, deve negarsi la giurisdizione del giudice amministrativo e statuire quella del giudice ordinario.

*

Sentenza n. 287 – 23 febbraio 2022 - Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

La giurisdizione in materia di elargizioni pubbliche in favore delle vittime dell'estorsione e dell'usura

Rientra nella cognizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la contestazione del provvedimento recante la revoca dei benefici economici derivanti dall'accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura (nella specie pretesa patrimoniale volta al conseguimento di un mutuo *ex art. 14 legge 7 marzo 1996 n. 108 e legge 23 febbraio 1999 n. 44*), posto che queste ultime sono riconosciute titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione del contributo previsto dalla legge, essendo l'attività della p. A al riguardo – dunque limitata all'accertamento dei presupposti per la concessione – priva di ogni discrezionalità.

*

Sentenza n. 307 - 26 febbraio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Rel. Blanda

Il reclutamento del personale nelle società in house è deferito al la cognizione del giudice ordinario

È principio consolidato e acclarato anche dalla Corte di cassazione (Suprema di Cassazione a Sezioni Unite n. 7759 del 27 marzo 2017) che le società in house non perdano la natura di società di diritto privato sul piano formale, sicché quando provvedono al reclutamento di personale, esercitano la loro generale capacità privatistica, con devoluzione al giudice ordinario delle relative controversie; ciò nonostante costituiscano, sul piano sostanziale, mere articolazioni della Pubblica amministrazione con finalità di gestire un servizio d'interesse generale (con conseguente soggezione alla giurisdizione contabile per ipotesi di responsabilità amministrativa).

*

Sentenza n. 442 – 29 marzo 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

1. Il riparto di giurisdizione in materia di appalti

2. La fase del collaudo di opere pubbliche non rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo

1. In materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, la cognizione sui comportamenti ed atti assunti prima dell'aggiudicazione e nella successiva fase compresa tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto spetta alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, mentre la successiva fase contrattuale afferente all'esecuzione del rapporto è devoluta alla cognizione del Giudice Ordinario.

2. La controversia inerente al collaudo di opere pubbliche esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che detta attività rientra pienamente nell'ambito di un rapporto contrattuale che, a partire dall'aggiudicazione, è interamente disciplinato dal diritto privato ed in relazione al quale si controverte solo in materia di diritti soggettivi.

*

Sentenza n. 601 – 2 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

1. La giurisdizione ordinaria per il risarcimento del danno a valere sul fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura

2. In ordine alla salvaguardia degli effetti dell'azione proposta dinanzi al giudice privo di giurisdizione

1. È acclarata e non contestata la giurisdizione del Giudice ordinario in tema di riconoscimento e accertamento del diritto soggettivo al risarcimento del danno patito dalla vittima di eventi estorsivi, ai sensi degli articoli 1, 3 e 10 della legge 23 febbraio 1999 n. 44, atteso che l'attività dell'Amministrazione procedente è priva di ogni connotato di discrezionalità, consistendo essa nella verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione, nonché dell'entità del danno stesso.

2. La domanda risarcitoria va riproposta al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo passata in giudicato, al fine di conservare gli effetti sostanziali e processuali dell'originaria domanda proposta.

*

Sentenza n. 612 – 5 maggio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

1. Sono attratte nella giurisdizione amministrativa tutte le controversie inerenti la violazione o elusione del giudicato formatosi sulla sentenza del G.a., a prescindere dalla pretesa azionata

2. Sono attratte nella Giurisdizione Amministrativa le controversie inerenti la corretta interpretazione e applicazione di una convenzione stipulata per l'assegnazione di suoli in zona P.I.P.

1. La domanda volta alla dichiarazione di nullità dei provvedimenti amministrativi per violazione e/o elusione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice amministrativo rientra nella giurisdizione amministrativa, ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. a) n. 5), c.p.a., a prescindere dalla giurisdizione competente a pronunciarsi sulla pretesa azionata.

2. La controversia relativa alla corretta interpretazione e applicazione di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione e il privato per la concessione di suoli in zona P.I.P. (Piano d'insediamenti produttivi), rientra nella Giurisdizione amministrativa di cui all'art. 133, comma 1 lett. b), c.p.a., riguardando rapporti di concessione di beni pubblici, nonché ai sensi dell'art. 133, comma 1 lett. a) n. 2), c.p.a., riguardando un accordo sostitutivo di provvedimento amministrativo (al cui modello la Convenzione si può ricondurre).

*

Sentenza n. 645 – 12 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

1. La giurisdizione in materia di provvedimenti di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria a seguito di inadempimento all'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19

2. La natura del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria a causa dell'inadempimento all'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19

1. Rientra nella cognizione del Giudice amministrativo (e non della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie) la controversia avente ad oggetto la contestazione del provvedimento adottato dall'Ordine delle Professioni infermieristiche, che dispone la sospensione dell'infermiere dall'esercizio della professione sanitaria a fronte del riscontrato inadempimento all'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, non trattandosi di un atto applicativo di una sanzione disciplinare bensì di un provvedimento che constata il mancato adempimento di un obbligo fissato *ex lege*.

2. La normativa di cui all'art. 4, comma 1, decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, disciplina una fattispecie *ex lege* di inidoneità del “*lavoratore della sanità*”, incidendo a monte e senza l'intermediazione dell'esercizio di potere da parte di alcuna pubblica amministrazione, sullo “*statuto lavorativo*” del sanitario e conformando alla tutela dell'interesse pubblico il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa.

*

Sentenza n. 683 – 16 maggio 2022 , Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Blanda –

La qualifica soggettiva della società *in house* determina al devoluzione della giurisdizione per il reclutamento del personale al giudice ordinario

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la decisione in ordine allo scrutinio degli atti della procedura concorsuale indetta da una società a partecipazione pubblica, trattandosi di controversie avverso atti e provvedimenti di una società di capitali di diritto comune che è assoggettata alle norme di diritto comune sia per quanto riguarda i rapporti esterni di impresa che per quanto concerne i rapporti organizzativi interni. Ed infatti non muta la natura di soggetto privato la circostanza che un ente pubblico ne possieda in tutto o in parte le azioni (come da giurisprudenza risalente e ribadita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in diverse pronunce) in quanto, a prescindere dall'attività svolta, la società è parificata ad un imprenditore commerciale e, in quanto tale, soggiace alle norme dello Statuto ed ai suoi regolamenti interni, ivi inclusi quelli inerenti alle procedure concorsuali.

*

Sentenza n. 687 – 16 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

La previsione convenzionale di un arbitrato rituale sui diritti soggettivi comporta il difetto di giurisdizione del G.a.

Ai sensi dell'art. 12 del c.p.a., se nella convenzione stipulata dalle parti in lite sia inserita una clausola compromissoria che devolva ogni controversia sui diritti (disponibili) ad un arbitrato civile rituale, pur in presenza della giurisdizione esclusiva del G.a. (nella specie si trattava di un accordo sostitutivo di provvedimento *ex art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241*), sussiste il difetto di giurisdizione del G.a. con riferimento alla sfera dei diritti soggettivi.

*

Sentenza n. 895 – 16 giugno 2022 – Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Rotondano

La selezione per la formazione delle commissioni per gli accertamenti sanitari è devoluta al giudice ordinario

Sono devolute alla cognizione del Giudice ordinario le controversie inerenti l'individuazione dei componenti delle commissioni mediche incaricate di effettuare accertamenti sanitari, trattandosi di uno dei possibili incarichi rientranti nei compiti che essi possono essere chiamati a svolgere nella qualità di dipendenti dell'azienda sanitaria.

La selezione per l'individuazione dei componenti delle commissioni mediche *ex art. 1, comma 2, della legge 15 ottobre 1990 n. 295* non si configura come una procedura concorsuale selettiva per l'accesso al pubblico impiego, ma quale mera selezione interna per l'attribuzione del relativo incarico, nell'ambito del rapporto di lavoro ("*privatizzato*") già in corso.

*

Sentenza n. 1132 - 3 agosto 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. Le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo possono essere sottoposte ad arbitrato rituale di diritto**
- 2. Termini e condizioni per l' applicazione dell'arbitrato rituale alle questioni involventi diritti soggetti devoluti al giudice amministrativo**

1. È valida una clausola arbitrale contenuta in una convenzione stipulata con la pubblica amministrazione successivamente all'entrata in vigore dell'art. 6 della legge 21 luglio 2000 n. 205 applicabile *ratione temporis*: infatti, in difetto di specificazione ovvero di espressioni atte a individuare espressamente la natura irrituale dell'arbitrato, il deferimento va inteso all'arbitrato rituale di diritto secondo la regola generale di cui alla disposizione citata, poi trasfusa nel successivo art. 12 c.p.a., che prevede espressamente che le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli artt. 806 e ss. c.p.c..

2.- L'art. 806 c.p.c. stabilisce, al primo comma, che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge: tale principio esplica i propri effetti anche nell'ipotesi di controversia ricadente nell'alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia dedotta una

questione contenziosa inerente diritti soggettivi disponibili e la compromissione in arbitri possegga fondamento negoziale.

*

Sentenza n. 1155 - 12 agosto 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

1. Il fondamento della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi

2. E' devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario l'interpretazione della clausola contrattuale in materia di revisione prezzi che fonda l'obbligo dell'amministrazione a provvedere

1.- L'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi, per effetto di quanto disposto, prima, dall'art. 244 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, poi, dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a. riveste una portata ampia e generale estendendosi all'*an* e al *quantum debeatur*, superando in tal modo il tradizionale canone interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'*an* della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso.

2.- La giurisdizione del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi è recessiva rispetto a quella del giudice ordinario nell'ipotesi in cui sia stato definito nel contratto l'*an* ed il *quantum* del corrispettivo revisionale ma le parti controvertano in ordine all'interpretazione della clausola con riferimento allo stesso adempimento della prestazione dovuta dall'amministrazione: ciò in quanto in tale fattispecie la controversia concerne l'espletamento da parte della stazione appaltante di una prestazione puntualmente convenuta e disciplinata nel contratto, con la conseguenza che essa assume ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, la sua definizione comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo la cui fonte è nel contratto e cui corrisponde una situazione paritetica della p.A., che, in quanto tale, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

*

Sentenza n. 1267 – 27 settembre 2022 – Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Cocomile

1. Contributo di costruzione: prescrizione e giurisdizione

2. Il contributo per le opere di urbanizzazione è dovuto anche quando le urbanizzazioni sono già esistenti

1. La pretesa avente ad oggetto il contributo di costruzione riguarda diritti soggettivi soggetti all'ordinario termine decennale di prescrizione e rientranti nella giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo.

2. Il rilascio del permesso di costruire si configura come fatto costitutivo dell'obbligo giuridico dell'interessato di corrispondere il relativo contributo per oneri di urbanizzazione, ossia per gli oneri affrontati dall'ente locale per le opere indispensabili affinché l'area acquisti attitudine al

recepimento dell'insediamento del tipo assentito e per le quali l'area acquista un beneficio economicamente rilevante, da calcolarsi secondo i parametri vigenti a tale momento; il contributo per oneri di urbanizzazione è quindi dovuto per il solo rilascio del permesso, senza che neanche rilevi, ad esclusione dell'obbligo, la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione.

*

Sentenza n. 1268 – 27 settembre 2022 - Sezioni unite – Pres. Scafuri, Est. Cocomile

Giurisdizione del giudice amministrativo in materia di organizzazione del servizio di medicina generale

La controversia concernente la pretesa del medico di medicina generale convenzionato con la ASL di estendere le proprie prestazioni assistenziali ai pazienti che ne hanno fatto richiesta, sebbene non residenti nell'ambito territoriale del suo distretto di competenza, attiene alla fase organizzativa del servizio e non alla esecuzione di questo, anche se si riflette sull'oggetto della convenzione e rientra conseguentemente, secondo i principi regolatori della giurisdizione, nella giurisdizione del giudice amministrativo.

*

Sentenza n. 1377 – 14 ottobre 2022 - Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

La giurisdizione del giudice amministrativo estesa quale giurisdizione esclusiva alle controversie afferenti la materia dell'edilizia ed urbanistica

Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133, lett. f), c.p.a., anche i giudizi relativi alla contestazione dell'*an* e del *quantum* di una sanzione pecuniaria edilizia. La giurisdizione del giudice amministrativo riguarda sia i provvedimenti con cui vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio sia quelli con cui vengono irrogate sanzioni a carattere pecuniario, comunque strumentali al governo del territorio ed espressione dell'esercizio della potestà autoritativa.

*

Sentenza n. 1610 – 29 novembre 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

La determinazione delle tariffe del regime di convenzione è deferita alla giurisdizione del G.a.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo la modalità di determinazione delle tariffe da applicare alle strutture sanitarie private in regime di convenzione, venendo in rilievo profilo pubblicistico di tale determinazione, cui consegue in via di applicazione, la sottoscrizione degli "*accordi contrattuali*", ai sensi dell'art. 8 *quinquies* decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502,

non trattandosi, dunque, di questioni concernenti la mera esecuzione dei predetti accordi contrattuali.

*

ISTRUZIONE PUBBLICA

Sentenza n. 485 – 13 aprile 2022 – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

Equipollenza tra diploma di istruzione secondaria e quello di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

È illegittimo il provvedimento di esclusione dalla selezione indetta per il passaggio alla superiore categoria di collaboratore amministrativo che non ha considerato e valutato l'equipollenza tra il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e quello di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, come d'altronde si ricava agevolmente dal tenore dell'art. 191 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, parte 2 secondo cui *“l'istruzione secondaria superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole immediatamente successive alla scuola secondaria di primo grado. La qualifica di scuola di secondo grado è ricavabile dai criteri generali di classificazione che conducono a ritenere “Istituto di istruzione nella media superiore” quello al quale si accede dopo un corso di studi medi inferiori, e che si conclude con un esame di maturità o di abilitazione, il quale apre l'accesso all'università o abilita all'esercizio di una professione.*

*

Sentenza n. 582 – 13 aprile 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Requisiti utili alla partecipazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno

2. Definizione normativa della locuzione “anno scolastico intero”

1. Il servizio di insegnamento, richiesto come requisito di partecipazione alla procedura straordinaria, per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, è da considerarsi come *“anno scolastico intero”* se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (art. 489, comma 1, del d.lgs. n. 297/1994, *“Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*).

2. Per *“anno scolastico intero”* si intende quello che *“ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*, giusta l'interpretazione autentica di cui all'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124, Nè può ritenersi ammissibile una diversa interpretazione delle disposizioni richiamate, tenuto conto del dato letterale della norma, e ciò anche in applicazione della par condicio con gli altri candidati, nonché della natura del tutto eccezionale e derogatoria del cosiddetto concorso straordinario rispetto al concorso ordinario.

*

Sentenza n. 883 – 16 giugno 2022 - Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

**Illegittimità dell'esclusione di una scuola paritaria dalla ripartizione dei relativi contributi.
Non perentorietà del termine per l'inserimento dei dati relativi agli alunni**

In materia di riconoscimento dei contributi statali alle scuole paritarie di ogni ordine e grado l'inserimento nell'Anagrafe nazionale dei dati relativi agli studenti iscritti è un requisito per accedere al relativo contributo; tuttavia, poiché la normativa di settore non ha previsto un termine perentorio per tale adempimento, sotto pena di esclusione dal contributo, l'esclusione di una scuola paritaria, in ragione del mancato inserimento dei dati in questione (comunque effettuato) in un termine perentorio stabilito a livello regionale, è illegittima.

*

Sentenza n. 989 – 8 luglio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

Procedure di immissione in ruolo del personale docente e valutazione dei titoli

Nell'ambito della valutazione dei titoli di accesso ad una procedura di concorso, il titolo di diploma di laurea specialistica che non integri requisito di accesso alla procedura o che non sia da considerarsi necessariamente propedeutico ad un titolo di accesso alla stessa, è valutabile come titolo ulteriore ed è meritevole di attribuzione di punteggio aggiuntivo, valido ai fini della collocazione in graduatoria del candidato.

*

Sentenza n. 1208 – 12 settembre 2022 – Sezioni unite – Pres. Ciliberti, Est. Rotondano

- 1. Sull'obbligatorietà di adozione di un piano didattico personalizzato in presenza di alunno con evidenti disturbi neuropsichiatrici**
- 2. Sulla illegittimità, per difetto di motivazione, del giudizio di non ammissione alla classe superiore espresso, in sede di scrutinio finale, a carico di uno studente affetto da un accertato disturbo neuropsichiatrico**
- 3. Sulla necessaria integrazione e/o revisione del piano didattico personalizzato**

1. In presenza di un alunno con accertati disturbi neuropsichiatrici, la scuola è tenuta, non solo a predisporre gli strumenti compensativi e dispensativi adeguati al caso concreto mediante l'adozione di un PDP (piano didattico personalizzato), ma, in sede di scrutinio finale, valutare lo studente alla luce dello specifico percorso predisposto e in correlazione con il disturbo che lo caratterizza.

2. In presenza di uno studente affetto da un accertato disturbo neuropsichiatrico, per il quale è stato predisposto un PDP (piano didattico personalizzato), deve ritenersi illegittimo, per difetto di motivazione, il giudizio negativo formulato dal consiglio di classe, allorché, in presenza di un accertato disturbo abbia ommesso di fare menzione e di valutare il rilievo di tale situazione, ai fini del giudizio sulla promozione alla classe successiva.

3. Stante la natura del PDP (piano didattico personalizzato) quale strumento a garanzia e tutela dello studente, lo stesso deve essere sottoposto a integrazione e/o revisione “*adattandosi agli eventi*”.

*

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Sentenza n. 130 – 24 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Gli effetti dell'interdittiva antimafia sulla concessione di erogazioni pubbliche

L'emanazione di informazione prefettizia da cui emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa determina indefettibilmente la revoca di eventuali erogazioni pubbliche concesse; stante la natura vincolata di tale provvedimento, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento.

*

Sentenza n. 140 – 25 gennaio 2022 – Sez. II – Pres. Adamo, Est. Testini

- 1. Sulla natura dell'istituto del silenzio assenso tra pubbliche Amministrazioni**
- 2. Sull'ambito di operatività del silenzio assenso tra pubbliche Amministrazioni**
- 3. Sul rapporto tra silenzi procedimenti che afferiscono ai “rapporti orizzontali” tra diverse amministrazioni**
- 4. Sulla motivazione del provvedimento amministrativo c.d. “*plurimotivato*”**

1. L'istituto del silenzio-assenso c.d. orizzontale tra amministrazioni, disciplinato dall'art. 17 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015 n. 124 – c.d. Legge Madia), rappresenta una fattispecie di silenzio con valore tipizzato di assenso, che matura tra amministrazioni pubbliche, oppure tra amministrazioni e soggetti gestori di beni o servizi pubblici, alle condizioni ed entro i limiti disegnati dalla specifica disposizione normativa. Detto istituto, pertanto, viene definito come silenzio-assenso “*interno*”, ossia che interviene all'interno del modulo procedimentale, oppure quale silenzio-assenso “*orizzontale*”, in quanto concerne i rapporti tra più amministrazioni o enti pubblici e non involge il rapporto “*verticale*” con il destinatario del provvedimento.

2. L'ambito di operatività dell'istituto del silenzio assenso tra pubbliche Amministrazioni introdotto dall'art. 17 *bis* legge 241/1990 attiene ai procedimenti (e decisioni) pluristrutturati, quando all'emanazione di un provvedimento finale partecipino più amministrazioni, ciascuna portatrice di un peculiare interesse pubblico, che cura nell'esercizio di proprie funzioni, ascritte dalla legge, in tal guisa che l'avviso espresso, con parere, o altra formula di assenso, da una amministrazione è parimenti vincolante, ai fini dell'emanazione della decisione finale.

3. Gli istituti di semplificazione, previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, riguardano i pareri amministrativi e le valutazioni (pareri) tecnici, da acquisirsi nella fase istruttoria del procedimento. L'istituto di semplificazione, introdotto dall'art. 17 *bis* della legge 241/1990, del silenzio tra amministrazioni concerne, invece, la fase decisoria (e precisamente quella pre-decisoria) del procedimento, quando cioè v'è uno schema, o bozza di provvedimento amministrativo (o di atto normativo) da adottarsi.

4. Il provvedimento “*plurimotivato*” si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una non comprometterà la stabilità delle altre e garantirà quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato. In altre parole, l’accertamento della legittimità di una sola delle motivazioni poste a fondamento della determinazione è senz’altro idonea sorreggere il provvedimento.

*

Sentenza n. 235 – 10 febbraio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

L’avviso di avvio del procedimento non è necessario nel caso di revoca del bando di concorso

La revoca del bando di un concorso pubblico, se predisposta prima dell’approvazione della graduatoria definitiva del concorso, non si configura come un provvedimento di secondo grado avente ad oggetto una precedente determinazione finale, ma piuttosto come la conclusione dell’unico procedimento predisposto per l’assunzione, iniziato con l’indizione della selezione e proseguito con l’esame dei requisiti e dei titoli dei partecipanti. Ciò determina la non necessarie dell’avviso di avvio del procedimento, non trattandosi di procedimento di secondo grado.

*

Sentenza n. 246 – 11 febbraio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

- 1. Sulla idoneità delle dichiarazioni sostitutive a comprovare pienamente un requisito prescritto ai fini della partecipazione ad una procedura di evidenza pubblica**
- 2. Sulla applicabilità del soccorso istruttorio anche per la richiesta di integrazione documentale, allorché questa abbia la funzione di specificare di alcuni degli elementi già presenti, *in nuce*, nella proposta presentata**
- 3. Sulla inapplicabilità della comunicazione dei motivi ostativi alle procedure concausali**

1. A seguito dell’introduzione dell’autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 deve ritenersi contrario alla ratio della citata normativa, oltre che ai principi di buon andamento e proporzionalità dell’azione amministrativa, una prescrizione del bando che imponga la produzione del documento a comprova di quanto già dichiarato con autodichiarazione.

2. L’incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico non può comportare l’esclusione del concorrente ma costituisce, piuttosto, il presupposto per l’esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990 n. 241 la quale impone all’amministrazione di richiedere all’interessato non solo “*la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete*” ma eventualmente anche di “*ordinare esibizioni documentali*”, ove questi abbiano la funzione di specificare di alcuni degli elementi già presenti, *in nuce*, nella proposta presentata.

3. Le disposizioni relative al preavviso di rigetto non trovano applicazione alle procedure concorsuali. L’esclusione contemplata dallo stesso art. 10-bis relativa alle “*procedure*

concorsuali” deve essere riferita a tutti i procedimenti aperti alla partecipazione di una pluralità di soggetti, ossia tutti quei procedimenti nei quali l’instaurazione del contraddittorio con la Pubblica Amministrazione risulti incompatibile con le esigenze di celerità della procedura.

*

Sentenza n. 610 – 5 maggio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

Il potere di sospensione cautelare del procedimento amministrativo

La normativa di cui all’art. 21 *quater*, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 non priva l’Amministrazione regionale di un generale potere di cautela nell’esercizio del quale, in presenza di motivate esigenze, le è consentito di sospendere il procedimento amministrativo. E’ legittima, alla stregua di tale norma, la sospensione del procedimento finalizzato alla concessione di posti letto in accreditamento, a fronte della perdita da parte dell’istante del titolo di godimento dell’immobile presso il quale è esercitata l’attività socio-sanitaria, potendo il procedimento essere comunque riattivato dall’istante con la dimostrazione del requisito mancante.

*

Sentenza n. 706 – 17 maggio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

La struttura dicotomica di una conferenza di servizi fino al provvedimento finale

L’istituto della conferenza di servizi (artt. 14 e seguenti, della legge 7 agosto 1990 n. 241) è caratterizzato da una struttura dicotomica, articolata in una fase che si conclude con la determinazione della conferenza (anche se di tipo decisorio), di valenza endoprocedimentale, e in una successiva fase che si conclude con l’adozione del provvedimento finale, unico atto direttamente ed immediatamente lesivo ed è contro di esso, pertanto, che deve dirigersi l’impugnazione.

*

Sentenza n. 1134 – 4 agosto 2022 – Sezioni unite – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

In sede di ottemperanza la p.A. deve procedere alla riedizione del potere a partire dal segmento del procedimento ritenuto viziato

In materia di annullamento di atti inseriti in sequenze procedimentali, deve ritenersi pienamente operante il principio di economicità dell’azione amministrativa e di conservazione degli atti e pertanto, se il giudice amministrativo accerta l’illegittimità di un determinato segmento della procedura, di regola il suo annullamento determina l’obbligo per la pubblica amministrazione di procedere alla riedizione del potere a partire dal segmento del procedimento ritenuto viziato, atteso che un effetto completamente caducante può derivare solo dall’accertata illegittimità degli atti compiuti all’inizio del procedimento stesso quale, ad esempio, l’illegittima composizione della commissione di gara (nella specie, a fronte della ritenuta illegittimità del segmento di gara

relativo alla valutazione delle offerte, la p.A. appaltante -in asserita esecuzione della pronuncia del G. a. - ha annullato l'aggiudicazione, disponendo altresì l'indizione di nuova gara).

*

Sentenza n. 1043 – 15 luglio 2022 - Sez. II – Pres. Est. Tricarico

Il termine di annullamento del titolo edilizio

Un titolo edilizio, in applicazione dell'art. 21 *nonies*, comma 1, legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere annullato in autotutela dalla pubblica amministrazione entro il termine di 12 mesi dalla sua adozione e sempre che sussistano ragioni di interesse pubblico.

*

PROCESSO AMMINISTRATIVO

Sentenza n. 63 – 14 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

1. L'appaltatore ha l'onere di inseguire la volontà dell'amministrazione che abbia negato la revisione prezzi

2. I limiti del giudicato delle sentenze cosiddette di rito

3. Alla facoltà dell'amministrazione di concedere la revisione prezzi corrisponde l'interesse legittimo dell'appaltatore tutelabile dinanzi al giudice amministrativo con leziona per il silenzio

1. La comunicazione con cui l'amministrazione manifesta la volontà di non procedere alla revisione prezzi assume la natura provvedimento di un diniego e come tale va tempestivamente impugnata dinanzi al giudice amministrativo non potendo l'omissione di tale adempimento essere superata dalla notifica all'amministrazione di una nuova diffida strumentale ad una irrilevante remissione in termini (nella specie non poteva aver valore neppure la circostanza secondo cui il ricorrente assumeva che la comunicazione ignorata provenisse da un organo privo della necessaria competenza ad esternare la volontà all'esterno dell'ente, posto che, per un verso tale competenza sussisteva, per l'altro l'eventuale vizio avrebbe dovuto costituire tempestivo gravame).

2. Le sentenze di rito, cioè quelle che esauriscono la loro efficacia nell'accertare l'assenza dei presupposti processuali o delle condizioni dell'azione necessari per definire nel merito la controversia, non sono idonee ad originare un giudicato sostanziale e a tradursi in un accertamento atto a far stato ad ogni effetto tra le parti in quanto sono prive di ogni attitudine a proiettare i loro effetti conformativi oltre i confini del processo, attraverso la formazione di regole giuridiche che dirimino, in via definitiva, conflitti intersoggettivi tra le parti del giudizio (tale principio si traduce nella specie, nell'impossibilità di affermare che la sentenza del giudice ordinario di rigetto della domanda di accertamento revisione prezzi avesse determinato la formazione di giudicato esplicito sull'obbligo dell'ente di compiere l'*iter* procedimentale per valutare il riconoscimento del diritto, ed un giudicato implicito sulla inesistenza di atti pregressi idonei a integrare il diniego della revisione (la sentenza sul punto aveva soltanto concluso per il difetto di giurisdizione dell'ente in quanto non poteva ritenersi acclarato il diritto alla revisione)).

3. In tema di revisione prezzi la posizione dell'appaltatore di fronte alla facoltà dell'amministrazione di concederla ha natura di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo. Di conseguenza il bando di gara non può costituire fonte diretta del relativo diritto dell'appaltatore che rimane pur sempre mediato dall'attività provvedimento dell'amministrazione la cui inerzia a fronte della domanda dell'imprenditore va tutelata nelle forme previste dalla legge – con l'azione contro il silenzio – dinanzi al giudice amministrativo, trattandosi di un rapporto privo del carattere paritetico pur essendo stato stipulato il contratto di appalto.

*

Sentenza n. 65 – 14 gennaio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

La nozione di “operatore di settore” rilevante ai fini della legittimazione e l’interesse ad agire contro l’affidamento diretto e senza gara

Contro l’affidamento diretto o senza gara di un servizio è legittimato e ha interesse ad agire ogni “operatore di settore”, intendendosi ogni soggetto fornito di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico e quindi in possesso dei requisiti di idoneità professionale fissati dall’art. 83 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, dovendosi altresì specificare che tale requisito deve essere posseduto direttamente dall’impresa che partecipa alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.

*

Sentenza n. 80 – 17 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

Quando il ricorso alla giustizia amministrativa, con l’accoglimento della tutela cautelare, diviene immediatamente efficace

L’accoglimento della misura cautelare avente contenuto non solo strumentale ma anche decisorio, condiziona l’esito del giudizio di merito, anticipandone gli effetti e in qualche modo sostituendoli (nella specie, relativa all’impugnazione del mancato superamento dell’anno scolastico, il decorso dei quattro mesi dall’inizio del nuovo anno scolastico – determinato dall’esecuzione del giudicato cautelare – e il ritrovato buon andamento scolastico da parte dello studente sono state considerate sopravvenienze fattuali tali da rendere improcedibile la decisione di merito).

*

Ordinanza collegiale n. 82 – 17 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

La prova per la schermata internet del perfezionamento della notifica è circoscritta al giudizio cautelare

La previsione di cui all’art. 55 comma 6 c.p.a., che consente al ricorrente non in possesso dell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta di provare la data di perfezionamento della stessa producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet di Poste italiane, è norma di carattere eccezionale – applicabile dunque al solo giudizio cautelare – e non suscettibile di applicazione per estensione analogica anche alla fattispecie di cui all’art. 116 comma 2 c.p.a..

*

Sentenza n. 108 – 19 gennaio 2022 – Sez. III – Pres., Est. Ciliberti

1. La valutazione delle prove nell’ambito del giudizio amministrativo può anche fondarsi sulla valutazione del comportamento processuale o extraprocessuale delle parti

2. Illegittimità di atti soprassessori *sine die* e conseguente obbligo di provvedere anche mediante atti provvisori o a efficacia limitata nel tempo

1. Nel giudizio amministrativo il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e il suo libero convincimento. Nel farlo, può anche fondarsi sulla valutazione del contegno processuale o extraprocessuale delle parti; comportamento che può costituire, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. applicabile al processo amministrativo per il rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice, non soltanto, dunque, base di valutazione delle prove acquisite al processo (nella specie l'Amministrazione intimata non si costituiva in giudizio, non dava esecuzione all'ordinanza cautelare, né evadeva la richiesta istruttoria del Collegio).

2. È illegittimo il diniego opposto dall'Amministrazione al rilascio dell'autorizzazione – ovvero la sospensione *sine die* del relativo procedimento – ove fondato sulla dedotta assenza degli strumenti pianificatori, non costituendo, quest'ultima circostanza, ragione sufficiente a negare il provvedimento, essendo sempre doveroso per l'Amministrazione provvedere, anche mediante atti provvisori o a efficacia limitata nel tempo, fino all'eventuale adozione del piano comunale mancante.

*

Sentenza n. 132 – 24 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Configurabilità dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo lesivo

2. Termine di prescrizione per la riscossione degli oneri concessori

1. L'acquiescenza, intesa come accettazione espressa o tacita del provvedimento amministrativo lesivo, può configurarsi soltanto in presenza di una condotta da parte dell'avente titolo all'impugnazione che sia libera e inequivocabilmente diretta a non più contestare l'assetto di interessi definito dall'amministrazione mediante gli atti oggetto d'impugnazione, ed il relativo accertamento, in quanto incidente sul fondamentale diritto di agire in giudizio, deve essere accurato ed esauriente e svolgersi su tutti i dati fattuali che hanno caratterizzato la dichiarazione negoziale, dalla quale deve dunque risultare senza alcuna incertezza la presenza di una chiara intenzione definitiva di non rimettere in discussione l'atto lesivo.

2. Il diritto a riscuotere gli oneri concessori è soggetto a prescrizione decennale, con *dies a quo* decorrente dal rilascio della concessione; analogamente, con riferimento alla sanzione di cui all'art. 42 decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2001 n. 380, il termine di prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2824 novembre 1981 n. 689, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione, ovvero dalla scadenza del termine per corrispondere le somme principali.

*

Sentenza n. 146 – 26 gennaio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

Nelle gare pubbliche la seconda graduata perde l'interesse e la legittimazione all'accesso agli atti se presenta l'istanza oltre il termine dei quindici giorni dalla pubblicazione dell'aggiudicazione

La seconda graduata che voglia far valere l'interesse defensionale all'accesso, da contemperare con quello alla tutela del know how dell'impresa aggiudicataria, è onerata della presentazione della relativa istanza entro quindici giorni dall'avvenuta conoscenza legale dell'aggiudicazione, dovendosi considerare detto termine con limite dilatorio di quello decadenziale per l'impugnazione dell'aggiudicazione previsto dall'art. 120 c.p.a..

*

Sentenza n. 246 – 11 febbraio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Sulla inconfigurabilità quale clausola immediatamente escludente, di una prescrizione del bando che imponga la produzione di una determinata documentazione a comprova di un requisito di partecipazione, ritualmente dichiarato

2. Sulla modificabilità delle ordinanze che dispongono le modalità con cui attuare la notifica per pubblici proclami ai controinteressati

1. La disposizione della *lex specialis* che preveda la produzione di una determinata documentazione a comprova di un requisito ritualmente dichiarato dal concorrente non può essere qualificata clausola “immediatamente escludente”, con la conseguenza che non se ne rende necessaria l'immediata impugnazione. Devono considerarsi clausole escludenti, con onere di immediata impugnazione, solo quelle che attengano ad un requisito di partecipazione.

2. Le ordinanze che dispongano la notifica per pubblici proclami ai controinteressati, possono sempre essere modificate dal Giudice, allorché la parte onerata produca rituale istanza e dimostri la particolare onerosità delle modalità prescritta in origine. Deve trovare applicazione, infatti, - in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, comma 1 c.p.a. - la previsione di cui all'art. 177, comma 2 c.p.c. .

*

Sentenza n. 273 – 19 febbraio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Esame giurisdizionale dell'atto “*plurimotivato*”

In caso di atto amministrativo c.d. “*plurimotivato*”, ossia fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le une dalle altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l'esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.

*

Sentenza n. 468 – 7 aprile 2022 – Sez. III – Pres. ed Est. Ciliberti

1. L'imputazione del pagamento parziale da parte del debitore non può penalizzare il creditore

2. La presunzione di uguaglianza della ripartizione delle spese tra le parti

1. Il pagamento che non estingua il debito interamente, deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale, ai sensi dell'art. 1194 c.c., con la conseguenza che è inefficace l'atto da parte del debitore, in cui si imputi lo stesso prima al capitale rispetto agli interessi e alle spese; ciò in quanto una diversa imputazione vedrebbe il creditore pregiudicato doppiamente, per un verso per il mancato ottenimento dell'intero, per l'altro per la mancata produzione di ulteriori interessi derivanti dal capitale nel frattempo interamente versato.

2. In presenza di una pluralità di parti processuali, se la sentenza non statuisce espressamente sulla ripartizione delle spese e dei danni, v'è una presunzione di uguaglianza delle parti processuali (art. 97 c.p.c.), che rispecchia il principio di cui all'art. 1298 c.c., che supera il criterio di riparto in proporzione al credito riconosciuto dal *decisum*.

*

Sentenza n. 500 – 15 aprile 2022 – Sez. I - Pres. Scafuri - Est. Rotondano

Non v'è controinteressato nel procedimento d'accesso agli atti di un procedimento di concorso

In materia di pubblici concorsi e di giudizio sull'accesso documentale, l'omessa integrale intimazione in giudizio dei concorrenti cui si riferiscono gli atti oggetto della richiesta ostensiva, non potendosi essi opporsi all'ostensione dei documenti richiesti, non comporta inammissibilità del ricorso in quanto non qualificabili come controinteressati in senso tecnico.

*

Sentenza n. 598 – 2 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

Non è ammissibile in sede processuale da parte dell'Amministrazione l'integrazione di una motivazione carente

Un'integrazione della motivazione incompleta può avvenire da parte della p.A. esclusivamente mediante gli atti del procedimento amministrativo o, al più, attraverso un successivo provvedimento di convalida, non essendo consentito alla medesima P.A. di colmare il deficit motivazionale con la deduzione, in sede processuale, di argomenti difensivi.

*

Sentenza n. 706 – 17 maggio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

Sui soggetti legittimati passivi in un giudizio proposto avverso un atto adottato in esito ad una conferenza di servizi

Allorché si impugna un atto emesso a seguito di una Conferenza di servizi, il ricorso va notificato a tutte le Amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza stessa, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente, se fossero stati emanati al di fuori del suddetto modulo procedimentale.

*

Sentenza n. 711 – 18 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

Sulla natura della verifica del R.U.P. di gara di un “collegamento societario” tra imprese offerenti, che precede la deliberazione dell’annullamento dell’aggiudicazione

È da ritenersi inammissibile l’impugnazione avverso la verifica effettuata dal R.U.P. sul “collegamento societario” tra più imprese partecipanti alla gara, costituente in realtà un unico centro di interesse tale da precludere il superamento del numero di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente, perché trattasi di atto infraprocedimentale che preannuncia la successiva deliberazione di annullamento dell’aggiudicazione e, come tale, privo di efficacia immediatamente lesiva.

*

Sentenza n. 812 – 31 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Tricarico, Est. Ieva

Le censure relative all’elusione del giudicato sono di competenza del giudice di ottemperanza ex art. 113 c.p.a.

Le censure attinenti l’omessa o non corretta esecuzione di una sentenza del Consiglio di Stato, in sede di riedizione del potere discrezionale dell’amministrazione - nella specie inerenti la regolarizzazione ex post di VIA - , possono esser delibate esclusivamente dal giudice dell’ottemperanza, individuato, ai sensi dell’art. 113 c.p.a., nel giudice di appello del Consiglio di Stato, che ha deliberato la questione in sede di impugnazione, con riforma della sentenza di primo grado.

*

Sentenza n. 838 – 9 giugno 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

I mezzi di tutela del privato in ipotesi di inerzia provvedimento su una istanza di accesso civico

La disciplina dell’accesso civico generalizzato non prevede – a differenza di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 – la formazione del provvedimento tacito di rigetto, con ciò legittimando il privato, di fronte ad una situazione di inerzia provvedimento ad esercitare esclusivamente l’azione ex art. 31 e 117 c.p.a., non già quella a tutela dell’accesso di cui all’art. 116 c.p.a..

*

Sentenza n. 884 – 16 giugno 2022 – Sez. III – Pres. ed Est. Di Bello

I presupposti che consentono il legittimo discostamento della valutazione del giudice da quella del proprio ausiliario

La decisione del giudice non è vincolata al criterio adottato ed alle conclusioni raggiunte dal verificatore: in applicazione del principio del libero convincimento il giudice, quest'ultimo può compiere una valutazione critica dell'esperimento istruttorio che è ancorata alle risultanze processuali e deve risultare congruamente e logicamente motivata mediante l'indicazione degli elementi di cui si è avvalso per ritenere non condivisibili gli argomenti sui quali il verificatore (o il consulente) si è basato, ovvero degli elementi probatori, dei criteri di valutazione e degli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del proprio ausiliario.

*

Sentenza 1059 – 18 luglio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

- 1. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può condurre alla sostituzione dell'opinione del giudice a quella dell'organo amministrativo**
- 2. È inammissibile il motivo di ricorso inteso a sindacare mediante c.t.u. le valutazioni tecnico – amministrative**

1. Secondo un ormai consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può sfociare nella sostituzione dell'opinione del giudice a quella espressa dall'organo amministrativo qualora tale opinione, pur se non condivisa sul piano soggettivo in dipendenza della fisiologica opinabilità che connota l'interpretazione e l'applicazione di scienze non esatte, non venga considerata erronea sul piano della tecnica; cosicché la valutazione delle offerte tecniche come pure delle ragioni che giustificano la soluzione migliorativa proposta quanto alla sua efficienza e alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, ove non inficiati da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta.

2. Il principio di insindacabilità delle valutazioni tecnico-amministrative condotte dagli organi competenti rende inammissibile, per violazione dell'art. 134 c.p.a., il motivo di ricorso finalizzato a sollecitare, anche mediante la nomina di un verificatore o un c.t.u., un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo.

*

Sentenza n. 1156 – 12 agosto 2022 – Sez. I - Pres. Scafuri, Est. Rotondano

Il ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale è improcedibile ove non venga impugnata la graduatoria finale successivamente approvata

In caso di procedimenti di tipo concorsuale, l'impugnazione inizialmente proposta, concernente il bando, i giudizi di non idoneità, i provvedimenti di esclusione e/o i provvedimenti di non ammissione a successive prove di esame, deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli, quali l'approvazione della graduatoria finale, determinandosi altrimenti l'inutilità dell'eventuale decisione di accoglimento del gravame inizialmente proposto.

*

Sentenza n. 1350 – 10 ottobre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

La *legittimatio ad causam* spetta in via esclusiva alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato

Nel processo amministrativo, la *legittimatio ad causam* spetta in via esclusiva alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato" alla quale il ricorso introduttivo deve essere notificato ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio processuale (Nella specie è stato dichiarato inammissibile un ricorso proposto avverso un provvedimento amministrativo adottato da un'agenzia regionale dall'Agenzia Regionale del Turismo (ARET) – Pugliapromozione tuttavia notificato dal ricorrente alla Regione Puglia).

*

Sentenza n. 1468 – 27 ottobre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

Sulle conseguenze del rifiuto o del differimento dell'accesso agli atti di gara ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione

In caso di rifiuto dell'accesso agli atti di gara ovvero di impedimento dello stesso con comportamenti dilatori, il termine per l'impugnazione comincia a decorrere solo da quando l'interessato abbia avuto conoscenza degli atti stessi.

*

Sentenza n. 1377 – 14 ottobre 2022 - Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

La mancanza di specifiche deduzioni ed eccezioni della parte resistente non costituisce limite ai poteri di accertamento del giudice

I fatti non contestati non possono essere assunti come veri e la non contestazione non integra prova legale, né un comportamento processuale da cui trarre argomenti di prova: il giudice deve semplicemente valutare i fatti non contestati nel contesto del materiale probatorio.

*

Sentenza n. 1427 – 24 ottobre 2022 – Sezione unica – Pres. Scafuri, Est. Cocomile

Sull'inconfigurabilità dell'interesse ad impugnare un titolo edilizio sulla base della mera *vicinitas*, senza la dimostrazione di un'utilità concreta e attuale

In sede di impugnativa di un permesso di costruire rilasciato in relazione ad un immobile adiacente a quello del ricorrente, la sussistenza della mera *vicinitas* da sola non è sufficiente fondare l'interesse al ricorso, essendo necessaria la sussistenza di un'utilità concreta e attuale, il cui onere probatorio ricade sul medesimo ricorrente.

*

Sentenza n. 1498 – 2 novembre 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Condizioni e limiti dell'interesse ad agire, con lo speciale rito del silenzio, per chiedere la completa esecuzione di una sentenza intervenuta in altro giudizio

Deve riconoscersi la legittimazione a ricorrere, con lo speciale rito del silenzio, per ottenere la completa esecuzione di una sentenza, in capo ad una società che aveva rinunciato al giudizio di ottemperanza in ragione dell'adozione - da parte del Commissario ad acta in giudizio avente ad oggetto identica situazione giuridica soggettiva - di un provvedimento pienamente soddisfacente del proprio bene della vita. Quel che rileva, infatti, è la identità di interesse in capo ai ricorrenti, come tale finalizzato al conseguimento del medesimo bene della vita.

*

Sentenza n. 1576 – 16 novembre 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

- 1. I presupposti per l'operatività dell'obbligo di astensione del giudice nel processo amministrativo**
- 2. L'ammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* proposto con memoria non notificata**
- 3. In ordine alla gradualità dell'interesse a fondamento dell'intervento**
- 4. La connotazione del ricorso collettivo nel giudizio amministrativo**
- 5. I presupposti fondanti la legittimazione e l'interesse di un comitato**
- 6. Della legittimazione ed interesse del privato proprietario in materia di tutela paesaggistica**

1. L'obbligo del giudice di astenersi in un processo, in applicazione dell'art. 51 comma 4 c.p.c., si riferisce ai casi in cui egli abbia conosciuto della stessa causa in un altro grado del processo e non anche all'ipotesi in cui, come magistrato, abbia conosciuto di una causa diversa che verta su un oggetto analogo e che, pur comportando la delibazione della stessa vicenda sostanziale, mantenga una connotazione distinta e autonoma dall'altra.

2. È ammissibile l'intervento *ad adiuvandum* proposto dal cointeressato anche se non notificato alle altre parti, quando l'interventore - sebbene parte non necessaria - sia stato evocato in

giudizio mediante la notifica del ricorso originario, con conseguente ammissibilità dell'intervento spiegato con memoria non notificata.

3. L'interesse che muove la proposizione dell'intervento *ad adiuvandum* nel giudizio è necessariamente diverso e di rango minore rispetto a quello che legittimerebbe il ricorso principale, in quanto caratterizzato dall'alterità dell'interesse vantato, dato che è volto a tutelare una posizione giuridica soggettiva diversa, ma collegata a quella fatta valere con la domanda principale dal cui accoglimento è destinata a trarre vantaggio, sebbene in via mediata e indiretta.

4. Il ricorso collettivo nel processo amministrativo introduce una deroga al principio per il quale non sono cumulabili domande proposte da più persone. Per l'ammissibilità del ricorso collettivo deve sussistere la condivisione di una posizione giuridica soggettiva omogenea da parte dei diversi soggetti proponenti il ricorso, l'identità di *petitum*, da intendersi come identità di posizioni processuali e sostanziali, e l'assenza di conflitto di interessi, in quanto l'accoglimento della domanda di alcuni dei ricorrenti non deve risultare logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri.

5. Lo scopo associativo non è sufficiente a rendere differenziato u interesse diffuso facente capo ad una parte più o meno ampia della popolazione. La legittimazione e l'interesse di un comitato, pertanto, fonda sui seguenti requisiti: a) il perseguimento statutario e non saltuario degli obiettivi di protezione degli interessi dedotti in giudizio; b) rappresentatività segnata dallo svolgimento costante, rivolto all'esterno, di attività di protezione e tutela dell'interesse vantato; c) individuazione di un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa. Ciò in quanto tali caratteristiche, peraltro sono imprescindibili per il potenziale annoveramento dell'ente collettivo nell'elenco previsto nella legge 8 luglio 1985, n. 349 che all'art 13 attribuisce alle associazioni ivi elencate la legittimazione a ricorrere per danno erariale e per l'impugnazione di atti illegittimi.

6. Fermo restando che il vincolo paesistico ha carattere generale, poiché non si è ancora affermata nell'ordinamento un'azione popolare a difesa dei vincoli paesistici, i singoli proprietari possono agire in giudizio nei limiti del rispettivo interesse e quindi sulla base del tradizionale criterio della *vicinitas*, da interpretare in senso estensivo.

*

Sentenza n. 1597 – 28 novembre 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Rotondano

In ordine ai confini della legittimazione ed interesse del cedente il ramo d'azienda

In caso di affitto di azienda, il titolare (il quale non si è privato del titolo) conserva l'interesse a coltivare quel giudizio che abbia eventualmente proposto avverso un atto o provvedimento della P.A. che incida sul regime amministrativo dell'attività che ha concesso in affitto, tutte quelle volte in cui le ragioni di doglianza attengano ai presupposti oggettivi dello stesso (nella specie l'impugnazione del provvedimento afferiva alle caratteristiche dell'attività oggetto del contratto d'affitto di ramo d'azienda).

PUBBLICA SICUREZZA

Sentenza n. 315 – 28 febbraio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Tricarico

Ai fini del rilascio della licenza di porto d'armi la sussistenza di un procedimento penale assume portata ostativa

Nel procedimento di rilascio della licenza di porto d'armi la sussistenza di un procedimento penale recentemente instaurato è di per sé sufficiente a ritenere assente la buona condotta del richiedente ai fini del conseguimento di tale titolo abilitativo.

*

Sentenza n. 317 – 28 febbraio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Tricarico

Nel procedimento di rilascio di licenza di porto d'armi, la sussistenza di querele a carico del richiedente non è motivo di diniego automatico della licenza

Nel procedimento di rilascio di licenza di porto di fucile per tiro a volo, l'Amministrazione deve valutare in concreto l'incidenza di eventuali querele a carico dell'istante, dal momento che queste potrebbero considerarsi come una sorta di ritorsione/intimidazione nei confronti dei destinatari.

*

Sentenza n. 426 – 28 marzo 2022 – Sez. II – Pres. Allegretta, Est. Testini

- 1. Natura e finalità dell'interdittiva antimafia**
- 2. Criteri di valutazione degli elementi istruttori nei procedimenti in tema di interdittiva antimafia**
- 3. Interdittiva antimafia basata solo su rapporti di parentela**
- 4. Sulla valutazione dell'inferenza causale di fatti sintomatici di permeabilità mafiosa**
- 5. Interdittiva antimafia e comunicazione di avvio del procedimento**

1. L'interdittiva antimafia è provvedimento cui deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione, pertanto non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale aventi carattere definitivo in ordine all'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitosa ma può ben essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari, dai quali emergano sufficienti elementi in ordine alla potenzialità pervasiva della criminalità organizzata nell'attività imprenditoriale.

2. Nei procedimenti per l'adozione delle interdittive antimafia gli elementi istruttori raccolti non vanno considerati separatamente, ma complessivamente, alla luce di un quadro indiziario

globale dal quale possa desumersi l'esistenza di un rischio di condizionamento dell'impresa da parte della criminalità organizzata.

3. Al fine di individuare un *discrimen* fra il mero vincolo familiare e l'idoneità dello stesso a porsi quale strumento di trasmissione dell'influenza mafiosa, è stata evidenziata la necessità che vengano riscontrate sia la presenza di circostanze obiettive (quali, ad esempio, la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, seppur non accompagnati da condanne in sede penale), sia le peculiari realtà locali, tali da far paventare la possibilità del controllo di una "*famiglia*" sul territorio e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti.

4. Il criterio civilistico del più probabile che non si pone quale regola, garanzia e, insieme, strumento di controllo, fondato anche su irrinunciabili dati dell'esperienza, della valutazione prefettizia e, in particolare, consente di verificare la correttezza della derivazione del nesso tra un insieme di fatti sintomatici da assurgere ad indizi, e la permeabilità mafiosa.

5. I procedimenti in materia di tutela antimafia sono tipicamente caratterizzati da ragioni di urgenza e da finalità, destinatari e presupposti, incompatibili con le ordinarie procedure partecipative, considerato anche il carattere vincolato dei provvedimenti conseguenti, ai fini di cui all'art. 21-*octies*, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (in relazione al profilo denunciato, nella specie è stata ravvisata la non applicabilità, *ratione temporis*, della sopravvenienza normativa introdotta dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (convertito, con modificazioni, con legge 29 dicembre 2021, n. 233), il cui art. 48 rubricato - "*Contraddittorio nel procedimento di rilascio dell'interdittiva antimafia*" -), nel modificare l'art. 92, comma 2 *bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 prevede in capo al prefetto l'onere di dare tempestiva comunicazione all'interessato della sussistenza dei presupposti per l'interdittiva antimafia.

*

Sentenza n. 480 – 12 aprile 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. La natura vincolante del rilascio del permesso di soggiorno non dispensa l'amministrazione dall'onere del preavviso di rigetto

2. Sull'onere di verifica della quota di ingresso per il rilascio del permesso di soggiorno

1. A seguito dell'introduzione dell'art. 12 comma 2 lett. i) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020 n. 120, il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 *bis* della legge 7 agosto 1990 n. 241 è onere dell'amministrazione anche per i provvedimenti di natura vincolata, non essendo più applicabile ai procedimenti ad istanza di parte la deroga al principio di partecipazione al procedimento di cui all'art. 21 *octies* della l. 241/1990 riservata ai provvedimenti vincolati in quanto destinati a non essere incisi dall'apporto partecipativo del privato.

2. Nell'ambito del procedimento per richiedere il permesso di soggiorno o per convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'amministrazione procede d'ufficio alla verifica della sussistenza della

quota di ingresso prevista dall'art. 24 comma 4 della legge 25 luglio 1998 n. 268, non prevedendo la richiamata legge tale onere in capo al privato istante, a pena di decadenza.

*

Sentenza n. 629 – 9 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

I presupposti per la legittimità della revoca del porto d'armi

Il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia costituisce una deroga al generale divieto di portare le armi, per cui può essere negata a chi non sia in possesso del requisito della buona condotta ed a chi sia ritenuto capace di abusarne. Considerata la finalità preventiva dei provvedimenti concernenti le armi, per revocare o ricusare una licenza, dunque, non occorre un oggettivo e accertato abuso, bastando una erosione anche minima del requisito della totale affidabilità del soggetto, con conseguente irrilevanza del provvedimento di archiviazione del reato per cui il ricorrente era stato deferito all'autorità giudiziaria.

*

Sentenza n. 821 – 3 giugno 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

1. La valutazione che presiede al rilascio del porto d'armi è discrezionale

2. I limiti delle valutazioni indiziarie ai fini del rilascio del porto d'armi

3. La connessione dell'interesse al porto d'armi con l'attività svolta

1. In materia di autorizzazioni di polizia l'Autorità amministrativa esercita un potere connotato da ampia discrezionalità per cui può motivare il giudizio di non affidabilità per il porto e la detenzione di armi a seguito della valutazione dell'assenza di "buona condotta" dell'interessato, anche se la stessa non integri necessariamente una prognosi di pericolosità sociale del soggetto, purché l'apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo, trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare.

2. Ai fini della valutazione di episodi sintomatici della condotta dell'istante il porto d'armi, un episodio che denota una non trascurabile inclinazione alla violenza ingiustificata e, in ogni caso, non sia un episodio isolato, ancorché non si sia verificato un abuso nell'uso delle armi, non fornisce garanzie di assoluta affidabilità del soggetto per il futuro, specie a fronte di episodi rivelatori di significativa aggressività.

3. L'autorizzazione all'uso delle armi per motivi di difesa personale, collegati all'attività economica svolta dall'istante risulta ormai svalutata dalla possibilità di adottare sistemi di vigilanza privata e metodi alternativi al pagamento in contanti.

*

Sentenza n. 1148 – 9 agosto 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

Sulla ripartizione delle competenze tra Comune e questore della revoca dell'autorizzazione all'esercizio di sale pubbliche

Ai sensi dell'art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 ai Comuni sono state attribuite le funzioni di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 concernenti, tra l'altro, il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di sale pubbliche per giochi leciti; in tali funzioni non è annoverabile il potere di revoca della licenza e la chiusura del relativo locale per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di esclusiva pertinenza, invece, del questore, mentre i poteri comunali in materia di revoca ineriscono alla violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione.

*

PUBBLICO IMPIEGO

Sentenza n. 152 – 26 gennaio 2022 - Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

L'impedimento alla partecipazione al concorso causato dal Covid - 19

Premesso il principio di ordine generale (e nella specie pure previsto dalla *lex specialis* del concorso) secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti anche causati da fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini del procedimento di concorso, – principio che riposa, a sua volta, sul principio immanente di contestualità delle prove - è legittima l'esclusione del candidato assente perché risultato positivo al Covid 19, atteso che l'art. 10 comma 2 del decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76 prevede la mera facoltà in capo alla p.A. di adottare misure che derogano alla contestualità delle prove, residuando la piena discrezionalità in capo alla stessa di continuare a rispettare i principi ordinari.

*

Sentenza n. 509 – 15 aprile 2021 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Blanda

1. Modalità e limiti dell'esenzione dall'obbligo vaccinale

2. La base costituzionale dell'obbligo di vaccinazione

3. La limitazione della sfera priva motivata da supreme ragioni di solidarietà sociale

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legge 1 aprile 2021 convertito in legge 28 maggio 2021 si deve ritenere che la vaccinazione possa essere omessa o differita soltanto in caso di pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate del pubblico dipendente obbligato, attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti Covid - 19.

2. L'obbligo vaccinale non viola gli articoli 1 - 3 della Costituzione in quanto trova fondamento sui principi di solidarietà sociale, rispetto ai quali non può avere accesso la cosiddetta "*libertà di non vaccinarsi*."

3. Ai sensi dell'art. 8 della CEDU è ammessa una legittima interferenza del diritto, nel pieno rispetto della sfera privata dell'individuo, quando la limitazione della sfera giudica soggettiva che ne deriva ha la sua fonte nella necessità di proteggere tutti i membri della società e, in particolare, quelli che sono più vulnerabili, in ossequio al principio di solidarietà sociale cui è informato l'obbligo di vaccinazione.

*

Sentenza n. 689 – 16 maggio 2022 – Sez. I – Pres. Scafuri, Est. Zonno

Il Giudice amministrativo può sindacare il giudizio di idoneità reso dalla commissione se affetto da macroscopica irragionevolezza

È sottratto al sindacato del Giudice amministrativo l'esame nel merito del giudizio espresso dalle commissioni giudicatrici, in quanto materia di discrezionalità tecnica, salvo che lo stesso sia attinto da macroscopici vizi di illogicità, incongruità, erroneità, contraddittorietà o inattendibilità manifesta.

*

RISARCIMENTO DEL DANNO

Sentenza n. 87 – 17 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

1. In ordine al contenuto del c.d. “danno da ritardo”

2. I presupposti dell’interesse alla domanda risarcitoria da c.d. “danno da ritardo”

1. Il c.d. “danno da ritardo” si configura sia quando l’amministrazione abbia tardivamente adottato il provvedimento richiesto, sia nell’ipotesi in cui procedimento si sia concluso (tardivamente) con l’emanazione di un provvedimento negativo, pur se legittimo, sia, infine, ancora, nel caso in cui l’inerzia dell’amministrazione si sia protratta oltre la durata del termine previsto per la conclusione del procedimento (le due ultime ipotesi integrano le figure del c.d. danno da “mero ritardo”).

2. Nei casi di danno da c.d. “mero ritardo”, è necessario – ai fini dell’ammissibilità della domanda risarcitoria, che sia dimostrata la spettanza del bene della vita correlata, dunque, ad una prognosi di accoglimento da parte dell’amministrazione, con ragionevole probabilità dell’istanza avanzata dal privato.

*

Sentenza n. 115 – 20 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

L’omissione dell’avviso di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione attinge il provvedimento e fonda la domanda di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale della stazione appaltante

L’avviso di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione non può essere omesso dall’amministrazione procedente che non può invocare, dal canto la sanatoria dell’atto invalido né il principio del raggiungimento del risultato – di cui all’art. 21 *octies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 – atteso che è esercizio del potere di autotutela non costituendo né atto dovuto né atto vincolato.

Dall’illegittimità della revoca discende il diritto al risarcimento del danno per responsabilità contrattuale dell’amministrazione procedente, quantificabile nella misura del lucro cessante e danno emergente.

*

Sentenza n.794 – 3 maggio 2022 – sez.I – Pres. Scafuri, est. Dello Preite

I presupposti per la configurabilità del danno da ritardo

Il risarcimento dei danni per il ritardo dell’amministrazione nell’adozione di un provvedimento dovuto può essere richiesto esclusivamente nelle ipotesi in cui sia stato previamente accertato e dichiarato, dal giudice, il silenzio inadempimento della p.A. , poichè la mancata attivazione in

via giudiziale del ricorso per silenzio da parte dell'interessato integra una condotta rilevante ai sensi dell'art. 30 c.p.a., tanto da consentire al giudice amministrativo di escludere “*il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza*”.

*

Sentenza n. 632 – 9 maggio 2022 – Sez. II – Pres. Cocomile, Est. Testini

- 1. Sul principio di invarianza della soglia di anomalia**
- 2. Risarcimento del danno per mancata aggiudicazione: non occorre provare la colpa**
- 3. Mancata aggiudicazione e danno da perdita di chance**
- 4. Risarcimento del danno per mancata aggiudicazione: la perdita dell'utile**

1. Il principio di “*invarianza*” della soglia di anomalia, sancito dall'art. 95, comma 15, decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, se per un verso è rivolto a garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, per l'altro non è idoneo ad escludere la tutela risarcitoria del concorrente danneggiato dall'illegittima esclusione di un altro operatore economico ed è applicabile a qualsiasi ragione di esclusione di un concorrente dalla gara.

2. La responsabilità per danni conseguiti alla mancata aggiudicazione di appalti pubblici non richiede la prova dell'elemento soggettivo della colpa, giacché la responsabilità civile, in tale settore, è improntata a un modello di tipo oggettivo, coerente con l'esigenza di assicurare l'effettività del rimedio risarcitorio.

3. In caso di mancata aggiudicazione va risarcito il danno da perdita di *chance*, costituito dal riconoscimento del controvalore della mera possibilità di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio e, pertanto, l'an del giudizio di responsabilità deve coerentemente consistere soltanto nell'accertamento del nesso causale tra la condotta antigiusdica e l'evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità.

4. La perdita dell'utile è una lesione connessa, in via immediata e diretta, ai sensi dell'art. 1223 c.c. alla mancata integrale esecuzione del contratto di appalto e la cui entità si presume correlata all'offerta presentata in gara, ovvero al margine positivo in essa incorporato, quale differenza tra costi e ribasso sulla base d'asta.

*

Sentenza n. 743 – 24 maggio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Serlenga

Sui presupposti per la configurabilità in capo alla p.A. della responsabilità da fatto illecito

La responsabilità della p.A. per l'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o per il mancato esercizio di quella doverosa ha la natura di illecito aquiliano per la cui configurabilità necessita dei presupposti consistenti: a) nella lesione di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento giuridico (c.d. danno ingiusto); b) nella colpa o dolo dell'Amministrazione (c.d. elemento oggettivo); c) nel nesso di causalità tra la condotta illecita dell'ente ed il danno cagionato al portatore dell'interesse.

*

1. Il danno da lesione dell'interesse legittimo. Elementi costitutivi e prova della sussistenza dell'elemento soggettivo

2. Il danno risarcibile per la lesione dell'interesse legittimo. Il regime della prova

3. Svalutazione monetaria ed interessi in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi

1. Deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo qualora venga accertata la sussistenza dell'elemento oggettivo (ossia l'illegittimità del provvedimento amministrativo) nonché dell'elemento soggettivo, la cui prova non richiede un particolare sforzo da parte del privato dovendosi fare rinvio alle regole della comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c. Sempre che la P.A. non provi di essere incorsa in un errore scusabile.

2. Il danno risarcibile per la lesione dell'interesse legittimo deve necessariamente essere provato e l'assenza di prova non può essere sopperita neppure facendo leva sul metodo acquisitivo proprio del processo amministrativo impugnatorio.

Ciò sia con riferimento al danno patrimoniale risarcibile, da parametrare sulla base del danno emergente e del lucro cessante, sia relativamente al danno non patrimoniale (danno esistenziale), che deve essere specificamente allegato e provato non potendosi mai considerare *in re ipsa*.

3. In sede di liquidazione equitativa dei danni da inadempimento contrattuale così come di quelli per responsabilità extracontrattuale ed aquiliana sono dovuti la svalutazione monetaria e gli interessi. La prima, infatti mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima dell'evento pregiudizievole, mentre gli interessi hanno natura compensativa

*

SERVIZI PUBBLICI

Sentenza n. 575 – 27 aprile – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

1. Il settore delle concessioni ed i contenuti del bando di gara in merito alle caratteristiche dell'offerta tecnica. I centri logistici operativi.

2. Il Giudice amministrativo e la valutazione dell'offerta tecnica

3. La disciplina della valutazione delle anomalie delle offerte economiche nelle concessioni

1. Il contenuto minimo dell'offerta tecnica è quello previsto dalla legge di gara che, dunque, deve essere rigorosamente applicata dalla commissione. Ne consegue che in assenza di un'estesa previsione del bando che disponga di indicare già in sede di gara la dislocazione specifica dei centri logistici operativi, l'operatore partecipante può fornire una mera indicazione delle singole zone dove intende collocare i CLO, al solo fine di consentire alla Commissione giudicatrice di valutare se tale distribuzione sia in grado di coprire tutte le zone del territorio da servire.

2. Il Giudice amministrativo non può sindacare la valutazione operata dalla p.A. dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria di una gara pubblica se non per motivi di manifesta illogicità o irragionevolezza, che non possono essere riscontrabili in un giudizio di offerta anormalmente bassa elaborato sulla scorta di parametri specifici.

3. Il calcolo circa la presunzione d'anomalia dell'offerta economica della partecipante ad una gara pubblica non può ritenersi un principio generale del codice degli appalti. Non trovano, infatti, applicazione, in materia di concessioni, le disposizioni del sub-procedimento di verifica dell'eventuale anomalia delle offerte. Nelle concessioni, l'offerta economica, dunque, può assumere le forme più svariate fino ad essere anche assente. Con la conseguenza che, in materia di concessioni, risultano inapplicabili gli indici presuntivi che trovano, invece, applicazione nel contratto di appalto, essendo al più ammissibile una valutazione circa la congruità e sostenibilità del piano economico - finanziario e delle condizioni previste in convenzione.

*

TUTELA DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Sentenza n. 102 – 19 gennaio 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Dibello

- 1. Le evidenze paesaggistiche oggetto di tutela nella regione Puglia sono di competenza della Giunta**
- 2. I limiti dell'interesse e della legittimazione ad agire del privato rispetto agli atti di pianificazione paesaggistica**
- 3. Il privato non subisce lesione diretta dalla VAS di un piano paesaggistico**
- 4. Il giudicato CEDU non è impermeabile alle sopravvenienze giuridiche e materiali**

1. Secondo le previsioni dello statuto della regione Puglia, approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 44 comma 4 alla Giunta è attribuita la competenza alla pianificazione paesaggistica del territorio per mezzo di atti amministrativi generali o misti, ivi compresa quella ad approvare il piano paesaggistico territoriale, mentre al Consiglio regionale, quale organo di governo della Regione a carattere assembleare, appartiene la potestà legislativa nelle materie indicate dall'art. 117 Costituzione, nonché l'esercizio delle altre funzioni conferite dalla Costituzione e dalle leggi.

2. In materia di tutela paesaggistica - in ordine all'approvazione di un paio territoriale del paesaggio - la violazione degli obblighi di concertazione istituzionale e di partecipazione degli enti locali di cui all'art. 144 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, specificati dall'art. 2, comma 1, della legge regione Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 può essere dedotta – quale vizio di legittimità – esclusivamente da uno degli enti locali non coinvolti nel relativo procedimento, per la ipotetica lesione del principio di leale collaborazione istituzionale.

3. Il privato è privo della legittimazione ed interesse ad impugnare un piano di pianificazione paesaggistica territoriale predisposto sulla base di una non corretta valutazione ambientale strategica, non potendo egli neppure vantare l'interesse strumentale ad ottenere la integrazione e/o la modifica, anche parziale della predetta VAS.

4. L'approvazione di uno strumento di pianificazione paesaggistica territoriale regionale non è incompatibile con il giudicato della Corte EDU afferente ad alcune aree regolamentate atteso che esso può comunque comportare un regime edificatorio limitativo di un'area di proprietà privata corrispondente ad un mutamento della realtà fattuale e giuridica in conformità al principio per cui il giudicato non è impermeabile alle sopravvenienze materiali e giuridiche.

Sebbene una sentenza di constatazione di violazione dei diritti della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo comporti per lo Stato coinvolto l'obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di rimuoverne le conseguenze tale obbligo non comprime la potestà dello stesso Stato contraente di scegliere i mezzi di cui avvalersi per conformarsi alla decisione della Corte sovranazionale.

*

Sentenza n. 425 – 28 marzo 2022 – Sezione III – Pres. Ciliberti – Est. Cocomile

- 1. Gli interventi conservativi volontari richiedono un'autorizzazione contestuale sia per l'esecuzione di lavori su un bene vincolato, sia sulla domanda di accesso al contributo in conto capitale**
- 2. Quando è dovuto il contributo in conto capitale per la realizzazione dell'intervento conservativo volontario**
- 3. Sussiste il legittimo affidamento del privato in presenza di atti e comportamenti univoci della p.a.**

1. In sede di autorizzazione degli interventi conservativi volontari previsti dall'art. 31 comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, il Soprintendente deve pronunciarsi - contestualmente - sia sulla richiesta di autorizzazione ad eseguire lavori, sia sulla domanda di accesso al contributo in conto capitale.

2. E' viziata da eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta ingiustizia l'esclusione dal contributo previsto dall'art. 31 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, disposto nei confronti di chi abbia maturato il requisito della contestualità per avere richiesto l'autorizzazione ai lavori contestualmente al contributo in conto capitale, ma che sia incorso nella sospensione legislativa delle erogazioni ad opera dell'art. 1, com7 agosto 2012 n. 135, in quanto successivamente abrogato.

3. Risulta violato il principio del legittimo affidamento quando il privato, in buona fede, abbia fondato le proprie legittime aspettative sull'*apparentia iuris* determinata dagli atti e dai comportamenti della pubblica amministrazione.

*

Sentenza n. 453 – 30 marzo 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

Il legislatore regionale non può adottare norme in deroga o in contrasto con quelle a presidio della tutela paesaggistica

Il principio di prevalenza della tutela paesaggistica deve essere declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito non solo adottare normative che derogino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto, ma, altresì, introdurre limiti o condizioni, in qualsiasi forma, senza che ciò sia giustificato da più stringenti ragioni di tutela, le quali possono se del caso trovare riconoscimento anche negli strumenti urbanistici regionali o comunali, tanto più, poi, se dette limitazioni trovino giustificazione in mere esigenze urbanistiche.

*

Sentenza n. 750 – 26 maggio 2022 – Sezione III – Pres. Ciliberti – Est. Cocomile

Condizioni e limiti per la declassificazione di un bene sottoposto a vincolo paesaggistico

Nel procedimento di dichiarazione di irrilevanza paesaggistica di un bene vincolato *ex art. 142* decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 l'organo tutorio è chiamato ad individuare il punto di equilibrio tra la tutela del paesaggio e l'interesse privato all'eventuale sfruttamento edificatorio della zona. Il procedimento di declassificazione di un bene paesaggistico è pertanto caratterizzato da una ponderata valutazione tra interessi contrapposti che comporta la verifica della adeguatezza del regime di tutela previsto dal piano di tutela approvato da cui scaturisce l'apposizione del vincolo originario.

*

Sentenza n. 867 – 14 giugno 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Ieva

Sulla valutazione degli interessi privati nel procedimento di apposizione del vincolo

Nell'ambito della necessaria valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento di apposizione di un vincolo, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ferma restando la potestà tecnico-discrezionale dell'autorità deputata alla tutela dei beni culturali, si deve ritenere che un bene di proprietà privata possa essere conformato dall'attività delle amministrazioni preposte alla tutela culturale (art. 42 Cost.), purché ciò avvenga in modo tempestivo rispetto alle iniziative di godimento dei proprietari (art. 832 c.c.), specie laddove assentite dai preposti uffici comunali, garantendo adeguata garanzia di partecipazione procedimentale e la constatazione della consistenza materiale e immateriale dei beni aggiornata, conforme alla testimonianza storica degli stessi, per come ci sono pervenuti.

*

Sentenza n. 1043 – 15 luglio 2022 - Sez. II – Pres. Est. Tricarico

1. Permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica: quando il parere della Soprintendenza non è vincolante

2. Alla Soprintendenza non compete la verifica sugli aspetti edilizi

1. Il parere della Soprintendenza, nell'ambito del procedimento volto al rilascio del permesso di costruire, non è vincolante solo nelle ipotesi in cui lo strumento urbanistico si sia già adeguato alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la competenza della Soprintendenza è circoscritta alla verifica della compatibilità dell'intervento edilizio con il bene paesaggistico oggetto di tutela e non può essere estesa agli aspetti edilizi.

*

Sentenza n. 1377 – 14 ottobre 2022 - Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

I beni immobili ferroviari e l'applicazione del Codice dei beni culturali

I beni immobili ferroviari rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 , cioè tra i beni il cui interesse culturale deve essere verificato, volta per volta, dai competenti organi del Ministero. Ne consegue che, sinché gli organi tutori non concludono il relativo procedimento di verifica, la loro demolizione non può essere autorizzata e se comune effettuata integra la violazione dell'art. 160, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ed il responsabile, quando la reintegrazione non sia possibile, è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subito dalla cosa.

*

Sentenza n. 1560 – 10 novembre 2022 – Sez. III – Pres. Est. Ciliberti

I limiti di assentibilità degli interventi di ristrutturazione edilizia di immobili sottoposti a tutela

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 lett. d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 dell'art. 6 legge regione Puglia 30 luglio 2009 n. 14 , gli interventi di demolizione e ricostruzione in aree assoggettate a tutela paesaggistica non possono comportare incrementi volumetrici. Qualora il progetto di demolizione e ricostruzione in aree tutelate presentasse un incremento volumetrico o un cambio di destinazione d'uso, esso rientrerebbe nella casistica delle nuove costruzioni, non suscettibili di applicazione delle norme di favore introdotte dal c.d. "*Piano Casa*".

*

Sentenza n. 1576 – 16 novembre 2022 – Sez. III – Pres. Ciliberti, Est. Cocomile

In materia paesaggistica, gli interventi da eseguirsi da parte delle amministrazioni statali, anche se sottoposti a regime semplificato possono essere autorizzati mediante conferenza di servizi

A partire dal presupposto che in materia di autorizzazioni paesaggistiche per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 147 comma 1 decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è necessaria l'indizione della conferenza di servizi, non è legittimo il superamento di tale modulo procedimentale, mediante l'accesso alle procedure semplificate di cui al combinato disposto dell'art. 146 comma 9 del e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31, se l'istanza non sia, per un verso ascrivibile ad un nuovo titolo per opere di lieve entità come previsto dallo stesso art. 7, per l'altro non sia riconducibile a rinnovo di autorizzazione paesaggistica, configurabile quest'ultimo, ai sensi della norma, soltanto se il precedente titolo sia scaduto da non più di un anno e risulti riferito ad un'opera dotata della

doppia conformità paesaggistica. Peraltro, il carattere semplificato della procedura autorizzatoria, anche laddove applicabile, non esclude affatto che la stessa debba essere preceduta dalla conferenza di servizi, non essendo ciò espressamente precluso dall'art 7 d.P.R. 31/2017.

UNIVERSITA'

Sentenza n. 93 – 18 gennaio 2022 – Sez. II – Pres. Tricarico, Est. Allegretta

Sul diritto di chiamata del professore di ruolo di I e II fascia

Ai sensi dell'art. 18, comma 4 legge 30 dicembre 2010 n. 240 secondo cui “*Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa*”, deve ritenersi legittima l'esclusione dal relativo concorso di un soggetto che pur provenendo da una diversa istituzione universitaria rispetto a quella che ha bandito il concorso, per il ruolo ricoperto ha contiguità organizzativa con la stessa. La norma richiamata, infatti, ha inteso favorire, per la chiamata di professori di I e II fascia, l'acquisizione di competenze dall'esterno, individuando espressamente i soggetti ai quali viene preclusa la partecipazione a procedure di selezione riservate.

*

Sentenza n. 1495 - 2 novembre 2022 – Sez.II – Pres. (f.f.) Tricarico, Est. Allegretta

Il potere discrezionale dell'università della scelta del provvedimento da adottare deve essere esercitato nella pienezza della motivazione in ordine alle diverse scelte possibili

Il provvedimento di sospensione cautelare dal servizio se irrogata a seguito del rinvio a giudizio del dipendente ha natura discrezionale, se irrogata a seguito di condanna non definitiva dello stesso è provvedimento vincolato, ai sensi, rispettivamente degli articoli 3 (rinvio a giudizio) e 4 (condanna non definitiva) della legge 27 marzo 2001 n. 97. Nel primo caso, se l'amministrazione, obbligata a disporre il trasferimento decida di accedere alla scelta discrezionale della sospensione cautelare dal servizio, è tenuta a motivare le ragioni per cui non abbia optato per ciascuna delle misure meno incisive previste dall'art. 3 della l. 97/2001 richiamato, pena l'illegittimità della sospensione cautelare irrogata, per irragionevolezza carenza di motivazione.

CAMERA AMMINISTRATIVA DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI DI BARI

ELENCO SOCI

Annalisa	Agostinacchio
Marina	Altamura
Mariano	Alterio
Adriana	Amodeo
Gianluca	Angelini
Annamaria	Angiuli
Antonio	Arzano
Alberto	Bagnoli
Pierluigi	Balducci
Salvatore	Basso
Gabriele	Bavaro
Francesco Paolo	Bello
Francesca	Benedetto
Monica	Boezio
Vito	Bruno
Elena	Cafaro
Fiorenzo	Calcagnile
Nicola	Calvani
Mara	Caponio
Francesco	Caputi Iambrenghi
Vincenzo	Caputi Iambrenghi
Ada	Carabba
Mario	Carlino
Carmela	Casamassima
Rossella	Chieffi
Pasquale	Chionchio
Rosa	Cioffi
Alberto Luca	Clarizio
Natale	Clemente
Carlo	Colapinto
Filippo	Colapinto
Domenico	Colella

Giuseppe	Cozzi
Domenico	Curigliano
Giuseppe	Dalfino
Raffaele	Daloiso
Domenico	Damato
Luigi	d'Ambrosio
Flavia	De Bartolomeo
Giuseppe	De Candia
Paolo	De Leonardis
Nicolò	De Marco
Francesco	De Robertis
Anna	Del Giudice
Ida Maria	Dentamaro
Antonio Leonardo	Deramo
Maurizio	Di Cagno
Tommaso	Di Gioia
Nicola	Di Modugno
Michele	Didonna
Michele	Dionigi
Rosa	Dipierro
Silvio	Dodaro
Katrin Daniela	D'Onghia
Antonio	Faconda
Augusto	Farnelli
Bruna	Flace
Alberto	Florio
Enrico	Follieri
Ilde	Follieri
Francesco Maria	Fucci
Rosaria	Gadaleta
Franco	Gagliardi La Gala
Giuseppe	Gallo
Monica	Gallo
Michele	Giangregorio
Filippo	Giorgio
Antonio	Guantario
Antonella	Iacobellis
Giovanna	Iacovone
Massimo	Ingravalle
Raffaele	Irmici
Ignazio	Lagrotta

Marco	Lancieri
Rossana	Lanza
Fabrizio	Lofoco
Aldo	Loiodice
Isabella	Loiodice
Felice Eugenio	Lorusso
Lucia	Lorusso
Marta	Lorusso
Giuseppe	Macchione
Michele	Maiellaro
Giuseppe	Mariani
Antonella	Martellotta
Fulvio	Mastroviti
Nino Sebastiano	Matassa
Agostino	Meale
Giacomo	Mescia
Giuseppe	Mescia
Maria Serena	Metta
Stefania	Miccoli
Antonia	Molfetta
Francesco	Monterisi
Annalisa	Morgese
Stefania	Morgigno
Francesco	Muscatello
Maria Grazia	Nacci
Francesco	Nanula
Giovanni	Nardelli
Giovanni Vittorio	Nardelli
Anna Maria	Nico
Saverio	Nitti
Gennaro	Notarnicola
Angelo Giuseppe	Orofino
Luigi	Paccione
Marco	Palieri
Filippo	Panizzolo
Loredana	Papa
Vito Aurelio	Pappalepore
Bice Annalisa	Pasqualone
Ermelinda	Pastore
Michele	Perrone
Sabino	Persichella

Vito	Petrarota
Maria	Petrocelli
Domenico Emanuele	Petronella
Natalia	Pinto
Michelangelo	Pinto
Claudia	Pironti
Lucrezia	Prisciantelli
Francesco Paolo	Ragni
Raffaele Guido	Rodio
Fernando	Rodio
Angelo	Romano
Antonella	Roselli
Carmine	Rucireta
Giuseppe	Ruscigno
Maurizio	Savasta
Giampaolo	Sechi
Giacomo	Sgobba
Attilio	Spagnolo
Vito	Spano
Giovanni	Spinelli
Carlo	Tangari
Alma	Tarantino
Giuseppe	Tempesta
Ciro	Testini
Emilio	Toma
Emanuele	Tomasicchio
Vittorio	Triggiani
Giacomo	Valla
Libera	Valla
Marcello	Vernola
Massimo	Vernola
Giuseppe	Violante
Maria Luisa	Vitulli
Luigi	Volpe
Michele	Volpicella